

P.A.E.P.

PIANO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA PROVINCIA
2009 – 2018

DICHIARAZIONE DI SINTESI

(art.17 D.Lgs.152/06 e s.m.i.)

GENNAIO 2009

PROGETTO DEFINITIVO



PROVINCIA DI NOVARA
III Settore Ambiente – Ecologia – Energia
C.so Cavallotti, 31 NOVARA 28100

Committente:
PROVINCIA DI NOVARA
III Settore
Ambiente – Ecologia – Energia

Assessore Franco Enrico PARACCHINI
Dirigente dott. Edoardo GUERRINI

Gruppo di lavoro:

prof.ing. Bruno Bolognino
dott.sa geol. Anna Maria Ferrari
dott.sa Maria Marano
dott. arch. Roberto Ripamonti

con la collaborazione di:
dott.sa geol. Simona Brustia
dott.arch. Maurizio Maderna
dott. Davide Pollastro

INDICE

PREMESSA.....	4
IL PROCESSO INTEGRATO DI ELABORAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE PROVINCIALE E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE	4
I SOGGETTI COINVOLTI.....	7
ADOZIONE DEL PAEP ED ESITI DELLA CONSULTAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE	8
PARERE MOTIVATO	9
IL PERCORSO VERSO IL PROGETTO DEFINITIVO	9
LE ALTERNATIVE CONSIDERATE E LE RAGIONI PER CUI È STATA SCELTA LA PROPOSTA DI PAEP	11
L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI NEL PAEP	15
MISURE PER IL MONITORAGGIO.....	17
L'APPROVAZIONE DEL PIANO	17
ALLEGATO I - Deliberazione della Giunta provinciale n. 451 del 20 settembre 2007 di adozione del Piano delle Attività Estrattive Provinciale	
ALLEGATO II - DGR 19-8319 del 3/03/2008 la Giunta Regionale espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il PAEP	
ALLEGATO III – Deliberazione della Giunta provinciale n. 532 del 10 dicembre 2008 approvazione del “Quaderno delle controdeduzioni alle osservazioni al PAEP”	

Premessa

Come previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b della Direttiva 2001/42/CE, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e dalla DGR 12-8931 del 9/06/2008 ("D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"), la presente Dichiarazione di sintesi illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano per le Attività Estrattive della Provincia di Novara e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato alla luce delle possibili alternative.

Il processo integrato di elaborazione del Piano delle Attività Estrattive Provinciale e della valutazione ambientale

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica a Piani e Programmi di intervento sul territorio ed è finalizzata a garantire che gli effetti ambientali, derivanti dall'attuazione di un dato Piano o Programma, siano considerati e valutati durante l'elaborazione del Piano/Programma e prima della sua approvazione. In conformità alla direttiva comunitaria (art. 4), la VAS deve essere infatti condotta contestualmente alla formazione del Piano, prevedendo il coordinamento con gli strumenti di pianificazione esistenti.

Alla luce di quanto definito in sede comunitaria, attraverso la Direttiva 42/2001/CEE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la Valutazione Ambientale Strategica introduce un nuovo modello di pianificazione orientato alla sostenibilità.

Finalità della Direttiva comunitaria è infatti quella di verificare se le opportunità di cambiamento e/o trasformazione proposti in un dato strumento pianificatorio o programma di sviluppo siano in linea con la sostenibilità ambientale.

Il Piano per le Attività Estrattive della Provincia di Novara è stato sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica in base alle previsioni della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

In data 7 febbraio 2006 con propria deliberazione n. 22-2118, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 marzo 2006, la Giunta regionale del Piemonte ha deciso di avviare una

sperimentazione per la valutazione ambientale del Piano per le attività estrattive provinciale (PAEP) della provincia di Novara.

Per lo svolgimento di tale procedura, in data 14 novembre 2006 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Novara e il Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino con l'obiettivo di sperimentare modalità operative coerenti con i principi e gli obblighi di cui alla Direttiva 2001/42/CE (VAS) per l'applicazione dell'art. 20 della l.r. 40/1998 nell'ambito delle procedure di adozione ed approvazione del PAEP.

Dal punto di vista procedurale ha dunque preso avvio la cosiddetta fase di "specificazione" (*scoping*) della VAS, finalizzata a definire le informazioni da inserire nel rapporto ambientale e il livello di dettaglio delle analisi e delle informazioni necessarie alla predisposizione dei documenti del Piano, anche grazie al contributo delle Autorità con una specifica competenza ambientale.

Il procedimento di valutazione ambientale strategica è stato ufficialmente avviato il 14/07/2006 con un avviso pubblico sul quotidiano "La Stampa". Grazie al lavoro del Tavolo Tecnico istituito dalle parti aderenti al protocollo, è stato possibile definire un "documento preliminare" di sintesi dei contenuti del Piano e uno "schema" di Rapporto Ambientale, a partire dai quali sono stati costruiti i successivi documenti del Piano. Sulle bozze di questi documenti sono stati consultati i soggetti competenti in materia ambientale (Regione, Provincia, ARPA, Dipartimento provinciale di Novara, Ente di gestione del parco del Ticino, e ASL13 Novara) con una prima riunione svoltasi il 25 luglio 2006.

Presso i Comuni dei tre bacini estrattivi, nell'estate del 2006, sono stati inoltre svolti dai professionisti incaricati della redazione dei documenti sopra citati e dal referente della Provincia di Novara appositi incontri informativi sulla procedura in corso. Il fine era di fornire le prime indicazioni sulle linee di costruzione del Piano e di raccogliere eventuali osservazioni e/o indicazioni relative alla situazione dei singoli territori comunali, con particolare riferimento alla possibilità di sviluppo dei poli estrattivi e alla eventuale presenza di cave abbandonate e/o non recuperate.

Successivamente, nei giorni 30 agosto, 1 e 4 settembre dello stesso anno, sono stati organizzati incontri per i Comuni, rispettivamente, del bacino estrattivo dell'Ovest Ticino, del Sesia e dell'Agogna, al fine di illustrare le bozze del Documento Preliminare di Piano e

della sintesi della Relazione Ambientale. Tali documenti sono stati trasmessi poi nella loro veste definitiva alle Autorità con specifica competenza ambientale per l'espressione del parere e del loro contributo all'elaborazione del rapporto ambientale. I documenti sono stati inoltre resi disponibili presso gli uffici provinciali per la consultazione pubblica. In data 15/09/2006 si è svolta la seconda e ultima riunione consultiva con le Autorità.

Sulla base delle indicazioni pervenute alla Provincia a seguito della fase di specificazione, si è provveduto alla stesura del Progetto Preliminare di Piano (costituito da una Relazione e dalle relative Tavole e dalle Norme Tecniche di Attuazione), del Rapporto Ambientale con le relative Tavole allegate e da una sintesi non tecnica.

Durante questa fase conclusiva di stesura del progetto preliminare, il 31 luglio 2007, è anche entrato in vigore il D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", recante attuazione, nella parte II, della Direttiva 2001/42/CE in merito alle procedure di VAS, all'individuazione dei soggetti da coinvolgere, alle modalità ed i tempi della consultazione e della partecipazione del pubblico.

Si è così definito con esattezza il percorso da seguire per l'approvazione definitiva del PAEP.

Pertanto, nell'ambito della procedura oggetto della sperimentazione si è dovuto necessariamente tener conto di quanto disposto dal sopra citato D.lgs. 152/2006, in particolare in relazione al previsto giudizio di compatibilità ambientale che deve essere espresso dall'autorità competente (la Regione Piemonte) in materia di VAS ai fini dell'approvazione di un piano sottoposto a valutazione ambientale strategica.

I soggetti coinvolti

Premesso che l'autorità competente, cioè la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere è la Regione Piemonte, la Direttiva 42/01, all'articolo 6, stabilisce l'obbligo di consultazione anche di determinate autorità, quelle con competenza ambientale, come definite dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., e del pubblico, dando loro l'opportunità di esprimere la loro opinione sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di piano o di programma (come del resto già previsto nella fase preliminare di specificazione).

I soggetti considerati ai fini della consultazione nell'ambito del PAEP sono quelli di seguito elencati:

- Regione Piemonte (Direzione Difesa del Suolo, Settore Urbanistico Territoriale della Provincia di Novara, Settore Pianificazione Aree protette, Direzione centrale Pianificazione Territoriale e Gestione urbanistica, Settore Pianificazione risorse idriche, Servizio decentrato opere pubbliche, Settore Gestione Beni ambientali, Settore pianificazione Territoriale operativa, Settore Pianificazione Verifica Attività Estrattiva, Settore Tutela e Risanamento ambientale, Settore Agricoltura e valorizzazione dei prodotti agricoli, Settore Gestione Economia Montana)
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte
- Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte
- Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato
- ASL 13, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Novara e Servizio di Medicina del Lavoro
- ASL 14 di Omega
- Associazione Irrigazione Est Sesia
- ARPA – Area Attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento in materia di prevenzione dei rischi naturali
- ARPA, Dipartimento provinciale di Novara
- AIPO Azienda interregionale PO
- Autorità di Bacino del Fiume PO
- Ente di Gestione Parco del Ticino
- Ente di Gestione Parco Lama dei Sesia
- Comuni della Provincia di Novara

- Direttore ATO 1
- Provincia di Novara (Ufficio Cave e Torbiere, Settore Tecnico Viabilità e Protezione Civile, Settore Agricoltura, Urbanistica e Affari Speciali, IX Settore Caccia e Pesca, Parchi; GEV)
- Comunità Montana dei Due Laghi.

Adozione del PAEP ed esiti della consultazione e della partecipazione

Nell'ottica di rendere maggiormente trasparente il procedimento di elaborazione del Piano e consentire la massima partecipazione delle parti istituzionali e del pubblico, la Provincia di Novara si è attivata anche ai sensi del Regolamento provinciale approvato con D.C.P. n.161/2711/97. Si è pertanto svolta tra giugno e luglio 2007 una fase di pre-consultazione degli 88 Comuni e Comunità Montane della Provincia al fine di illustrare la bozza di Piano e le cartografie tematiche relative e sono state raccolte note ed osservazioni pervenute dai suddetti Enti locali. La bozza di Piano è stata inoltre presentata alle Associazioni di categoria ed è stata discussa in sede di seconda Commissione Consiliare il 21/06/2000. Al termine dell'attività di pre-consultazione, si è giunti ad elaborare il progetto preliminare di PAEP composto dalla Relazione di Piano (ed i relativi elaborati cartografici), dalle Norme Tecniche di Attuazione e dal Rapporto Ambientale (ed i relativi elaborati cartografici) corredato dalla sintesi non tecnica.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 451 del 20 settembre 2007, la Provincia di Novara (Allegato I), secondo quanto disposto dall'art. 7 della l.r. 56/1977 e s.m.i. e dagli artt. 30-31 della l.r.44/2000, ed in coerenza con il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E.) della Regione Piemonte, ha infine adottato il progetto preliminare del Piano provinciale di Settore dell'Attività Estrattiva.

Il 25 ottobre 2007 è stato dato avvio alle consultazioni delle autorità con competenze ambientali, previste dall'art. 10 del d.lgs 152/2006, e la stessa Provincia di Novara ha provveduto ad inviare copia del Piano e del rapporto ambientale alle autorità precedentemente individuate per l'espressione dei pareri di competenza.

Della redazione del Piano e della documentazione di valutazione ambientale e delle modalità di accesso agli atti è stata data inoltre notizia a mezzo stampa (pubblicazione su "La Stampa" del 25/10/2008) e sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 7 della LR 56/77 e s.m.i. e del D.lgs. 152/2006.

Sono pervenuti 27 pareri con osservazioni da parte dei Comuni e 11 pareri con osservazioni da parte di Enti, associazioni e privati, per un totale complessivo di 122 osservazioni. I pareri e le osservazioni sono stati raccolti in un apposito registro pubblico e poi trasmessi alla Regione Piemonte, autorità competente per la VAS, per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale prescritto dall'art. 12 del d.lgs 152/2006. Tale giudizio costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di approvazione definitiva del Piano.

Parere motivato

Con DGR 19-8319 del 3/03/2008 la Giunta Regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato II) per il P.A.E.P. di Novara adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 451 del 20 settembre 2007.

Il Piano, infatti, come si legge nel giudizio di compatibilità, "(...) attua le previsioni del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva e tiene conto delle esigenze di protezione della natura, della tutela dell'ambiente, di difesa delle bellezze naturali recependo gli indirizzi della pianificazione territoriale; il Piano, approfondendo i contenuti del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva, garantisce pertanto i livelli di produzione di materie prime richiesti dal mercato, per tutto il periodo oggetto di pianificazione e determina elementi atti a conciliare esigenze ambientali ed esigenze di ordine estrattivo. (...)"

Il percorso verso il Progetto Definitivo

Il giudizio di compatibilità positivo della Regione ha dettato alcune prescrizioni ed indirizzi che dovranno essere recepite all'interno del progetto definitivo del PAEP. In sintesi, gli aspetti più significativi riguardano:

- la necessità di tener conto, per il bacino dell'Agogna, degli indirizzi definiti dal DPAE sulle caratteristiche qualitative dei materiali estraibili;

- la necessità di verificare la conformità del PAEP al PTR Ovest Ticino in merito al divieto di modificazione o alterazione della morfologia delle fasce pre-parco del Ticino;
- l'importanza di prevedere interventi complessivi di riqualificazione degli ambiti interessati dalle attività estrattive, articolati per più siti di cava e finalizzati anche ad ipotesi di riutilizzo del territorio attraverso interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale;
- la richiesta di esplicitare le azioni o le politiche provinciali volte a incrementare il riutilizzo degli inerti di recupero;
- la necessità di elaborare un piano monitoraggio, conforme agli indirizzi indicati;
- l'integrazione della documentazione con una relazione per la valutazione d'incidenza sugli effetti indiretti indotti dal Piano, sulla base degli indirizzi forniti.

Tutte le osservazioni pervenute nella fase di consultazione sono state raccolte in un quaderno e sono state accompagnate da contro-deduzioni con l'indicazione motivata dell'accoglimento (parziale o totale) o del respingimento. Il quaderno delle contro-deduzioni è stato approvato nella Giunta Provinciale del 10/12/2008 (Allegato III). Le osservazioni accolte hanno prodotto modifiche della relazione del Piano, delle relative Tavole o delle Norme tecniche di Attuazione, nel rispetto dei principi e dei criteri di compatibilità ambientale che hanno guidato la VAS applicata a questo piano.

Le osservazioni hanno portato ad alcune modifiche e/o integrazioni significative rispetto al Progetto Preliminare di Piano, tra le quali:

- costituzione del Polo estrattivo di Varallo Pombia nell'ambito del Bacino estrattivo dell'Ovest Ticino, avente le caratteristiche già identificate per gli altri poli (idoneità del materiale, presenza di attività consolidata, presenza di impianti di lavorazione);
- più chiara definizione dei criteri di approvazione dei progetti (art. 5 NTA) finalizzata a minimizzare ogni eventuale discrezionalità nell'assegnazione dei volumi estraibili;
- l'introduzione dei "programmi pluriennali di attuazione" (PPA) quale strumento di programmazione e verifica dell'attività estrattiva a livello provinciale nel corso del decennio di validità del Piano e di eventuale revisione dello stesso;
- revisione delle quote estraibili per Bacino estrattivo in una logica di limitazione dei flussi di traffico di movimentazione dei materiali dal Bacino del Sesia verso gli impianti dell'Ovest Ticino.

Le alternative considerate e le ragioni per cui è stata scelta la proposta di PAEP

Gli obiettivi generali di un Piano costituiscono la dichiarazione delle finalità che il Piano si prefigge. Il PAEP, in linea con quanto definito dal Documento di Programmazione per l'Attività Estrattiva (DPAE) regionale, si è posto come obiettivo principale di "garantire un razionale equilibrio tra domanda e offerta in un quadro di sostenibilità ambientale, in funzione delle potenzialità estrattive individuate negli ambiti estrattivi" (DPAE, Norme di indirizzo, Titolo primo, Norme Generali, Art. 1).

Più in dettaglio, la pianificazione delle attività estrattive a livello provinciale si è posta come finalità lo sfruttamento dei giacimenti, identificati sul territorio provinciale secondo i criteri della qualità, quantità e sfruttabilità, in una logica di compatibilità ambientale, intesa sia come sostenibilità degli impatti derivanti dalle attività estrattive sulle varie componenti ambientali, sia come rispetto di vincoli e limitazioni imposti dalla normativa vigente.

Si può quindi affermare che il Piano delle attività estrattive risponda da un lato ad una logica di settore, dall'altro a criteri di compatibilità territoriale e ambientale, che si possono concretizzare in obiettivi di carattere ambientale.

In fase di elaborazione del Piano, una volta identificati gli obiettivi "guida" di settore e di sostenibilità ambientale, si è proceduto alla loro "traduzione" in gruppi di azioni diverse, spesso "alternative". La scelta di alcune azioni, sulla base dei prevedibili effetti sull'ambiente, ha così condotto ad una valutazione di possibili "alternative di Piano".

In alcuni casi la scelta di un'azione piuttosto che di un'altra, conduceva un'immediata conseguenza sulle possibilità localizzative delle aree estrattive, in quanto le azioni possono indirizzare la scelta di Piano in un'area del Bacino che risponde a determinati requisiti o tradursi in restrizioni o in vincoli condizionanti all'uso del suolo. In altri casi le azioni potevano condurre a misure gestionali o normative, traducibili in prescrizioni o indirizzi da inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione.

La prima alternativa considerata, chiamata "**alternativa zero**", era quella che si sarebbe delineata nel futuro decennio in assenza di un piano di settore. In particolare la relazione ambientale della VAS identificava il seguente scenario evolutivo rispetto alle tendenze in atto:

- in assenza della definizione dei fabbisogni su scala provinciale lo sfruttamento della risorsa non rinnovabile proseguirebbe la sua tendenza all'aumento, senza un limite quantitativo massimo;

- in conseguenza di quanto indicato al punto precedente, si incrementerebbe il consumo di suolo a livello provinciale;
- in assenza di coordinamento nelle possibilità localizzative, si registrerebbe una frammentarietà delle attività estrattive sul territorio (distribuzione a "macchia di leopardo"), tendenza questa già in atto; tutto ciò con conseguenze dirette sulle possibilità di effettuare coltivazione e ripristino ambientale in una logica di omogeneità ed organicità, con effetti negativi sulla qualità dell'ambiente e del paesaggio;
- si accentuerebbe la modifica degli aspetti morfologici, diffusa e comunque frammentata sul territorio;
- proseguirebbero i fenomeni speculativi e di degrado morfologico ambientale del territorio connessi alla pratica delle cosiddette "bonifiche agrarie";
- in assenza di obiettivi di approvvigionamento da fonti alternative, difficilmente si riuscirebbe a promuovere la diffusione degli aggregati riciclati sul mercato delle costruzioni per gli usi meno pregiati;
- l'attività estrattiva nell'Ovest Ticino verrebbe fortemente limitata a causa dei vincoli localizzativi, posti dal Piano Territoriale Ovest Ticino, che, di fatto, in assenza di strumenti di pianificazione di settore, limitano fortemente lo sviluppo dell'attività estrattiva nel contesto di un bacino estrattivo aventi ottimali caratteristiche.

Nello specifico delle possibili azioni alternative per realizzare gli obiettivi di Piano, l'analisi ha portato a confrontare due possibili alternative:

- **alternativa 1** - ampliare e/o consolidare i poli con lo sfruttamento delle potenzialità residue degli stessi, limitare lo sfruttamento di nuove aree idonee all'attività estrattiva al di fuori dei Poli e privilegiare gli interventi estrattivi che consentono il rifornimento degli impianti idonei esistenti
- **alternativa 2** - limitare lo sfruttamento residuo dei poli, individuare ed attivare nuove aree estrattive idonee all'attività estrattive, sfruttare aree non in prossimità di impianti di trattamento.

Nel contempo si è inoltre valutata l'opportunità di escludere alcune aree del territorio provinciale particolarmente sensibili per il loro valore ecologico, ambientale e paesaggistico o per la loro intrinseca vulnerabilità.

La valutazione sugli effetti ambientali delle alternative di piano ha portato ad affermare che le azioni raggruppate nell'alternativa 1 porterebbero ai seguenti effetti positivi sul territorio:

- risparmio di suolo, sia esso destinato all'uso agricolo o con carattere di naturalità; questo è certamente un effetto positivo, considerato che i suoli che rientrano nei bacini estrattivi provinciali hanno ottime caratteristiche agronomiche (suoli con classe di capacità d'uso 1 o 2) e considerata la rarità di aree ancora aventi carattere di naturalità;
- limitazione, in termini di superfici coinvolte, delle modifiche all'assetto geomorfologico del territorio, con evidenti benefici sul paesaggio;
- possibilità di sfruttare viabilità esistente;
- diminuzione dei tempi e delle distanze di percorrenza per il raggiungimento degli impianti di trattamento del materiale inerte, con minore produzione di emissioni inquinanti e rumore da parte dei mezzi in movimento.

Tra gli effetti negativi indotti sul territorio dall'alternativa 1 si possono elencare:

- possibile aumento della vulnerabilità della falda, a causa del possibile aumento delle profondità di scavo, in presenza di materiale di qualità, al fine di sfruttare la potenzialità residua del polo;
- concentrazione ed accentuazione degli impatti su porzioni più limitate di territorio limitate già sottoposte a fattori di pressione (es. area dell'Ovest Ticino), es. con maggiore pressione su sulla qualità dell'aria, del clima acustico e del benessere dell'uomo.

Le azioni raggruppate nell'alternativa 2, andrebbero a determinare i seguenti effetti positivi:

- diversificazione e distribuzione degli impatti sul territorio, con minore pressione sulla qualità dell'aria, del clima acustico e del benessere in alcune aree dei bacini;
- minore pressione sulla falda nelle aree dei poli estrattivi, dovuta alla limitazione dello sfruttamento della potenzialità residua degli stessi.

E i seguenti effetti negativi:

- la ricerca di nuove aree idonee estrattive potrebbe portare in ogni caso ad un aumento della vulnerabilità, se le aree individuate sono caratterizzate da una falda prossima al piano campagna (es. Bacino del Sesia e dell'Agogna);

- la ricerca di nuove aree potrebbe portare all'individuazione di aree comprese nelle fasce A e B del PAI con conseguente aumento del rischio idrologico associato al corso d'acqua interessato
- frammentazione dell'attività estrattiva all'interno dei bacini con maggiore occupazione di suolo, sottratto all'attività agricola o alle aree naturaliformi;
- frammentazione sul territorio e aumento, in termini di superfici coinvolte, delle modifiche all'assetto geomorfologico del territorio dei bacini, con effetti di banalizzazione e forte discontinuità del paesaggio
- aumento della durata e della percorrenza per raggiungere gli impianti di lavorazione degli inerti con conseguenze negative sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla salute umana.

Come illustra l'analisi contenuta nella relazione di Piano, l'alternativa che meglio concilia le finalità proprie del piano di settore con finalità di sostenibilità ambientale coincide di fatto con l'alternativa 1.

L'alternativa di piano individuata prende atto degli elementi di sensibilità e criticità ambientali, delineando i bacini estrattivi sulla base di tali elementi, prevedendo il consolidamento dei poli estrattivi esistenti e lo sfruttamento prioritario delle potenzialità residue.

Si riporta infine quanto indicato nel giudizio di compatibilità ambientale: *"(...) In conclusione il Rapporto Ambientale elaborato nella VAS ha delineato e valutato le alternative indicando come alternativa considerata di minore impatto ambientale quella che, delineando i bacini estrattivi sulla base di elementi di sensibilità e criticità per l'ambiente, prevede il consolidamento dei poli estrattivi esistenti, individuati in corrispondenza e lo sfruttamento prioritario delle potenzialità residue. Tale scelta di piano si configura come una tutela delle aree vincolate e privilegia le attività di cava in aree già modificate o compromesse, limitando l'utilizzo di suoli liberi. In tal senso il rapporto ambientale supporta la scelta di piano di definire un corretto e contenuto consumo di materie prime in relazione all'effettivo fabbisogno della sola provincia".*

L'integrazione delle considerazioni ambientali nel PAEP

Come si è detto, il Piano, oltre che sulla base di specifici obiettivi di settore è stato costruito anche sulla base obiettivi di carattere ambientale; in particolare, tra questi, sono stati identificati come fondamentali: la minimizzazione degli impatti dovuti all'attività estrattiva, la realizzazione di interventi di compensazione e/o in grado di aumentare la qualità ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi, il risparmio delle risorse non rinnovabili.

La scelta è stata quella di delineare i bacini estrattivi prevedendo il consolidamento dei poli estrattivi esistenti e lo sfruttamento prioritario delle potenzialità residue in prossimità degli impianti di lavorazione, come già spiegato al punto precedente. Di fatto questa scelta consente un notevole risparmio di suolo e un minore impatto all'assetto geomorfologico del territorio, una diminuzione della movimentazione su gomma degli inerti estratti per il raggiungimento degli impianti di trattamento, con minore produzione di emissioni inquinanti e rumore da parte dei mezzi in movimento. Questa scelta di consolidamento dei poli estrattivi ha permesso anche di "ritagliare" i bacini estrattivi sulla base degli elementi sensibili e delle criticità ambientali presenti sul territorio provinciale.

Il piano prevede infatti il divieto di attività estrattiva nelle seguenti aree del territorio provinciale:

- nel sistema delle aree di rilevante valore naturalistico di livello regionale e provinciale: parchi e riserve naturali, biotopi, zone di salvaguardia (aree cuscinetto) rispetto al Parco del Ticino come previsto dal PTR Ovest Ticino (schede d'ambito SA3 a – Piana agricola ad Est di Marano Ticino, SA 3 b – Piana ad Est di Marano Ticino, SA 8 a Ambito di connessione ambientale ad E – SE di Bellinzago, SA18 Pre parco tra l'area militare e le Cascine Galdina e Bornago);
- nelle fasce A e B definite dal PAI su Sesia, Agogna, Ticino (dove peraltro l'attività non è ammessa sia perché area protetta di cui al punto precedente, sia perché il Piano dell'Area già lo vieta);
- in tutta la rete ecologica provinciale, corrispondente nel caso di Sesia e Agogna con le fasce fluviali A e B;
- all'interno del perimetro proposto per il Piano Paesistico;
- all'interno dei perimetri proposti per le "aree di salvaguardia" del Parco del Ticino nei Comuni di Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago e Cameri (SA 3 a, 3 b Piana agricola ad

Est di Marano Ticino; SA 8 a – Ambito di connessione ambientale a S-Se di Bellinzago; SA 18 – Pre Parco tra l'area militare e le Cascine Mornago e Galdina a Bellinzago);

- all'interno dei perimetri proposti per gli strumenti esecutivi delle fasce pre-parco;
- nelle zone di riserva indicate nel PTA;
- nelle aree con particolare concentrazione di fontanili.

Ulteriori elementi di attenzione agli aspetti ambientali sono previsti per le seguenti aree, per le quali il piano ammette l'attività estrattiva subordinando i progetti di recupero ad un approfondito esame del contesto paesaggistico ed ambientale:

- ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposti a Piano Paesistico di competenza provinciale (art. 2.6 PTP): Ambito paesistico dei piani terrazzati delle Colline Novaresi, terrazzo di Proh – Romagnano – Maggiore, Terrazzo di Novara – Vespolate;
- nelle aree Pre-parco ricomprese nelle SA19 ed SA25 del PTR Ovest Ticino
- nelle aree ricoperte da boschi o vegetazione naturale (zone boscate ex D.Lgs. 42/2004)
- aree a vincolo idrogeologico (R.D. 3267 del 30/12/1923)
- aree vincolate dal 1497/39 "Protezione delle bellezze naturali"
- aree di particolare rilevanza paesistica - art. 2.7 del PTP: Area Montana Vergante / Mottarone; Valle dei Molini; Aree di rilevanza paesistica del capoluogo; Ambito paesistico di Pombia, Varallo Pombia e Castelletto Ticino; Ambito paesistico del Monte Solivo
- aree di particolare interesse paesaggistico "Galassini".

In conclusione si riporta quanto indicato nel giudizio di compatibilità ambientale: il Piano delle Attività Estrattive Provinciale "(...) *tiene conto delle esigenze di protezione della natura, della tutela dell'ambiente, di difesa delle bellezze naturali recependo gli indirizzi della pianificazione territoriale. Il Piano fa propri i compiti assegnati alla provincia in materia di pianificazione nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente e di difesa delle bellezze naturali e, recependo gli indirizzi della pianificazione sovraordinata, si pone obiettivi di tutela geomorfologica delle aree di naturalità corrispondenti alle aree boscate di pregio ed al piede del terrazzo fluviale del Ticino (...)*".

Misure per il monitoraggio

Per quanto concerne le misure di monitoraggio del Piano previste dall'articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE e dal , si rimanda al Piano di Monitoraggio allegato al progetto definitivo di Piano.

Presso il III Settore della Provincia verrà inoltre istituito l'Osservatorio PAEP, con il compito di raccogliere, elaborare e pubblicizzare i dati relativi agli effetti ambientali indotti dal Piano sulle varie componenti ambientali del territorio provinciale e di valutare l'efficacia delle azioni messe in campo per la realizzazione degli obiettivi del PAEP.

L'approvazione del Piano

La Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 "D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi" prevede infine che la presente Dichiarazione di sintesi debba essere resa nota ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico che ha partecipato all'iter decisionale.

Pertanto, l'informazione già prevista per i provvedimenti finali di approvazione del Piano riguarderà anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere di compatibilità ambientale ed al piano di monitoraggio, sarà pubblicata nelle forme ordinarie previste e sarà data indicazione delle sedi dove si potrà prendere visione di tutta la documentazione tecnica oggetto di istruttoria.

ALLEGATO I - Deliberazione della Giunta provinciale n. 451 del 20 settembre 2007 di adozione del Piano delle Attività Estrattive Provinciale



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione N. 451/2007
Proposta Risorse idriche/151

Relatore: ASSESSORE DARIO SIMONETTI

Oggetto: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA ESTRATTIVE
PROVINCIALI

L'anno duemilasette, il giorno venti del mese di Settembre in Novara e nel Palazzo della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale.

Presidente: SERGIO VEDOVATO - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Assiste come **Segretario:** CLEMENTE MANTEGAZZA - SEGRETARIO GENERALE

Alle ore 10:10 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

... omissis ...

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano:

SERGIO VEDOVATO	Presidente Provincia	Presente
PAOLA TURCHELLI	Vice Presidente	Assente
FRANCO ENRICO PARACCHINI	Assessore	Presente
GIACOMO MIGLIO	Assessore	Presente
GIOVANNI BARCELLINI	Assessore	Presente
VALERIA GALLI	Assessore	Presente
MASSIMO TOSI	Assessore	Presente
BRUNO LATTANZI	Assessore	Presente
SILVANA FERRARA	Assessore	Presente
MARINA FIORE	Assessore	Presente
DARIO SIMONETTI	Assessore	Presente

Segretario: CLEMENTE MANTEGAZZA - SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

ai sensi degli artt.30-31 della L.R. 44 del 26/04/2000 la Provincia predispone ed adotta il Piano Provinciale di Settore dell'Attività Estrattiva;

che il Piano Territoriale Provinciale, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n° 383-2857 del 05/10/2004, prevede all'art. 3.4 delle Norme Tecniche di Attuazione che la Provincia, nell'ambito di un Piano per lo Sfruttamento delle Risorse Geoambientali di cui all'art. 3.1, disciplini l'attività estrattiva in regime fondiario mediante un Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.), in coerenza con il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E.) della Regione Piemonte, ed in ottemperanza a quanto previsto dal P.T.R. "Ovest Ticino" all'art. 15;

che tale Piano costituisce approfondimento di settore del Piano Territoriale Provinciale, e in quanto tale viene formato ed approvato nel modo prescritto dalla legislazione regionale vigente, art. 7 della L.R. 56/77;

Preso atto:

che con deliberazione n. 27-1247 in data 6/11/2000 la Giunta Regionale ha approvato il Documento di Programmazione delle Attività estrattive per il comparto riferito ai materiali inerti per calcestruzzo, per conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimento e sottofondi ed il Documento di Programmazione riferito alla coltivazione di giacimenti di pietre ornamentali, di cui le Amministrazioni Provinciali devono tenere conto nella redazione dei propri piani di Attività Estrattiva;

che con Deliberazione n. 37 del 01/07/2002 il Consiglio Provinciale ha approvato il documento di Linee Guida per l'elaborazione del "Piano delle Attività Estrattive Provinciale" (P.A.E.P.);

che con Deliberazione n.580 del 28/09/2002 la Giunta Provinciale ha approvato l'avviso di gara e relativo capitolato d'oneri per l'affidamento dell'incarico per la redazione del Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.);

che con Determinazione Dirigenziale n.219 in data 23/01/2003 è stato affidato l'incarico della redazione del P.A.E.P. alla Società Servizi Integrati Gestionali e Ambientali (SERVIN) S.c.r.l. con sede in Via B. Buozzi, 4 -Ravenna, per l'importo di € 51.000,00 al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali e quindi per l'importo complessivo di € 62.424,00;

che la Società Servizi Integrati Gestionali e Ambientali (SERVIN) con sede in Ravenna con nota datata 10/02/2004, in ottemperanza dell'incarico ricevuto, ha trasmesso su supporto informatico il Piano Attività Estrattive Provinciale e con successiva nota in data 25/02/2004 le prescritte n.3 copie del Piano in formato cartaceo;

che con Deliberazione n. 538 in data 04.10.2005 la Giunta Provinciale ha approvato la "predisposizione di un progetto di rapporto ambientale e la partecipazione alla sperimentazione di modalità operative sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) applicata al Piano delle Attività Estrattive Provinciali (P.A.E.P.);

che con Determina n. 2491/2006 si è ritenuto opportuno avvalersi per tale incombenza degli Esperti nominati con D.G.P. 505/2004 per la Conferenza dei Servizi Cave e Torbiere, ai sensi della L.R. 69/78, ai quali è stato pertanto affidato l'incarico per la predisposizione del rapporto Ambientale e per la partecipazione alla sperimentazione di V.A.S. sul P.A.E.P.;

Visto l'esito della fase preliminare di VAS applicata al P.A.E.P. che ha portato alla definizione di linee guida per la revisione del sopraccitato strumento di pianificazione, che essendo stato redatto nel 2003 necessita di aggiornamenti ed approfondimenti nonché di una corposa revisione dell'impostazione generale dell'intero piano;

Considerato che con Determina n. 5848/2006 è stato affidato ai medesimi Esperti l'incarico per detta revisione;

Considerato inoltre che:

alla predisposizione del Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.) nella versione che qui si propone, si è giunti attraverso un procedimento complesso, promosso e coordinato dalla Provincia con il concorso degli 88 Comuni e Comunità Montane che ne fanno parte, con ampia consultazione di altri soggetti pubblici e delle parti sociali, anche in base al Regolamento approvato con D.C.P. n. 161 del 27/11/1997;

Dato atto che allo scopo di giungere ad un effettivo concorso di tutti gli Enti Locali al processo pianificatorio è stata presentata ufficialmente la Bozza di Piano il 26.06.07, il 27.06.07 ed il 02.07.07, dando così l'avvio alla fase di pre-consultazioni, ai sensi del Regolamento sopra citato. Durante detta fase, la bozza di Piano con le cartografie elaborate sono state a disposizione per esame e visione e sono state raccolte note ed osservazioni pervenute da Enti locali coinvolti nella pre-consultazione. La bozza è stata presentata anche alle Associazioni di Categoria, ed è stata discussa in sede di 2° Commissione Consiliare il 21/06/2007. Al termine dell'attività di approfondimento e concertazione si è giunti ad elaborare il progetto di P.A.E.P. così composto:

1. Valutazione Ambientale Strategica

- Rapporto Ambientale
- Sintesi Non Tecnica
- Elaborati Cartografici:
 - Tav. 1 – Carta degli ambiti provinciali di paesaggio
 - Tav. 2 – Carta della mosaicatura dei PRGC
 - Tav. 3 – Carta geologica
 - Tav. 4a, 4b, 4c – Sezione Litologiche
 - Tav. 5 – Carta della capacità d'uso dei suoli
 - Tav. 6 – Reticolo idrografico
 - Tav. 7 – Fontanili
 - Tav. 8 – Carta della soggiacenza dell'acquifero superficiale
 - Tav. 9 – Carta della base dell'acquifero superficiale
 - Tav. 10 – Carta delle Aree di Ricarica e Zone di Riserva
 - Tav. 11 – Fasce PAI
 - Tav. 12 – Carta delle sostenibilità ambientali
 - Tav. 13 – Carta delle sostenibilità urbanistico – territoriali
 - Tav. 14 – Carta della Propensione all'attività estrattiva desunta dalle sostenibilità Ambientali
 - Tav. 15 – Carta della Propensione all'attività estrattiva desunta dalle sostenibilità



urbanistico – territoriali

Tav. 16 – Carta della Propensione all'attività estrattiva e delimitazione bacini estrattivi

2. Progetto Preliminare

- Relazione di Piano
- Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborati Cartografici:
 - Tav. 1 – Carta della Propensione all'attività estrattiva e bacini estrattivi
 - Tav. 2 – Stato di fatto dell'attività estrattiva provinciale e bacini estrattivi
 - Tav. 3 – Carta geologica
 - Tav. 4a, 4b, 4c – Sezione Litologiche
 - Tav. 5 – Carta del materiale ghiaioso-sabbioso potenzialmente estraibile
 - Tav. 6 – Idrogeologia e fontanili
 - Tav. 7 – Carta della soggiacenza dell'acquifero superficiale
 - Tav. 8 – Carta delle Isofreatiche
 - Tav. 9 – Carta della base dell'acquifero superficiale
 - Tav. 10 – Fasce PAI
 - Tav. 11 – Carta delle sostenibilità ambientali
 - Tav. 12 – Carta delle sostenibilità urbanistico – territoriali
 - Tav. 13 – Previsioni di Piano
 - Tav. 14 – Stralci Cartografici sui poli estrattivi ed aree facenti capo ai poli estrattivi (contenuti in calce alla relazione di piano)

Preso atto:

che alla predisposizione del P.A.E.P. oltre ai progettisti incaricati hanno contribuito gli Uffici del 3° Settore Ambiente, Ecologia, Energia e del 10° Settore Urbanistica, Trasporti ed Affari Speciali;

Ritenuto di provvedere in merito

A voti unanimi

DELIBERA

1. di predisporre il Piano delle Attività Estrattive Provinciali (P.A.E.P.) nella versione citata in premessa, ed in particolare gli elaborati di progetto del P.A.E.P. così costituiti che formano parte integrante della presente delibera:

1. Valutazione Ambientale Strategica

- Rapporto Ambientale
- Sintesi Non Tecnica
- Elaborati Cartografici:
 - Tav. 1 – Carta degli ambiti provinciali di paesaggio
 - Tav. 2 – Carta della mosaicatura dei PRGC
 - Tav. 3 – Carta geologica
 - Tav. 4a, 4b, 4c – Sezione Litologiche
 - Tav. 5 – Carta della capacità d'uso dei suoli
 - Tav. 6 – Reticolo idrografico



- Tav. 7 – Fontanili
- Tav. 8 – Carta della soggiacenza dell'acquifero superficiale
- Tav. 9 – Carta della base dell'acquifero superficiale
- Tav. 10 – Carta delle Aree di Ricarica e Zone di Riserva
- Tav. 11 – Fasce PAI
- Tav. 12 – Carta delle sostenibilità ambientali
- Tav. 13 – Carta delle sostenibilità urbanistico – territoriali
- Tav. 14 – Carta della Propensione all'attività estrattiva desunta dalle
sostenibilità Ambientali
- Tav. 15 – Carta della Propensione all'attività estrattiva desunta dalle
sostenibilità urbanistico – territoriali
- Tav. 16 – Carta della Propensione all'attività estrattiva e delimitazione bacini
estrattivi

2. Progetto Preliminare

- Relazione di Piano
- Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborati Cartografici:
 - Tav. 1 – Carta della Propensione all'attività estrattiva e bacini estrattivi
 - Tav. 2 – Stato di fatto dell'attività estrattiva provinciale e bacini estrattivi
 - Tav. 3 – Carta geologica
 - Tav. 4a, 4b, 4c – Sezione Litologiche
 - Tav. 5 – Carta del materiale ghiaioso-sabbioso potenzialmente estraibile
 - Tav. 6 – Idrogeologia e fontanili
 - Tav. 7 – Carta della soggiacenza dell'acquifero superficiale
 - Tav. 8 – Carta delle Isofreatiche
 - Tav. 9 – Carta della base dell'acquifero superficiale
 - Tav. 10 – Fasce PAI
 - Tav. 11 – Carta delle sostenibilità ambientali
 - Tav. 12 – Carta delle sostenibilità urbanistico – territoriali
 - Tav. 13 – Previsioni di Piano
 - Tav. 14 – Stralci Cartografici sui poli estrattivi ed aree facenti capo ai poli
estrattivi (contenuti in calce alla relazione di piano)

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 della LR 56/77, eventuali norme di salvaguardia, da assumersi in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale, potranno essere puntualmente individuate dal Consiglio Provinciale in sede di delibera di adozione del P.A.E.P.;
3. Di trasmettere copia degli elaborati di progetto del PAEP, elencati all'art. 1., alla Comunità Montana e a tutti i Comuni che, entro 60 giorni dalla ricezione, potranno esprimere il loro parere con delibera Consigliare, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della LR 56/77;
4. Di trasmettere copia degli elaborati di progetto del PAEP, elencati all'art. 1., alle altre Autorità di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, che, per le loro specifiche competenze ambientali e paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del Piano;
5. Di provvedere a dare notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi



dell'art. 7 della LR 56/77 e s.m.i., della redazione del Piano. Da tale data chiunque ha facoltà di prendere visione del Piano e di far pervenire, nei successivi 60 giorni, eventuali motivate osservazioni;

6. Di provvedere a dare notizia dell'avvenuto invio e deposito a mezzo stampa, con le modalità previste all'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, dando atto che dalla data di tale avviso decorrerà il termine di quarantacinque giorni previsto per le osservazioni alla Valutazione ambientale strategica dall'art. 10 comma 4 del medesimo Decreto;
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 8 comma 2 dello Statuto dell'Ente, prima dell'adozione del P.A.E.P. da parte del Consiglio Provinciale, il progetto verrà sottoposto all'esame della Conferenza Permanente Provincia-Comuni;
8. di dare incarico al 3° Settore Ambiente Ecologia Energia di svolgere tutta la procedura prevista dalla LR 56/77 e s.m.i. e dal D.Lgs. 152/2006 per l'iter di adozione ed approvazione;
9. Di dare atto che copia completa degli elaborati costituenti il progetto del P.A.E.P.- di cui al precedente punto 1. – è a disposizione presso il 3° Settore – Ambiente Ecologia Energia dove chiunque può prenderne visione ai sensi dell'art. 7 comma 2 della LR 56/77 e s.m.i e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006;
10. di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dal Segretario Generale.
11. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al 3° Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Risorse Idriche e Difesa del Suolo

Inoltre,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;
- in accoglimento della proposta suddetta;
- ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

A voti unanimi

DELIBERA

Delibera 2007/451 - pag. 6



Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Seguono n. 37 allegati



Sottoscritto all'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CLEMENTE MANTEGAZZA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
f.to SERGIO VEDOVATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo Provinciale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

NOVARA, lì 25/09/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Clemente Mantegazza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/10/2007 ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

NOVARA, lì 08/10/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Clemente Mantegazza

Per copia conforme

NOVARA, lì _____

Per l'esecuzione:
Risorse idriche



ALLEGATO II - DGR 19-8319 del 3/03/2008 la Giunta Regionale espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il PAEP

ALLEGATO II - DGR 19-8319 del 3/03/2008 la Giunta Regionale espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il PAEP

Verbale n. 206

Adunanza 3 marzo 2008

L'anno duemilaotto il giorno 3 del mese di marzo alle ore 15:30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Mercedes-BRESSO Presidente, Paolo PEVERARO Vicepresidente e degli Assessori Daniele Gaetano BORIOLI, Giovanni CARACCILO, Sergio CONTI, Nicola DE RUGGIERO, Giuliana MANICA, Teresa Angela MIGLIASSO, Giovanna PENTENERO, Bruna SIBILLE, Giacomino TARICCO, Eleonora ARTESIO, Andrea BAIRATI, Sergio DEORSOLA, Giovanni OLIVA, con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti la Presidente BRESSO e gli Assessori: ARTESIO, BAIRATI, DEORSOLA, OLIVA

(Omissis)

D.G.R. n. 19 - 8319

OGGETTO:

Procedura ex art. 12 d.lgs 152/06. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al Piano delle Attività Estrattive della provincia di Novara. Autorità competente per la VAS Regione Piemonte.

A relazione del Vicepresidente PEVERARO e degli Assessori CONTI, DE RUGGIERO:

Premesso che :

in data 7 febbraio 2006 con propria deliberazione n. 22-2118, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.10 del 9 marzo 2006, la Giunta regionale ha deciso di avviare una <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2006/10/siste/index.htm> sperimentazione per la valutazione ambientale del Piano delle attività estrattive provinciale (PAEP) della provincia di Novara;

in data 14 novembre 2006 è stato sottoscritto apposito Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la provincia di Novara e il Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino al fine di sperimentare modalità operative coerenti con i principi e gli obblighi di cui alla Direttiva 2001/42/CE (VAS) per l'applicazione dell'art. 20 della l.r. 40/1998 nell'ambito delle procedure di adozione ed approvazione del suddetto PAEP;

il 31 luglio 2007 è entrato in vigore il d.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", che stabilisce l'obbligo della valutazione ambientale per tutti i piani che possono avere significativi effetti sull'ambiente e definisce le procedure di VAS, individuando i soggetti da coinvolgere, le modalità ed i tempi della consultazione e della partecipazione del pubblico;

nell'ambito della sperimentazione si è dovuto necessariamente tener conto di quanto disposto dal citato d.lgs 152/2006, in particolare in relazione al previsto giudizio di compatibilità ambientale che deve essere espresso dall'autorità competente in materia di VAS prima ed ai fini dell'approvazione di un piano sottoposto a valutazione ambientale strategica;

la provincia di Novara, secondo quanto disposto dall'art. 7 della l.r. 56/1977 e s.m.i. e dagli artt. 30-31 della l.r.44/2000, ha predisposto ed adottato preliminarmente il Piano provinciale di Settore dell'Attività Estrattiva con deliberazione della Giunta provinciale n. 451 del 20 settembre 2007;

ai fini delle consultazioni delle autorità con competenze ambientali e del pubblico, previste dall'art. 10 del d.lgs 152/2006, la stessa provincia di Novara ha inviato copia del piano e del rapporto ambientale alle autorità individuate;

contestualmente la provincia ha messo a disposizione per la consultazione del pubblico la documentazione prodotta, dando notizia a mezzo stampa e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'avvenuto deposito e dei tempi e delle modalità della partecipazione;

i pareri e le osservazioni pervenuti sono stati trasmessi alla Regione Piemonte, autorità competente per la VAS, per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale prescritto dall'art. 12 del d.lgs 152/2006, che costituisce presupposto essenziale per la prosecuzione del procedimento di approvazione definitiva del piano;

le Direzioni regionali firmatarie del Protocollo d'intesa, con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Piemonte, hanno proceduto all'analisi e valutazione della relazione di piano e del rapporto ambientale allegato oltre che delle osservazioni pervenute;

considerato che dall'istruttoria è emerso che:

- il Piano, pur con le criticità evidenziate nell'Allegato al presente provvedimento, per le quali la provincia è tenuta ad adottare specifiche modificazioni ed integrazioni, attua le previsioni del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva e tiene conto delle esigenze di protezione della natura, della tutela dell'ambiente, di difesa delle bellezze naturali recependo gli indirizzi della pianificazione territoriale; il Piano approfondendo i contenuti del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva garantisce pertanto i livelli di produzione di materie prime richiesti dal mercato, per tutto il periodo oggetto di pianificazione e determina elementi atti a conciliare esigenze ambientali ed esigenze di ordine estrattivo.
- il Piano fa propri i compiti assegnati alla provincia in materia di pianificazione nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente e di difesa delle bellezze naturali e, recependo gli indirizzi della pianificazione sovraordinata, si pone obiettivi di tutela geomorfologica delle aree di naturalità corrispondenti alle aree boscate di pregio ed al piede del terrazzo fluviale del Ticino;
- il rapporto ambientale ha delineato e valutato le alternative indicando come alternativa considerata di minore impatto ambientale quella che, delineando i bacini estrattivi sulla base di elementi di sensibilità e criticità per l'ambiente, prevede il consolidamento dei poli estrattivi esistenti e lo sfruttamento prioritario delle potenzialità residue. Tale scelta di piano si configura come una tutela delle aree vincolate e privilegia le attività di cava in aree già modificate o compromesse, limitando l'utilizzo di suoli liberi. In tal senso il rapporto ambientale supporta la scelta di piano di definire un corretto e contenuto consumo di materie prime in relazione all'effettivo fabbisogno della sola provincia;

tenuto conto dell'analisi del piano, del rapporto ambientale, dei pareri pervenuti e di tutto quanto emerso dagli approfondimenti condotti e riportati nell'Allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante del provvedimento;

ritenuto che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni sopraesposte ed alle condizioni riportate nel citato Allegato;

visti i pareri delle autorità con competenza ambientale, le osservazioni dei comuni e del pubblico pervenuti;

vista la l.r. 56/1977 e s.m.i.;

vista la l.r. 69/1978 e s.m.i.;

vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

visto il d.lgs 152/2006 e s.m.i.;

considerato quanto esposto in premessa ed accolte le proposte dei relatori, la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge

d e l i b e r a

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla proposta di PAEP della provincia di Novara, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 451 del 20 settembre 2007, a condizione che nel corso dell'elaborazione definitiva del piano si adottino specifiche modificazioni ed integrazioni secondo le prescrizioni e gli indirizzi riportati nell'Allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante del provvedimento;
- di invitare la provincia di Novara a provvedere ai necessari approfondimenti, modifiche ed integrazioni prima di presentare il piano per l'approvazione ai sensi dell'art. 7 c. 2 della l.r. 56/1977.
- di stabilire che copia della presente deliberazione sarà inviata alla provincia di Novara, nonché depositata presso l'ufficio di deposito dell'autorità competente per la VAS situato presso il Settore Sistema Informativo Ambientale – Valutazione d'Impatto Ambientale, in via Principe Amedeo 17 – Torino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Paolo PEVERARO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 3 marzo 2008.

cr/ 

ALLEGATO

ESITI DELL'ISTRUTTORIA PER IL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PAEP
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

In linea generale si osserva che:

il Piano, pur con le criticità sotto evidenziate, attua le previsioni del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva e tiene in debito conto delle esigenze di protezione della natura, della tutela dell'ambiente, di difesa delle bellezze naturali e recepisce gli indirizzi della pianificazione territoriale; il Piano approfondendo i contenuti del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva garantisce pertanto i livelli di produzione di materie prime richiesti dal mercato, per tutto il periodo oggetto di pianificazione e determina elementi atti a conciliare esigenze ambientali ed esigenze di ordine estrattivo;

il PAEP fa propri i compiti assegnati alla provincia in materia di pianificazione nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente e di difesa delle bellezze naturali e, recependo gli indirizzi della pianificazione sovraordinata, si pone obiettivi di tutela geomorfologica delle aree di naturalità corrispondenti alle aree boscate di pregio ed al piede del terrazzo fluviale del Ticino.

In particolare si rileva che:

- nel rapporto ambientale la descrizione dei corpi idrici superficiali, naturali ed artificiali, così come per quelli sotterranei, è molto dettagliata. In particolare, il rapporto ambientale mette in evidenza l'interesse paesaggistico e documentario costituito dai canali artificiali, ricordando che il Canale Cavour è compreso nell'Elenco dei corsi d'acqua pubblici ed è quindi sottoposto a quanto prescritto nell'art. 20 N.T.A. del Piano Territoriale Regionale ed ai disposti di cui al d.lgs 42/2004 in merito alla fascia di rispetto di 150 metri, con indicazioni circa la necessità di prevedere interventi di rinaturalizzazione spondale nel caso di eventuali attività estrattive limitrofe o interferenti con il Canale stesso;
- un ulteriore elemento di rilievo indicato tra le "sensibilità ambientali" della provincia di Novara meritevoli di tutela è costituito dai fontanili che nel rapporto ambientale sono elencati per ambiti corrispondenti ai bacini estrattivi. Sia il Piano sia il rapporto ambientale, sottolineano il valore ambientale e paesaggistico rappresentato dai fontanili all'interno del territorio agricolo. Sono individuate tre aree ad elevata concentrazione di fontanili, ad alta vulnerabilità, meritevoli di interventi di riqualificazione e recupero anche in riferimento alla Direttiva Comunitaria 92/43 relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali".

Sono, tuttavia, emersi alcuni problemi ambientali indotti o non risolti dal piano ovvero legati a incongruenze presenti negli elaborati tecnici, che di seguito vengono esplicitati.

In linea generale si osserva che nel rapporto ambientale sono state riproposte le analisi già formulate per il Quadro Conoscitivo inserito nel PAEP e quelle già presenti nel Piano territoriale provinciale non approfondendo le criticità esistenti sul territorio e il paesaggio, dovute all'attività estrattiva, risultando nel complesso carente la caratterizzazione dello stato attuale a cui fare riferimento per individuare l'entità delle trasformazioni determinate dal Piano.

Oltre a fornire informazioni relative alle caratteristiche delle aree di influenza del Piano, le valutazioni presentate, infatti, avrebbero dovuto, cioè, evidenziare le sensibilità e le criticità ambientali e valutare sulla base dell'analisi dello stato attuale le eventuali modificazioni prodotte, le conseguenze e gli impatti derivanti dalle attività estrattive al contesto territoriale e paesaggistico interferito.

Dall'analisi delle Norme di Piano, della cartografia e del rapporto ambientale emergono incongruenze circa la definizione e delimitazione di aree idonee e non idonee all'attività estrattiva.

BZ

1

Nelle Norme di attuazione, all'art. 2, si definiscono i bacini estrattivi come "porzioni del territorio provinciale in cui è ammessa l'attività estrattiva" e al comma 1 dell'art. 6 viene ribadito che l'attività estrattiva è ammessa unicamente all'interno dei bacini estrattivi delimitati dalle tavole di Piano. Ciò comporta, dunque, che al di fuori dei bacini non è ammessa attività estrattiva. Detti bacini estrattivi, Sesia - Agogna - Ticino, sono stati delimitati sulla base delle sensibilità ambientali e territoriali riscontrate sul territorio provinciale, individuando:

- le aree non idonee,
- le aree in cui all'attività estrattiva è ammessa a particolari condizioni,
- le aree potenzialmente idonee.

Tuttavia, dalla Tavola 1 - Delimitazione dei bacini estrattivi del PAEP, in cui sono rappresentate le sopraddette aree, emerge che al di fuori dei bacini, dove non dovrebbe essere ammesso estrarre, vi sono alcune aree potenzialmente idonee con prescrizioni. Inoltre, sempre nelle Tavole di Piano, si riscontra la presenza di altre aree in cui vi è o può essere svolta attività estrattiva, (in quanto sono definite come cave attive o come aree estrattive proposte dai Comuni o ancora come azzonamenti previsti nei PRGC approvati), anch'esse al di fuori dei limiti dei bacini definiti dal Piano (vedi Momo, Romagnano, Recetto e S. Nazario).

Questa anomalia emerge unicamente dalla cartografia e non ne viene data spiegazione nel rapporto ambientale e nei documenti di Piano.

Tale incongruenza rappresenta una forte criticità per l'attuazione del piano e, pertanto, occorre chiarire:

- come al di fuori dei bacini possano sussistere aree potenzialmente idonee con prescrizioni;
- come al di fuori dei bacini possano risultare attività in atto o aree estrattive proposte dai Comuni.

Allo stato attuale, da quanto emerge dall'analisi del Piano, essendo i bacini individuati tenendo conto delle sensibilità territoriali ed ambientali, si deduce che molte delle cave attive o previste negli strumenti urbanistici comunali sono situate in aree nelle quali il Piano ha dichiarato la non compatibilità.

All'articolo 19 delle Norme di Piano si legge che "lo scavo in falda è ammesso unicamente nei poli estrattivi nel caso in cui il giacimento abbia caratteristiche di pregio" ma, contraddittoriamente, nel successivo art. 20, dove sono dettate profondità massime per gli scavi sotto falda, si prescrive un limite massimo pari a 10 metri per il bacino dell'Agogna. È da precisare che per il bacino dell'Agogna, la falda è molto superficiale (soggiacenza inferiore ai 3 m) e per esso già il Documento regionale di Programmazione dell'Attività Estrattiva rileva che l'intera produzione è utilizzata per la realizzazione di riempimenti. Da quanto sopra nel bacino dell'Agogna non dovrebbero essere ammessi interventi estrattivi sottofalda.

Relativamente alle dinamiche insediative, il rapporto ambientale al punto 2.2.1 riprende ed elenca alcuni fattori di rilievo già presenti nel Piano territoriale provinciale, senza, tuttavia, approfondire adeguatamente le eventuali criticità derivanti dalla sovrapposizione di problematiche insediative e previsioni del PAEP.

Inoltre, dall'analisi delle dinamiche di sviluppo emergono alcuni elementi peculiari del contesto provinciale rispetto ai quali il rapporto ambientale non fornisce indicazioni specifiche circa le possibili ricadute e implicazioni determinate da attività estrattive.

Sempre riguardo alle dinamiche insediative il rapporto ambientale mette in evidenza alcune aree omogenee che trovano una sostanziale corrispondenza con i bacini estrattivi proposti. L'analisi riprende gli studi del PTP e descrive le caratteristiche che costituiscono le diverse aree indicate come Ovest Ticino, Agogna ed Est Sesia ed indica sinteticamente gli elementi di rilievo ambientale e paesaggistico, nonché le criticità accertate. Dopodiché le valutazioni effettuate nel rapporto ambientale, in considerazione delle attività estrattive, portano sommariamente ad individuare "centri di richiesta di inerti" in corrispondenza delle aree provinciali a maggiore sviluppo insediativo e infrastrutturale.



PRZ 4 2

Allo stesso modo, in relazione al sistema insediativo storico urbano e rurale ed al paesaggio agrario, sono evidenziate alcune specificità dei territori inseriti nei bacini, senza, tuttavia, effettuare, fin da subito, adeguate valutazioni degli effetti determinati dalle previsioni del PAEP su tali ambiti.

Riguardo alla viabilità, l'aspetto risulta parzialmente trattato: in merito alle infrastrutture per la mobilità nel rapporto ambientale si segnalano situazioni critiche, un sovraccarico di mezzi e problemi negli attraversamenti di alcuni centri abitati; non viene, però, definito se i medesimi centri siano influenzati dal passaggio dei mezzi provenienti da cave o impianti di lavorazione/trasformazione, quale sia il contributo di tali attività e come il piano intenda intervenire nel risolverle.

Riguardo alla componente suolo ed alle possibili interazioni tra le azioni del Piano e questa componente, si ritiene debba essere privilegiata la localizzazione delle attività di cava in aree già modificate o compromesse, limitando l'utilizzo di suoli liberi a destinazione agricola, in particolare in riferimento alle aree periurbane, per le quali si rileva la necessità di prevedere soluzioni che consentano di contenere la progressiva frammentazione del territorio rurale posto in adiacenza ai nuclei urbani e la modifica del paesaggio agrario nel suo insieme. In particolare dovranno essere valutati gli effetti prodotti dalle infrastrutture lineari di servizio alle attività estrattive, rispetto ai caratteri ambientali e paesaggistici propri del territorio interessato dalle ipotesi di intervento, oltre a valutare le possibili compromissioni determinate dagli interventi sulle aree boscate e sulle aree naturali con rischi di frammentazione delle stesse e di interruzione dei corridoi ecologici. In riferimento a tali aspetti il rapporto ambientale riprende le indicazioni contenute nel Progetto di Rete Ecologica della provincia di Novara volte alla riqualificazione e valorizzazione delle aree naturali ed al contenimento dei relativi impatti sulla biodiversità.


Riguardo alla classificazione delle capacità d'uso dei suoli, il rapporto ambientale riconosce ai territori inseriti nei bacini estrattivi caratteristiche agronomiche di pregio con capacità d'uso ricadenti generalmente in classe I e II. Il rapporto ambientale non evidenzia in che modo il potenziamento delle attività estrattive previsto dal PAEP, conseguente sia alle attività stesse, sia all'eventuale necessità di realizzare nuove strutture e infrastrutture di servizio degli impianti, incida in termini di nuovo consumo di suolo, soprattutto in relazione alla presunta "quota volumetrica libera" corrispondente al volume disponibile in ogni Bacino estrattivo, al di fuori dei Poli, in "aree potenzialmente idonee".

Riguardo agli aspetti paesaggistici il rapporto ambientale ripropone, secondo una divisione per bacini estrattivi, le analisi del PTP, articolate per ambiti paesaggistici, ma queste non esaminano adeguatamente il possibile impatto determinato dall'attività estrattiva sulle situazioni di criticità già accertate, sia in riferimento agli insediamenti storici urbani e rurali, sia al paesaggio nel suo complesso.

In riferimento al Piano territoriale regionale Ovest Ticino sia la relazione di piano che il rapporto ambientale illustrano brevemente le indicazioni contenute nel PTR Ovest Ticino circa la necessità di un piano di settore finalizzato a contenere l'impatto territoriale, ambientale e paesaggistico determinato dalle attività estrattive e circa il divieto di apertura di nuove attività di cava in assenza di tale strumento di pianificazione. Relativamente a detto divieto, con riferimento agli articoli specifici del PTR Ovest Ticino, nel rapporto ambientale sono riportati gli ambiti nei quali è vietata l'apertura di nuove attività estrattive, anche sotto forma di miglioramenti fondiari. A tal proposito, il comune di Galliate fa presente che il PTR Ovest Ticino ha posto il divieto di modificazione o alterazione della morfologia delle fasce pre-parco del Ticino ubicate nel suo territorio mentre il PAEP prevede nelle stesse aree possibilità di escavazione a determinate condizioni.

Manca un'evidenziazione degli obiettivi individuati nel PAEP rispondenti a quelli del PTR, se si esclude un'affermazione di coerenza degli obiettivi di carattere ambientale con un non specificato obiettivo assunto dal PTR Ovest Ticino in materia di attività estrattiva. Di conseguenza non sono riconoscibili le azioni corrispondenti proposte dal Piano e gli effetti prodotti dalle stesse sulle componenti ambientali e paesaggistiche.

In riferimento alla Rete Ecologica il rapporto ambientale stralcia dai bacini estrattivi le fasce della Rete ecologica costituita dal sistema delle aree protette e dalle fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Tuttavia, le valutazioni sintetiche proposte a riguardo, per ognuno dei tre bacini estrattivi,



analizzano le conseguenze derivanti ai corridoi ecologici esistenti, limitrofi alle attività estrattive o interrotti dalle stesse, e non formulano indirizzi e prescrizioni puntuali se non mediante indicazioni relative alla rete ecologica *quale elemento da tenere in considerazione nella predisposizione dei progetti di recupero ambientale del Piano delle attività estrattive*. In merito si segnala che il riferimento deve essere fatto all'intero progetto di coltivazione mineraria e di recupero/riqualificazione ambientale.

Relativamente ai fontanili, non viene indicato quali siano le precauzioni previste per evitare che le attività estrattive abbiano delle influenze su di essi e come il piano intenda tutelarli; non si ritiene sufficiente per la loro tutela delimitare i bacini estrattivi tenendo al di fuori solo le teste dei fontanili poiché questi sono alimentati da falde i cui "confini" non coincidono con quelli definiti dai bacini estrattivi.

Aspetti riguardanti il Monitoraggio

Nei documenti esaminati si manifesta l'intenzione di effettuare un monitoraggio degli effetti ambientali del piano e un monitoraggio dell'efficacia del piano:

- il monitoraggio degli effetti ambientali dovrebbe permettere di verificare se gli effetti prodotti siano paragonabili a quelli stimati, tuttavia come è già stato evidenziato non è stata fatta alcuna stima degli effetti e pertanto, in mancanza di detta stima, non sarà possibile condurre valutazioni in merito ai risultati.
- il monitoraggio dell'efficacia del piano dovrebbe consentire di verificare il raggiungimento degli obiettivi, che non sono stati quantificati e occorre pertanto definire i dati di base relativamente agli indicatori individuati e quantificare gli obiettivi.

Si ritiene che il monitoraggio degli effetti del piano debba essere realizzato utilizzando indicatori specifici e sensibili alle azioni del piano, tenendo ferma la necessità del monitoraggio degli effetti delle attività estrattive, richiesto per le singole attività, da definire seguendo le indicazioni del piano e secondo i suoi criteri.

Infatti gli indicatori degli effetti e di efficacia di piano individuati non sempre sono rilevanti per seguire gli effetti e le azioni di piano. In merito, ad esempio, alla qualità delle acque sotterranee, delle acque superficiali ed al paesaggio, gli indicatori individuati sono riconducibili ad impatti di singole attività o di più attività limitrofe, non sono indicatori significativi degli effetti ambientali delle azioni di piano o dell'efficacia del piano.

In relazione alle componenti Aria e Inquinamento acustico, gli effetti che si intendono monitorare si registrano a livello locale come impatti delle singole attività o delle attività di un Polo ma non sono effetti delle scelte di piano.

Nel piano di monitoraggio definitivo dovranno quindi trovare posto solo indicatori facilmente misurabili, possibilmente già in possesso delle varie amministrazioni pubbliche coinvolte; aggiornabili periodicamente, con una frequenza adatta ad evidenziare dei cambiamenti nella quantità misurata che siano coerenti con quanto si vuole misurare (effetti ambientali e obiettivi del piano) e che misurino effettivamente quanto si vuole monitorare.

Nello stesso documento, affinché il monitoraggio possa espletare le funzioni di controllo sul raggiungimento degli obiettivi, sia di piano che ambientali, dovranno essere esplicitati i valori a cui gli indicatori dovranno tendere o a cui far riferimento, in modo da poter dare un giudizio quantitativo sull'andamento del piano. Tali valori possono essere dati a priori in conseguenza di specifici obiettivi individuati (es. distanza media tra cave e impianto di trattamento inferiore ai 20 Km).

A livello generale, si può osservare che gli indicatori devono essere espressi in forma numerica, in modo da poter valutare una tendenza nei vari aggiornamenti, per cui tutti quelli ora declinati con SÌ/NO dovrebbero essere modificati inserendo la misurazione dell'azione (es.: Ob. 1b3 "Sfruttare aree in prossimità di impianti di trattamento" - Indicatore "Presenza di impianto di trattamento entro i 20 km" può essere cambiato in "Distanza media dagli impianti di trattamento in Km" oppure "n° cave con impianto entro i 20 km/n° cave totale")

VBZ
4



In merito ai pareri e alle osservazioni pervenuti dai comuni le problematiche maggiormente sentite risultano essere quelle relative ai seguenti temi:

- relativamente alla richiesta di stabilire il tetto massimo di escavazione della quota vincolata per ogni singolo comune, avanzata da molti comuni, si ritiene che la previsione di un tetto massimo introdurrebbe un'eccessiva rigidità, impedendo ai livelli superiori di pianificazione la distribuzione ottimale sul territorio delle attività estrattive. Ciò anche in relazione alle oggi imprevedibili dinamiche del mercato nonché al riesame futuro delle criticità territoriali ed ambientali;
- relativamente alla quota volumetrica libera, il Piano ed il rapporto ambientale risultano troppo vaghi circa l'utilizzo della stessa il che potrebbe confliggere con le destinazioni degli strumenti urbanistici comunali;
- in merito si ritiene che la "quota libera" prevista dal PAEP non potrà che essere, per scelta di piano, utilizzata in aree con diversa destinazione urbanistica, che dovrà essere adeguata a seguito di autorizzazioni ai sensi della l.r.69/78 e s.m.i.;
- relativamente alla richiesta di poter effettuare operazioni estrattive sui terrazzi fluviali, pur comprendendo la logica che è alla base di tale richiesta, relativa alle maggiori opportunità di recupero delle aree di scavo, si condivide, tuttavia, la scelta della provincia che ha recepito quanto prescritto dal Piano territoriale di coordinamento provinciale in merito alla conservazione delle caratteristiche geomorfologiche e paesistiche dei terrazzi.

Prescrizioni

In relazione agli elementi critici sopradescritti si formulano le seguenti prescrizioni:

- riguardo alle "aree potenzialmente idonee" esterne ai confini dei bacini si richiedono chiarimenti e specificazioni da inserire nella relazione di Piano, per determinare se si tratta di attività esistenti consolidate e in fase di conclusione, ovvero, di aree inserite in previsioni di P.R.G.C. etc.;
- per le cave attive esterne ai confini dei bacini estrattivi individuati dal PAEP si richiedono specificazioni a riguardo e l'inserimento di puntuali indicazioni normative che ne giustifichino l'esistenza;
- per il bacino dell'Agogna devono essere rispettati gli indirizzi definiti dal DPAE e le previsioni dello stesso PAEP; pertanto va rivisto l'art. 20;
- relativamente a quanto regolamentato dal PTR Ovest Ticino riguardo al divieto di modificazione o alterazione della morfologia delle fasce pre-parco del Ticino, si ritiene necessario che la provincia verifichi la conformità del PAEP al PTR Ovest Ticino;
- l'art. 8 delle Norme deve essere rivisto in quanto le società esercenti attività estrattive non recuperate, se sono state autorizzate ai sensi della l.r. 69/1978, hanno l'obbligo di attuare le opere di recupero previste in progetto e prescritte in sede autorizzativa. In merito le amministrazioni comunali, attraverso l'attivazione della procedura dell'escussione delle garanzie presentate sono tenute a far attuare le opere di recupero e riqualificazione prescritte. In ogni caso ipotesi di prosecuzione od opportunità di ripresa devono essere valutate anche in relazione all'ottemperanza alle prescrizioni definite in sede di autorizzazione. Come previsto all'art. 5 i progetti che interessano cave non recuperate potranno essere privilegiati. I commi 3 e 4 del medesimo articolo non sono pertinenti in quanto il piano non può definire aspetti privatistici;
- riguardo al tema del recupero degli ambiti interessati da attività estrattive si prende atto di quanto inserito nelle Norme Tecniche di Attuazione sulle finalità del progetto di recupero ed in merito alla documentazione di progetto indicata in sintesi. Si sottolinea l'importanza di prevedere interventi complessivi di riqualificazione degli ambiti interessati dalle attività estrattive, articolati per più siti di cava e finalizzati anche ad ipotesi di riutilizzo del territorio attraverso interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale. Il recupero deve essere contenuto in un progetto complessivo che tenga in adeguata considerazione tutte le caratteristiche territoriali, ambientali e sociali dell'intera area e che si configuri come un progetto generale di governo del territorio, nel cui ambito siano inquadrati le attività di escavazione e le attività di recupero, di mitigazione e di integrazione paesaggistica delle attività estrattive e

IR 4



le azioni di compensazione individuate a fronte degli impatti determinati dagli interventi previsti dal PAEP;

- con riferimento all'utilizzo di inerti di recupero che rappresenta uno degli obiettivi del Piano, si richiede di esplicitare maggiormente le azioni o le politiche provinciali in grado di consentire un effettivo incremento di questo riutilizzo;
- è necessario che il piano preveda misure da adottare in merito al monitoraggio, pertanto deve essere inserito nel rapporto ambientale un programma per il monitoraggio seguendo gli indirizzi di seguito forniti;
- se pure non è prevista l'attività estrattiva nei siti Rete Natura 2000 occorre, tuttavia, integrare il rapporto ambientale con alcune considerazioni rispetto alla possibile incidenza indiretta, pertanto deve essere redatta una relazione per la valutazione d'incidenza seguendo gli indirizzi di seguito forniti.

Adeguamenti tecnici degli elaborati

In merito alla cartografia allegata al PAEP ed al rapporto ambientale, in linea generale, si rileva l'esigenza di prevedere aggregazioni per tematiche per consentire una lettura complessiva o per gruppi di temi delle previsioni del piano e degli effetti eventuali prodotti.

Essendo la cartografia ad una scala di osservazione idonea alla formulazione di valutazioni generali, ciò non consente valutazioni puntuali in relazione alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e di pericolosità geomorfologica alla scala degli ambiti di futuro intervento.

Per tal motivo, si fa presente che i comuni di Cameri, Casalbeltrame, Cerano, Galliate, Ghemme, Landiona, Mandello Vitta, Marano Ticino, Momo, Pombia, hanno portato a termine la verifica di compatibilità prevista dal PAI e la successiva informatizzazione del quadro del dissesto presso l'Autorità di Bacino del fiume Po, in aggiornamento al Piano stesso. I dati contenuti negli elaborati geologici di analisi e sintesi redatti a supporto di tali Piani Regolatori potranno costituire un primo valido supporto per la caratterizzazione geologica e la definizione del quadro della pericolosità relativa agli ambiti di interesse.

Relativamente alla viabilità, occorre produrre una tavola della viabilità che evidenzi i collegamenti fra luoghi di estrazione e quelli di lavorazione.

Indirizzi per il Monitoraggio

Per il monitoraggio degli effetti ambientali del piano si forniscono i seguenti indirizzi:

- va definito l'utilizzo prioritario della Banca Dati delle Attività Estrattive (BDAE) attiva sulla Rete RUPAR e condivisa con l'Amministrazione regionale e le province del Piemonte, quale base dati per il monitoraggio degli effetti ambientali del piano;
- per quanto riguarda le componenti aria, rumore e acque sotterranee, il rapporto ambientale può essere la sede in cui si delineano i piani di monitoraggio a livello di bacino estrattivo per queste componenti (identificando punti di monitoraggio e parametri di controllo), in modo che nelle successive singole autorizzazioni si tenga conto dei piani già impostati e dei relativi risultati, per migliorare o incrementare la rete di monitoraggio esistente;
- i punti di monitoraggio, soprattutto per le matrici aria e rumore, devono essere messi in corrispondenza di recettori sensibili, in quanto l'interesse, in questo caso, è quello di sapere come variano le pressioni sui recettori, ovvero quali siano le concentrazioni di polveri e/o il livello di emissioni acustiche nei pressi delle abitazioni adiacenti a cave o strade percorse da mezzi di cantiere.

Per quanto riguarda le acque sotterranee il parametro fondamentale da monitorare all'interno di questo piano è sicuramente il livello di falda, mentre per quanto riguarda la componente aria i parametri possono limitarsi alle polveri totali e al PM10;

- effettuare il monitoraggio dell'IBE dei fontanili e dell'IFF alla scala di piano, non sembra la soluzione più appropriata, in quanto i risultati sarebbero difficilmente correlabili con le azioni di




piano. In alternativa, può essere molto più efficace un indicatore che valuti il numero (o l'estensione) dei fontanili interferiti, sia direttamente dagli scavi che indirettamente da scavi in falda eseguiti in un intorno tale per cui non si possa escludere un'interferenza;

- per quanto riguarda il paesaggio un indicatore utile potrebbe essere la determinazione della superficie recuperata di cave storiche abbandonate e non recuperate rispetto alla superficie totale del bacino estrattivo;
- relativamente al consumo di suolo si ribadisce che occorre definire preventivamente la *baseline* ed, in particolare, occorre definire qual è l'attuale consumo operato dalle attività estrattive, differenziando in superficie di cave attive, di cave recuperate, di cave non recuperate, stabilendo un *target* di consumo, (per esempio utilizzando il principio "né un metro di più né un metro di meno" criterio che porterebbe a definire come *target* che le aree delle nuove superfici scavate devono essere equivalenti a quelle recuperate, mantenendo l'attuale consumo di suolo inalterato se questo è stato ritenuto sostenibile);
- si sottolinea che, per quanto riguarda il calcolo degli indicatori, la grandezza rispetto a cui si rapportano dovrebbe essere sempre costante, in modo da poter fare confronti nei successivi aggiornamenti (ad es. superficie del bacino estrattivo, sup. del polo estrattivo, sup. comunale);
- la viabilità può risultare più o meno un fattore impattato dalle scelte di piano e critico; occorre definire la viabilità interessata ed individuare viabilità alternative: questi sono i parametri da definire come base e da monitorare nel tempo;
- considerato che sono stati individuati elementi di preferenza per l'attribuzione delle autorizzazioni, tenendo in considerazione aspetti ambientali, ad esempio la vicinanza degli impianti di lavorazione (entro 10 Km, nelle Norme di Attuazione, 20 km invece nella definizione degli indicatori di efficacia del piano), si potrebbe verificare quanto questi elementi influiranno sulle scelte e quanto del materiale estratto viene trattato in tali impianti rispetto al totale;
- considerato che si indica un quantitativo di materiali di riempimento costituiti da inerti da demolizione recuperati, (questa è una scelta di piano importante che ha portato rispetto alla prima versione del piano ad una diminuzione dei quantitativi estraibili), occorre verificare se tale quantitativo viene rispettato tramite il monitoraggio dei quantitativi utilizzati;
- in merito agli indicatori per la perdita di biodiversità, impatti sulla naturalità e sulla rete ecologica occorre innanzitutto definire qual è l'attuale stato di tali risorse, poi nel corso del monitoraggio si individueranno quali attività estrattive, in atto, hanno influenze sulle risorse medesime. Utilizzando le superfici delle attività estrattive in atto, se ne può quantificare gli impatti sulle risorse. In questo modo si può individuare il *target* relativo alla realizzazione di fasce arboreo-arbustive che si ritiene adeguato al fine di compensare le perdite eventualmente causate dalle attività estrattive previste dal piano;
- relativamente agli effetti del piano in relazione alle specie oggetto di tutela, in particolare all'avifauna, non si ritiene sufficiente l'indicatore "superficie di aree verdi disboscata/anno": è necessario implementare gli indicatori, individuandone di specifici.

Indirizzi per la Valutazione d'Incidenza

Per i poli estrattivi già esistenti è necessario fare un'analisi dei fattori di pressione esercitati sui siti, in particolare per quanto riguarda l'impatto acustico legato alla presenza di avifauna, nidificante o di passo, sulla eventuale sottrazione di habitat naturali e seminaturali e sulla viabilità di cantiere.

Considerato che i siti Natura 2000 ricadenti nel territorio provinciale, o almeno nella sua parte meridionale, presentano inevitabilmente caratteristiche di habitat e di biocenosi del tipo "zona umida", per le quali cioè la presenza e la regolare disponibilità della componente idrica risultano essenziali ai fini dell'esistenza delle specie caratteristiche e dell'integrità dell'ecosistema, va posta particolare attenzione ai possibili effetti alterativi sul regime idrico che le attività estrattive in falda possono causare, quand'anche esercitate al di fuori della perimetrazione di un sito Natura 2000.



andando, per esempio, ad influenzare le aree di ricarica da cui dipende il regime idrico di un sito Natura 2000.

A tale proposito, giova forse ricordare che il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte ha individuato su tutto il territorio regionale le "Aree idrogeologicamente separate", intese come porzioni di territorio cui soggiace una falda freatica a flusso omogeneo.

Occorre quindi valutare, partendo da tali suddivisioni territoriali, le possibili interferenze delle attività estrattive sotto-falda sulla falda stessa, in funzione della distanza e del posizionamento reciproco fra i siti Natura 2000 presenti nel territorio provinciale ed i previsti poli estrattivi, nonché della dimensione e della capacità estrattiva dei poli medesimi.

Ciò tenendo presente che quell'integrità dei siti che la direttiva 92/43/CEE ed il dpr 357/97 prescrivono di mantenere può essere pregiudicata da alterazioni del regime idrico in entrambi i sensi, ovvero sia da una carenza che da una sovrabbondanza d'acqua, in quanto entrambe queste condizioni possono superare i limiti di adattamento che le specie (in prima istanza quelle vegetali, in seconda, e consequenzialmente, anche quelle animali) caratteristiche del sito o dei siti hanno sviluppato nel corso dell'evoluzione dell'ecosistema di cui sono parte.

Analogo approfondimento occorrerà poi effettuare, in sede di VIA, soprattutto per le cave di cui verrà richiesta l'apertura al di fuori dei poli estrattivi individuati, e che potrebbero quindi essere ubicate in un ambito territoriale assai più vasto che non quello delimitato nei poli.

Il piano può prevedere anche le condizioni di inclusione o esclusione di attività estrattive dalle procedure di valutazione di incidenza dei progetti e prevedere conseguentemente prescrizioni per la compatibilità degli interventi sugli obiettivi di conservazione.

Nella relazione dovrà inoltre essere sviluppato il tema del monitoraggio, in relazione agli effetti e all'efficacia del Piano. Infatti non si ritiene sufficiente l'indicatore "superficie di aree verdi disboscata anno": è necessario implementare gli indicatori degli effetti ambientali in relazione alle specie oggetto di tutela, in particolare all'avifauna.

Ulteriori indicazioni per la redazione del progetto definitivo di piano

Direzione Attività Produttive

Preliminarmente si segnala che le caratteristiche del Piano in oggetto paiono in contrasto con l'art. 30 della l.r. 44/2000, articolo che ha sostituito l'art. 2 della l.r. 69/1978. Infatti il modello di pianificazione estrattiva stabilito dalla provincia di Novara con il Piano in oggetto, va a definire in modo puntuale e cogente le aree estrattive e prevede notevoli azionamenti territoriali che limitano fortemente le possibilità localizzative il che potrebbe contrastare con le linee definite dal DPAE 1° stralcio ed in particolare con l'art. 5 delle Norme di indirizzo del DPAE citato. Occorre, dunque, che le scelte pianificatorie siano maggiormente motivate per non risultare incoerenti con il DPAE.

Si ritiene opportuno sottolineare la necessità che il Piano sia integrato con una norma di indirizzo provinciale per le cave di competenza istruttoria regionale finalizzate al reperimento dei materiali per la realizzazione di opere pubbliche oggetto di accordo Stato-Regione e più in generale un indirizzo in merito alle cave di prestito per la realizzazione di opere pubbliche.

Si ritiene che l'articolo 5, che definisce indirizzi di preferenza in sede di istruttoria provinciale per le istanze presentate, debba essere rivisto al fine di definire criteri meno discrezionali, il più possibile oggettivi e che non introducano aspetti di priorità non regolamentati;

In relazione ai disposti dell'art. 6 si segnala l'estrema discrezionalità derivante dall'applicazione del comma 1 in cui sono previste aree in cui l'attività estrattiva "...è ammessa a particolari condizioni circa i recuperi ambientali finali oppure subordinando i progetti..." mentre il comma 2 definisce che l'attività estrattiva finalizzata alla produzione di inerti sia ammessa "unicamente all'interno dei basini così delimitati." La distinzione è priva di fondamento in quanto tutte le attività estrattive sono finalizzate alla produzione di materie prime.



Relativamente alle Norme contenute nel titolo II si fa presente che l'articolato contiene numerose imprecisioni, il medesimo deve essere rivisto e semplificato.

Relativamente alle prescrizioni contenute nell'art. 24 "Distanze" e in alcuni articoli che seguono si fa presente che il PAEP non ha competenza in merito e pertanto tali articoli devono essere stralciati.

Senza entrare nel merito del contenuto dei singoli articoli compresi nelle restanti parti del Titolo II e dei Titoli III e IV si ritiene opportuno semplificare la normativa rinviando quando possibile alle Norme di Indirizzo del DPAE I stralcio (vedi ad esempio l'art. 15 che è già contenuto nel DPAE), prestando maggiore attenzione e cautela nell'inserire specifiche tecniche e prescrizioni non generalizzabili o prescrizioni in cui il PAEP non abbia competenza. A titolo meramente esemplificativo si osserva che l'art. 41 impone impropriamente la tipologia dei materiali da utilizzare per il rimodellamento morfologico.

Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia

In merito alla verifica di coerenza, riguardo ai riferimenti alla pianificazione regionale si suggerisce l'opportunità di valutare gli interventi del PAEP, oltre che in relazione alla strumentazione vigente, anche alla luce degli indirizzi stabiliti dalla delibera programmatica del nuovo Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale, entrambi attualmente in fase di redazione nonché delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione e pianificazione regionale di settore.


La definizione degli obiettivi specifici, in riferimento alle singole componenti ambientali, dovrà essere determinata sulla base delle analisi che verranno effettuate su ogni specifico ambito territoriale interessato, in relazione alle previsioni di sviluppo contenute nella pianificazione sovraordinata vigente, al fine di individuare criteri, per la realizzazione degli interventi, coerenti con gli obiettivi individuati di tutela e protezione ambientale e territoriale.

Il monitoraggio va inteso come il momento di verifica dell'efficacia del processo stesso e consente di individuare eventuali criticità al fine di intervenire per correggere il Piano stesso. Una verifica intermedia potrà consentire di utilizzare i risultati del monitoraggio già effettuato per permettere correzioni e aggiustamenti alle scelte proposte. Inoltre gli stessi risultati del monitoraggio potranno consentire la definizione di ulteriori indicatori specifici, di maggior dettaglio, da affiancare a quelli già individuati, per una maggiore specificazione delle valutazioni e la possibilità di orientare nuovamente il processo di pianificazione, sia riguardo agli scenari di riferimento ed alle priorità di intervento, sia riguardo alla definizione di criteri da applicare alle scelte localizzative.

Riguardo ai beni paesaggistici vincolati ex l.r. 20/89 e d.lgs. 42/2004, si prende atto di quanto inserito al punto 2.6.3.1 del rapporto ambientale in riferimento alle "categorie di beni" sottoposte a vincolo di tutela ai sensi dell'art. 142 del d.lgs 42/2004, segnalando comunque alcune imprecisioni riscontrate nel rapporto ambientale e nel PAEP circa l'esatta citazione della normativa di riferimento, da ricondurre unicamente al d.lgs 42/2004 e s.m.i. e alla l.r. 20/89.

Riguardo alle aree boscate si ricorda che a fronte degli interventi di taglio alberi dovranno essere previste operazioni di compensazione in coerenza con le indicazioni del d.lgs n. 227 del 18.05.2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Nelle Norme tecniche di Attuazione dovranno essere inserite indicazioni puntuali in merito alle procedure relative all'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs 42/2004 e della l.r. 20/1989 ed anche in riferimento al d.p.c.m. 12.12.2005 relativo alla predisposizione della relazione paesaggistica; a tal proposito si rileva che quanto attualmente proposto presenta imprecisioni circa le citazioni della normativa di tutela paesaggistica, da rivedere in sede di progetto definitivo di piano.



Direzione Ambiente

Relativamente ai siti della rete Natura 2000 sul territorio provinciale che il Piano descrive e analizza, si evidenzia la necessità di aggiornare i contenuti rispetto agli ultimi provvedimenti regionali di individuazione ed adeguamento della Rete Natura 2000.

Per quanto riguarda le ZPS si tengano presente le deliberazioni di giunta regionale n. 76-2950 del 22 maggio 2006 e n. 3-5405 del 28 febbraio 2007, in particolare riferimento all'individuazione della ZPS "Garzaie del novarese".

Per quanto riguarda i SIC occorre far riferimento alla deliberazione di giunta regionale n. 17-6942 del 24 settembre 2007 che, nel caso specifico, provvede all'eliminazione del SIC "Garzaia di San Bernardino" poiché incorporato nella ZPS "Garzaie del novarese", analogamente non esiste più il SIR Garzaia di Casaleggio poiché ricompreso nella stessa delimitazione. Pertanto, l'elenco delle aree di rilevante valore naturalistico nel capitolo 4.6 "Scelta di Piano" è da modificare.

Si ricorda che i siti sono tutti SIC e non ci sono più pSIC, in particolare per la provincia di Novara sono i siti della Regione biogeografica continentale (provvedimento di approvazione dei SIC della regione biogeografia continentale: decreto MATTM 25 marzo 2005).

Per quanto riguarda l'adeguamento alla normativa nazionale in materia di RN2000 è necessario fare riferimento al nuovo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)". Il Decreto contiene infatti i disposti riguardanti l'attività estrattiva nelle ZPS, dai quali discendono necessariamente le previsioni del Piano per le attività estrattive.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'B. G.'.

ALLEGATO III – Deliberazione della Giunta provinciale n. 532 del 10 dicembre 2008 approvazione del "Quaderno delle controdeduzioni alle osservazioni al PAEP"

ALLEGATO III – Deliberazione della Giunta provinciale n. 532 del 10 dicembre 2008 approvazione del "Quaderno delle controdeduzioni alle osservazioni al PAEP"



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione N. 532/2008
Proposta Rifiuti, VIA, SIRA/135

Relatore: ASSESSORE FRANCO ENRICO PARACCHINI

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI FORMULATE ALLE
OSSERVAZIONI DEI PARERI AL PAEP - PIANO DELLE ATTIVITA'
ESTRATTIVE PROVINCIALE.

L'anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di Dicembre in Novara e nel Palazzo della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale.

Presidente: SERGIO VEDOVATO - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Assiste come **Segretario:** CLEMENTE MANTEGAZZA - SEGRETARIO GENERALE

Alle ore 09:30 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

... omissis ...

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano:

SERGIO VEDOVATO	Presidente Provincia	Presente
PAOLA TURCHELLI	Vice Presidente	Presente
FRANCO ENRICO PARACCHINI	Assessore	Presente
GIACOMO MIGLIO	Assessore	Assente
GIOVANNI BARCELLINI	Assessore	Assente
VALERIA GALLI	Assessore	Presente
MASSIMO TOSI	Assessore	Presente
BRUNO LATTANZI	Assessore	Presente
SILVANA FERRARA	Assessore	Presente
MARINA FIORE	Assessore	Assente

Segretario: CLEMENTE MANTEGAZZA - SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- ai sensi degli artt.30-31 della L.R. 44 del 26/04/2000 la Provincia predispone ed adotta il Piano Provinciale di Settore dell'Attività Estrattiva;
- che il Piano Territoriale Provinciale, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n° 383-2857 del 05/10/2004, prevede all'art. 3.4 delle Norme Tecniche di Attuazione che la Provincia, nell'ambito di un Piano per lo Sfruttamento delle Risorse Geoambientali di cui all'art. 3.1, disciplini l'attività estrattiva in regime fondiario mediante un Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.), in coerenza con il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E.) della Regione Piemonte;
- che in ottemperanza a quanto previsto dal P.T.R. "Ovest Ticino" all'art. 15 tale Piano costituisce approfondimento di settore del Piano Territoriale Provinciale e, in quanto tale, viene formato ed approvato nel modo prescritto dalla legislazione regionale vigente, art. 7 della L.R. 56/77;
- che con deliberazione n. 27-1247 in data 6/11/2000 la Giunta Regionale ha approvato il Documento di Programmazione delle Attività estrattive per il comparto riferito ai materiali inerti per calcestruzzo, per conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimento e sottofondi ed il Documento di Programmazione riferito alla coltivazione di giacimenti di pietre ornamentali, di cui le Amministrazioni Provinciali devono tenere conto nella redazione dei propri piani di Attività Estrattiva;
- che con Deliberazione n. 37 del 01/07/2002 il Consiglio Provinciale ha approvato il documento di Linee Guida per l'elaborazione del "Piano delle Attività Estrattive Provinciale" (P.A.E.P.) e con Deliberazione n.580 del 28/09/2002 la Giunta Provinciale ha approvato l'avviso di gara e relativo capitolato d'onori per l'affidamento dell'incarico per la redazione del Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.);
- che con Deliberazione n. 538 in data 04.10.2005 la Giunta Provinciale ha approvato la "predisposizione di un progetto di rapporto ambientale e la partecipazione alla sperimentazione di modalità operative sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) applicata al Piano delle Attività Estrattive Provinciali (P.A.E.P.).

Preso atto:

- che la fase di specificazione dei contenuti di VAS applicata al P.A.E.P. ha portato alla definizione di linee guida per la revisione del sopraccitato strumento di pianificazione, che essendo stato redatto nel 2003 ha necessitato di aggiornamenti ed approfondimenti nonché di una corposa revisione dell'impostazione generale dell'intero piano, oltre che degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che la revisione e l'approfondimento del Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.) nella versione preliminare, è stata condotta attraverso un procedimento complesso, promosso e coordinato dalla Provincia con il concorso dei Comuni e Comunità Montane che ne fanno parte, con ampia consultazione di altri soggetti pubblici e delle parti sociali, anche in base al Regolamento approvato con D.C.P. n. 161 del 27/11/1997, avviando



una fase di pre-consultazione con incontri di presentazione eseguiti il 26.06.2007, il 27.06.2007 ed il 02.07.2007;

- che durante detta fase di pre-consultazione, la bozza di Piano è stata a disposizione per esame e visione e sono state raccolte note ed osservazioni pervenute da Enti locali, che hanno consentito di predisporre il progetto preliminare di Piano, approvato con D.G.P. 415 del 20/09/2007;
- che in data 27/09/2007, il competente Settore, ha trasmesso a tutti i Comuni interessati, copia degli elaborati costituenti la proposta di P.A.E.P., in ottemperanza all'art.7 della L.R. 56/1977, fissando la data del 26/11/2007 quale scadenza dei 60 giorni utili per le osservazioni ed i pareri;
- che in data 4/10/2007 si è dato avvio alla fase di consultazione pubblica, in ottemperanza alle disposizioni dell'art.10 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 7 e 10 della L.R. 56/1977, e nei successivi 60 giorni tutti i soggetti coinvolti o interessati hanno potuto produrre osservazioni in merito alla predisposizione del piano in oggetto e, contestualmente, è stata avviata la valutazione ambientale strategica regionale conclusasi con giudizio di compatibilità ambientale positivo, espresso con prescrizioni con D.G.R. n. 19-8319 del 3/03/2008;

Visto che nel periodo di consultazione pubblica sono pervenuti all'Ente n.27 pareri con osservazioni espressi dai Comuni e n.11 pareri con osservazioni espressi da Enti, Associazioni, privati per un totale di 122 osservazioni raccolte in un Quaderno di controdeduzioni, comprensive anche di pareri ed osservazioni pervenuti fuori termine, ma prese in esame congiuntamente al fine di assicurare una più ampia concertazione in merito alle scelte operate dal piano in oggetto;

Visto, altresì, che in data 15/10/2008 si è svolto un Tavolo Tecnico di approfondimento con le Associazioni di categoria e, in data 27/10/2008 con i Comuni;

Considerata la proposta di controdeduzioni formulata nell'apposito Quaderno sopraccitato, predisposta esaminando puntualmente i pareri e le osservazioni pervenute, dibattuta nei Tavoli Tecnici di approfondimento in coerenza con il giudizio di compatibilità ambientale di VAS e le relative prescrizioni;

Preso atto che la Giunta Provinciale nella seduta del 27.11.2008, ha preso atto di quanto elaborato;

Preso atto, altresì, che tale proposta di controdeduzioni è stata sottoposta in data 01.12.2008 al Tavolo di Concertazione, così come previsto dal Regolamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 161 del 27.11.1999, oltre che alla 2^a Commissione Consiliare in data 19.11.2008 e 04.12.2008;

Ritenuto di provvedere in merito;

A voti unanimi;

DELIBERA



1. di approvare la proposta di controdeduzioni di cui all'Allegato Quaderno che fa parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla redazione del Progetto definitivo di PAEP – Piano attività estrattive provinciale, in coerenza con le controdeduzioni redatte;
3. di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dal Segretario Generale;
4. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al 3° Settore – Rifiuti, VIA, SIRA.

Inoltre,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;
- in accoglimento della proposta suddetta;
- ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

A voti unanimi

DELIBERA

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

SEGUE N. 1 ALLEGATO



Sottoscritto all'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CLEMENTE MANTEGAZZA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
f.to SERGIO VEDOVATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo Provinciale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

NOVARA, lì 17/12/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Clemente Mantegazza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2008 ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

NOVARA, lì 29/12/2008

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Roberto Favino

Per copia conforme

NOVARA, lì _____

Per l'esecuzione:
Rifiuti, VIA, SIRA

Quaderno di CONTRODEDUZIONI

alle osservazioni pervenute in fase di
partecipazione pubblica di cui
all'art.7 L.R. 56/77 e s.m.i

Redatto da:

- Ing. Bruno BOLOGNINO
- Dott.geol. Anna Maria FERRARI
- Dott. Maria MARANO
- Arch. Roberto Ripamonti

Novembre 2008

BACINO ESTRATTIVO OVEST TICINO

OSSERVAZIONE N°_1._	
Denominazione presentatore osservazione	COMUNE DI CASTELLETTO TICINO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nel PRGC di Castelletto Sopra Ticino, regolarmente approvato con D.G.R. n. 10-7937 del 09.12.2002, sono individuate n. 4 aree a destinazione estrattiva; - nella Tavola 2 - Stato di fatto dell'attività estrattiva provinciale e bacini estrattivi - del progetto preliminare PAEP 2007, sul territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, sono presenti n. 4 aree individuate in legenda come 'Cave Storiche', di cui n.1 con la presenza di un impianto; 	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Premesso che il bacino del Ticino, così come individuato dal DPAE, di fatto non comprende il Comune di Castelletto Ticino si evidenzia che le aree estrattive riportate nel progetto preliminare di PAEP 2007 risultano non attive e sono state pertanto riportate nella cartografia dello stato di fatto come "cave storiche". Considerando che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il territorio del Comune di Castelletto sopra Ticino è di fatto esterno al perimetro del bacino estrattivo del Ticino; 2. delle cave in questione una risulta attiva in via di esaurimento, l'altra attività da tempo esaurita; <p>si ritiene di non poter accogliere l'osservazione</p>

OSSERVAZIONE N° <u>2.</u>	
Denominazione presentatore osservazione	COMUNE DI CASTELLETTO TICINO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>- nella Tavola 13 - Previsioni di piano - del progetto preliminare PAEP 2007, non viene sul territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, individuata nessuna tipologia di area estrattiva. Si richiede pertanto di riportare sulla Tavola 13 n. 2 aree già presenti nella Tavola 2, da individuare con la dicitura 'Aree estrattive proposte già zonate nei P.R.G.C. approvati', indicate in legenda con il colore arancione. Si allega alla presente osservazione la Tavola 12 del P.R.G.C. del Comune di Castelletto Sopra Ticino, scala 1:5000, con individuate le n.2 aree estrattive da mantenere, colorate con pastello arancione per meglio localizzarle.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n.1.</p>

OSSERVAZIONE N°_3._	
Denominazione presentatore osservazione	COMUNE DI VARALLO POMBIA
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che :</i></p> <p>- che le zone delimitate come "Bacino Estrattivo" entro cui è ammessa l'attività estrattiva nell'ambito della quota libera del 20% del volume complessivo, previsto dal piano con attivazione di interventi estrattivi sparsi sul territorio, siano riviste e circoscritte alle porzioni di territorio adiacenti all'area di cava esistente, secondo quanto individuato <i>nell'allegato stralcio grafico n. 2</i> (del PAEP – Progetto preliminare -Tavola 13 - Previsioni di Piano) <i>osservazioni</i>, diminuendo sostanzialmente l'estensione territoriale propensa all'attività di escavazione.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Si condivide l'osservazione circa l'inidoneità di alcune porzioni di territorio per ragioni geolitologiche, geomorfologiche e logistiche a rientrare nel bacino estrattivo. L'inserimento di quella parte di bacino deriva dallo stesso DPAE ed era presente nella bozza di piano da cui si è partiti per la redazione del Progetto Preliminare PAEP 2007. Una parte di tale settore va comunque mantenuta in quanto risponde a caratteristiche geologico-tecniche ottimali. Pertanto si procederà ai necessari aggiornamenti cartografici e normativi nella stesura del progetto definitivo di piano.</p>

OSSERVAZIONE N°_4._	
Denominazione presentatore osservazione	COMUNE DI VARALLO POMBIA
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>- Il riconoscimento, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PAEP già citati, di un "polo estrattivo" per quota volumetrica vincolata di 1.800.000 m³, con priorità di escavazione nelle <i>aree individuate nell'allegato stralcio grafico n. 2</i> (del PAEP – Progetto preliminare - Tavola 13 - Previsioni di Piano) - <i>osservazioni</i>, attigue a quelle in cui l'attività estrattiva è storicamente presente, sia per la buona produttività del materiale in banco (elevati volumi specifici) sia per i suoi requisiti geotecnici.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Nel corso degli incontri con le Amministrazioni locali il comune di Varallo Pombia non aveva ritenuto di segnalare nessuna espansione riguardo l'area di cava attiva, che è stata inserita nell'analisi dello stato di fatto.</p> <p>Si recepisce l'osservazione individuando il polo estrattivo di Varallo Pombia, che così come presentato ad oggi risponde ai criteri utilizzati per l'individuazione dei poli estrattivi: presenza di cava attiva, presenza di impianto di lavorazione, richiesta di ampliamento su aree afferenti.</p> <p>L'individuazione cartografica del perimetro del polo dovrà essere raffrontata ai vincoli ambientali. L'individuazione della volumetria dovrà essere definita a scala di bacino.</p>

OSSERVAZIONE N°_5._	
Denominazione presentatore osservazione	CAVE TICINO DI VARALLO POMBIA S.R.L.
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>All'interno del Bacino Ovest Ticino, venga previsto e delimitato cartograficamente un Polo estrattivo ed un'area facente capo al polo estrattivo, in comune di Varallo Pombia, entro cui ricomprendere l'area estrattiva in cui da tempo l'azienda opera, le aree occupate dagli impianti e le aree adiacenti, nelle quali è prevista per il prossimo decennio la prosecuzione e l'ampliamento dell'attività. L'allegata tavola (Tav. 5.1) propone una perimetrazione del Polo estrattivo, sulla base delle indagini geologiche condotte dall'azienda stessa contestualmente alla definizione delle proprie proposte progettuali di ampliamento della sua attività. Nell'area è inclusa anche la fascia di rispetto del canale Regina Elena, in quanto detto canale - all'interno del territorio d'interesse - corre a circa 60 m di profondità rispetto al piano di campagna. Le attività estrattive finora condotte non hanno generato interferenze con quest'opera. Eventuali future attività interessanti questa fascia potranno essere esaminate e valutate nel contesto delle procedure di verifica e delle attività istruttorie, relative alle attività di cava.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Nel corso degli incontri con le Amministrazioni locali il comune di Varallo Pombia non aveva ritenuto di segnalare nessuna espansione riguardo l'area di cava attiva, che è stata inserita nell'analisi dello stato di fatto.</p> <p>Si recepisce l'osservazione individuando il polo estrattivo di Varallo Pombia, che risponde ai criteri utilizzati per l'individuazione dei poli estrattivi: presenza di cava attiva, presenza di impianto di lavorazione, richiesta di ampliamento su aree afferenti.</p> <p>L'individuazione cartografica del perimetro del polo dovrà essere raffrontata ai vincoli ambientali. L'individuazione della volumetria dovrà essere definita a scala di bacino.</p>

OSSERVAZIONE N°_6._	
Denominazione presentatore osservazione	COMUNE DI MARANO TICINO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>L'estratto cartografico allegato comprendente l'intero territorio comunale di Marano Ticino, evidenzia in azzurro anche la delimitazione del "bacino estrattivo" per il suddetto comune, ossia porzioni di territorio che presentano caratteri geomorfologici omogenei, entro cui è ammessa l'attività estrattiva: tale delimitazione però non trova assolutamente rispondenza con la situazione reale. Le zone delimitate come "bacino estrattivo" comprendono infatti porzioni di territorio che non risultano idonee allo scopo per svariati motivi, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivi di carattere geomorfologico: tutta la scarpata digradante alla piana alluvionale del fiume Ticino, che si sviluppa in senso nord - sud a est del concentrico di Marano Ticino. L'acclività del settore pregiudica la possibilità di cavare materiali sciolti in sicurezza; - Motivi di carattere geologico: si tratta di aree caratterizzate da depositi ghiaiosi massivi ma intensamente alterati in superficie, tali da creare coltri podogenetiche e loessiche anche di 3 metri di spessore; - Motivi di carattere logistico: la zona delimitata non è mai stata sede, anche in passato, di attività estrattive che facciano pertanto ritenere i settori idonei allo scopo; le zone inoltre si inseriscono a ridosso del capoluogo. 	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Viene contestata l'idoneità degli areali individuati come bacino estrattivo a costituire bacino estrattivo sostanzialmente per ragioni geolitologiche, geomorfologiche e logistiche. Si condividono tali osservazioni in quanto le alluvioni costituenti alcuni areali sono costituite da ghiaie alterate L'inserimento di quella parte di bacino deriva dallo stesso DPAE ed era presente nella bozza di piano da cui si è partiti per la redazione del Progetto Preliminare PAEP 2007. Pertanto si procederà ai necessari aggiornamenti cartografici e normativi nella stesura del progetto definitivo di piano.</p>

OSSERVAZIONE N°_7._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CAMERI
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Le considerazioni contenute nel PAEP che portano alla ripartizione delle quote fra i poli non sono realistiche in quanto, in parte relative ad anni in cui gli impianti attualmente in funzione erano chiusi, ad esempio quello delle Cave di Cameri. Inoltre, in questi anni, i materiali scavati nel Polo di San Nazzaro, Recetto, Mandello ecc. sono in gran parte trasferiti agli impianti di lavorazione dell'Ovest Ticino che erano in carenza di materiale. Si osserva come al Polo di Cameri-Bellinzago-Oleggio sia assegnata una quota di circa 3.500.000 m³: in tale Polo esistono cinque impianti di lavorazione del materiale. La medesima quota viene assegnata al Polo Recetto-San Nazzaro dove insiste un solo impianto di lavorazione: è evidente che esiste una ripartizione non equa. Si fa notare inoltre che il territorio dell'Ovest Ticino è attualmente caratterizzato da uno sviluppo di gran lunga superiore a quello delle altre zone della Provincia. Si ritiene, pertanto, di dover procedere ad una ripartizione più equa delle quote con stretto riferimento agli impianti di lavorazione esistenti in Provincia ed alla necessità di limitare i trasbordi di materiale che attualmente sono frequenti. Si ritiene inoltre importante osservare che il Piano non considera cave storiche come quelle di Varallo Pombia e Castelletto.</p> <p>Attualmente sono individuabili in Provincia 16 impianti di lavorazione inerti attivi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polo Cameri-Bellinzago-Oleggio (volume assegnato dal Piano 3.536.000 m³) Esistono cinque impianti di trasformazione autorizzati di cui 3 ad Oleggio, 1 a Bellinzago ed 1 a Cameri - Polo di Cerano Cerano-Treccate-Romentino (volume assegnato dal Piano 5.304.000 m³) Esistono cinque impianti di trasformazione autorizzati di cui 3 a Romentino, 1 a Treccate ed 1 a Cerano - Polo S. Nazzaro-Recetto (volume 	<p><i>Si propone:</i></p> <p>La ripartizione delle percentuali assegnate a ciascun bacino dal PAEP è stata determinata sulla base delle autorizzazioni rilasciate nel periodo temporale considerato per la determinazione dei fabbisogni. Il dato così ottenuto è stato successivamente raffrontato alle percentuali definite per i diversi bacini dal Documento di Programmazione Attività Estrattiva regionale, che lo ha sostanzialmente confermato. L'osservazione è accolta condividendo le motivazioni legate ai flussi di traffico, in coerenza con gli obiettivi di PAEP, derivanti dal trasferimento del materiale.</p> <p>Considerando il rapporto tra il numero di impianti nel bacino del Ticino (11 su 16 totali) e i mc cavabili totali (circa 11 milioni), considerati al netto delle autorizzazioni concesse al 31/12/2008, la volumetria disponibile per questo bacino, pesata proporzionalmente al numero di impianti, è di 8,8 milioni. Portando la quota di volume totale cavabile del bacino del Ticino al 75%, (incrementando quindi del 10% il quantitativo previsto dalle proiezioni del preliminare di piano) si ottiene, calcolata sulla base delle assegnazioni percentuali come meglio specificato nella Relazione di Piano, una volumetria di circa 8,4 milioni. Questo ultimo valore è coerente con il dato statistico prodotto nell'osservazione, che comunque non tiene conto della dimensione dell'impianti e del lavorato.</p> <p>In fase di elaborazione del progetto definitivo verrà rivista l'assegnazione delle quote attribuite ai bacini portando pertanto la percentuale del bacino del Ticino al 75%, quella del bacino del Sesia al 20% e quella del bacino dell'Agogna rimarrà al 5%. Tale nuova ripartizione verrà verificata sulla base di ulteriori dati di dettaglio relativi agli aggregati lavorati nei bacini stessi.</p>

<p>assegnato dal Piano 3.672.000 m³) Esiste 1 impianto di trasformazione autorizzato a S. Nazzaro</p> <ul style="list-style-type: none">- Polo di Romagnano (volume assegnato dal Piano 408.000 m³) Esistono due impianti di trasformazione: Romagnano e Ghemme- Polo di Momo (volume assegnato dal Piano 250.000 m³) Esiste un impianto di trasformazione a Momo con 120.000 m³ annui lavorati fuori dalla bozza di Piano (si tratta di cave ed impianti "storici")- Impianto di Varallo Pombia servito da propria cava- Impianti di Castelletto Ticino ed Oleggio Castello serviti da propria cava Non è giustificabile lo squilibrio tra i volumi assegnati e gli impianti esistenti in loco, in particolare tra i Poli dell'Ovest Ticino, Romagnano Sesia, Momo e quello di Reccetto-S. Nazzaro a cui è stato assegnato un volume sproporzionato. Inoltre pare necessario stabilire tetti massimi di escavazione per singoli comuni al fine di preservare, per quanto possibile, il territorio.	
--	--

OSSERVAZIONE N°_8._	
Denominazione presentatore osservazione	COMUNE DI CAMERI
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>I criteri stabiliti all'art.5, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione sono eccessivamente generici e non in grado di stabilire norme certe, lasciando un grado di discrezionalità troppo elevato. Inoltre od i progetti vengono presentati tutti insieme o prevale un criterio temporale di presentazione che porta inevitabilmente ad una non equa analisi delle proposte. Tutto ciò anche m considerazione della durata delle singole autorizzazioni.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>I criteri di assegnazione definiti dall'art. 5 sono oggetto di revisione ed approfondimento, definendo punteggi da assegnare in base alla verifica di specifiche condizioni e requisiti, finalizzati a minimizzare il grado di discrezionalità. Per quanto riguarda le modalità di presentazione si intende procedere introducendo nelle NTA del PAEP un metodo di programmazione temporale delle previsioni di attuazione. In particolare si propone di procedere all'approvazione di "programmi pluriennali di attuazione" (P.P.A.) delle previsioni del PAEP. Tali programmi saranno di durata compresa tra tre e cinque anni e saranno approvati con deliberazione della Giunta Provinciale. Per la determinazione delle previsioni di intervento contenute in ciascun P.P.A. sarà promossa preventivamente, mediante apposita informazione pubblica, la raccolta di dichiarazioni di intenti formulate dai soggetti aventi titolo sulle aree oggetto di previsione di attività di escavazione. La Giunta Provinciale provvederà alla valutazione delle dichiarazioni di intenti e alla predisposizione del P.P.A. In occasione della formazione del P.P.A. potrà essere verificata la necessità o l'opportunità di produrre eventuali varianti al PAEP.</p>

OSSERVAZIONE N°_9._	
Denominazione presentatore osservazione	COMUNE DI CAMERI
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Si rileva che i progetti presentati dagli operatori devono essere completi, al fine di una valutazione corretta da parte delle Amministrazioni, in particolare sullo stato finale. Questo significa che tali progetti devono prevedere lo sfruttamento completo del sito individuato ed un coerente recupero ambientale dello stesso. Non è possibile realizzare progetti parziali, legati a quote vincolate, soggetti a successive modifiche, in quanto tali progetti sono difficilmente controllabili durante la realizzazione ed in tali situazioni non vengono di solito realizzati gli interventi di recupero, sempre rimandati ai successivi ampliamenti.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Il Piano non esclude la presentazione di progetti generali, vincolati comunque alle quote assegnate a ciascun polo, da realizzare per lotti successivi. Il Piano promuove la realizzazione di progetti suddivisi in lotti esecutivi di durata temporale limitata, al fine di perseguire un più efficace ed immediato recupero delle aree. I lotti esecutivi, in attuazione di progetti generali, dovranno essere determinati all'atto della formazione del P.P.A.</p>

OSSERVAZIONE N°_10.	
Denominazione presentatore osservazione	COMUNE DI CAMERI
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Durante la fase transitoria sono approvabili i progetti che non presentano vincoli, ma restano bloccati quelli vincolati, ad esempio dal PTR Ovest Ticino. Al termine della fase transitoria, che può durare anni, le quote potranno essere esaurite dalle cave senza vincoli ed alla fine della stessa, le cave oggi vincolate non potranno essere approvate per mancanza di quantitativi.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Il PTR Ovest Ticino è strumento di pianificazione sovraordinata che determina regime "di salvaguardia". Tale salvaguardia potrà essere superata solo con l'approvazione definitiva del PAEP, quale piano di settore individuato dallo stesso PTR per disciplinare la materia della pianificazione delle attività estrattive.</p>

OSSERVAZIONE N°_11._	
Denominazione presentatore osservazione	COMUNE DI CAMERI
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Visto che per ciascun bacino è stata stabilita una quota vincolata ed una libera di volume escavato, si chiede la possibilità, in caso di non sfruttamento della quota libera, l'utilizzo della stessa nelle aree facenti capo ai poli estrattivi.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>I volumi previsti dal piano in quota libera, qualora non utilizzati, potranno essere attribuiti e vincolati ai poli nell'ambito dello stesso bacino, secondo quanto verrà normato nelle NTA. In particolare la destinazione di quote libere a integrazione di quelle vincolate dovrà essere determinata al momento della formazione del P.P.A.</p>

OSSERVAZIONE N°_12._	
Denominazione presentatore osservazione	COMUNE DI CAMERI
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>La disponibilità delle quote da assegnare dovrà essere ben ponderata tenendo in giusto conto le quote già autorizzate o in fase di autorizzazione sulla base dei progetti in itinere, onde evitare che all'interno dei bacini vengano a trovarsi attività con disponibilità maggiori al reale fabbisogno ad altre con quote minime inferiori al fabbisogno.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>I progetti già assegnati costituiscono una detrazione dei volumi determinati in quanto soddisfano una quota del fabbisogno. La volumetria rimanente verrà assegnata attraverso la formazione dei P.P.A., secondo il processo di consultazione pubblica e le scelte della Giunta Provinciale, così come illustrate nella controdeduzione alla precedente osservazione n. 8</p>

OSSERVAZIONE N°_13._	
Denominazione presentatore osservazione	COMUNE DI CAMERI
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Premesso quanto sopra esposto si considera quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ripartizione delle quote fra i vari ambiti non è equa e quindi va riconsiderata alla luce di dati e considerazioni più aderenti alla realtà. I criteri base delle ripartizioni dovrebbero essere: - a) Le cave devono essere connesse con gli impianti di lavorazione esistenti per evitare trasbordi di materiale con alto impatto ambientale - b) Ogni impianto deve essere servito nel periodo di programmazione con quantitativi di materiale sufficiente a garantirne la funzionalità ed investimenti sulle tecnologie per ridurre l'impatto ambientale - c) E' necessario valutare il bacino d'utenza dei vari impianti in relazione alla distribuzione della popolazione e quindi dell'attività edilizia - d) Occorre stabilire una serie di criteri più oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni - e) È necessario porre un tetto massimo rispetto ai volumi di escavazione relativi ai singoli comuni ad evitare che il territorio sia invaso dalle cave - f) I progetti devono essere completi e riguardare le intere aree individuate: eventualmente poi potranno essere autorizzati a lotti successivi - g) Devono essere stabilite norme per la fase transitoria che non producano effetti di squilibrio a favore di alcune cave. 	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Tra i criteri utilizzati per la individuazione dei poli estrattivi i due sostanziali sono: presenza di cava attiva e presenza di impianto.</p> <p>Il bacino di utenza è stato considerato anche per l'attribuzione delle percentuali ai singoli bacini estrattivi.</p> <p>I criteri per il rilascio delle autorizzazioni (contenuti dell'art. 5) sono oggetto di revisione ed approfondimento.</p> <p>L'attribuzione dei volumi ai singoli comuni non risulta fattibile. Il PAEP non vieta che singoli comuni afferenti allo stesso polo gestiscano in maniera unitaria i volumi a disposizione del polo stesso. La pianificazione è effettuata a scala provinciale. La Regione Piemonte con DGR del 3/03/2008 n. 19-8319 ha espresso nel merito "(...) il modello di pianificazione estrattiva stabilito dalla provincia di Novara con il piano in oggetto va a definire in modo puntuale e cogente le aree estrattive e prevede notevole azionamenti territoriali che limitano fortemente le possibilità localizzative il che potrebbe contrastare con le linee definite dal DPAE primo stralcio (...)", definendo quindi inopportuno dettagliare ulteriormente alla scala comunale.</p> <p>La necessità di progetti completi, da realizzare per lotti successivi a cui subordinare l'esecuzione del recupero ambientale, è un elemento del piano (confronta controdeduzione ad osservazione 9).</p> <p>Per quanto riguarda la fase transitoria si rimanda all'osservazione n.10.</p>

OSSERVAZIONE N°_14._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CAMERI
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Si segnala che nel territorio di Cameri sono presenti due siti oggetto di coltivazione di cave dismesse e non recuperate. Una in località Codemonte, individuata con il n. 1 nell'allegata planimetria, cava d'argilla utilizzata per l'attività della Fornace Beldi ora da anni dismessa. Si chiede di prevedere il recupero vista anche l'attuale destinazione urbanistica turistico ricettiva del sito. La seconda denominata "Pala", individuata con il n. 2 nell'allegata planimetria, in Via Ticino in prossimità della pista militare dell'aeroporto di proprietà Comunale.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Per quanto riguarda i materiali argillosi (Cava Codemonte) si rimanda all'art. 4 – comma 3 delle NTA. Anche se il PAEP di fatto non tratta i materiali argillosi - e pertanto non ha censito le relative cave - non è preclusa in alcun modo la possibilità di procedere al recupero ambientale del sito.</p> <p>Per quanto riguarda gli aggregati (Cava Pala) il Piano promuove nuovi progetti che contemplino il recupero di siti dimessi non recuperati, anche attraverso l'eventuale sfruttamento della risorsa residua ancora presente . Si provvede alla correzione dell'errore cartografico (mancata individuazione cartografica).</p>

OSSERVAZIONE N°_15._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CAMERI
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Come già segnalato in data 06/10/2006, si chiede l'inserimento, come area di sistemazione fondiaria, la zona indicata con il n. 3 nell'allegata planimetria già oggetto di progetto di bonifica agraria, progetto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 27/03/1995.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>I poli estrattivi e le aree facenti capo ai poli sono state individuate secondo alcuni criteri: esistenza di cava attiva, esistenza di impianto di lavorazione nelle immediate adiacenze, aree destinate all'attività estrattiva dagli strumenti urbanistici vigenti, aree di ampliamento/completamento proposte dai Comuni in continuità ad attività di cava esistenti.</p> <p>Alla luce di tali criteri non si ritiene che l'intervento in oggetto abbia le caratteristiche per costituire polo estrattivo. L'intervento potrà essere considerato nell'ambito delle disponibilità volumetriche previste dalla quota libera.</p>

OSSERVAZIONE N°_16._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di OLEGGIO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>1. ERRORI CARTOGRAFICI - area Comune di Oleggio</p> <p>Per quanto riguarda la TAV.13 - "Previsioni di Piano", nel Bacino estrattivo identificato a partire da Varallo Pombia , è stata inserita un'area (in colore grigio/contorni rossi) nella cui parte terminale a sud comprende la fascia collinare posta a cavallo dei territori di Marano Ticino ed Oleggio. La stessa area in colore verde nella TAV.1 - "Carta della propensione all'attività estrattiva e bacini estrattivi" è identificata come area idonea all'attività estrattiva senza particolari prescrizioni. Si fa presente che la suddetta area risulterebbe non avere grande valenza dal punto di vista del materiale ricavabile ed, interessando una fascia collinare, potrebbe comportare problematiche strutturali nell'eventuale sfruttamento. Inoltre, si sottolinea che in tale zona dal 2005 è attivo un pozzo (S.Trinità) a servizio dell'Acquedotto pubblico. Risulterebbe, perciò, improponibile l'inserimento della zona come "area idonea all'attività estrattiva". Si richiede, pertanto, che essa venga stralciata dall'identificazione in tal senso mutandola in area non idonea all'attività estrattiva (Allegato 1).</p> <p>Nella TAV. Polo 1 a - "Bacino estrattivo del Ticino-Oleggio-Bellinzago-Cameri" alcune aree inserite nella zona cave esistente del territorio di Oleggio vengono identificate con diciture errate. Si allega stralcio cartografico con le diciture corrette (Allegato 2).</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>L'osservazione si riferisce ad aree individuate dal PAEP come idonee senza particolari limitazioni all'attività estrattiva, mentre il Comune sottolinea la scarsa qualità del materiale presente, le problematiche strutturali connesse alla eventuale coltivazione e la presenza di un pozzo pubblico ad uso potabile. Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative del materiale si rimanda alla risposta ad analoga osservazione formulata dal Comune di Marano Ticino e Varallo Pombia.</p> <p>Per quanto riguarda i pozzi ad uso potabile non è possibile stralciare le aree di salvaguardia per ciascun pozzo, la scala di lavoro delle cartografie di fatto non lo consente. Gli eventuali approfondimenti a scala comunale potranno riportare tali limitazioni (di fatto esiste il divieto stabilito dalla normativa vigente D.L. 152/2006 e s.m.i. alla coltivazione di cave entro le aree di protezione dei pozzi ad uso potabile), così come normato dall'art. 25 delle NTA.</p> <p>Si prende atto degli errori cartografici materiali che vengono corretti e della nuova perimetrazione del polo estrattivo.</p>

OSSERVAZIONE N°_17._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di OLEGGIO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Le considerazioni del PAEP che portano alla ripartizione delle quote fra i Poli sembrano non tenere in conto che molta parte dei materiali scavati in altri poli vengono trasferiti agli impianti dell'Ovest Ticino. Si ritiene eccessivo lo squilibrio tra i volumi assegnati e gli impianti esistenti in loco, in particolare tra il Polo estrattivo del Ticino e quello di S. Nazzaro/Recetto, anche in funzione di ridurre i tragitti dei veicoli pesanti per i trasbordi conseguenti. Per quanto riguarda il Comune di Oleggio si rileva che l'area a Nord identificata nella TAV. Polo 1 a - "Bacino estrattivo del Ticino-Oleggio-Bellinzago-Cameri" come "area estrattiva azzonata nel PRGC approvato" risulta invece essere cava attiva in fase di recupero. Pertanto la cubatura derivante necessita di essere integrata con l'estensione dell'area estrattiva prevista al fine del mantenimento delle quantità indicate nel P.A.E.P. (Allegato 3).</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Si prende atto dell'errore materiale relativo all'area a N identificata (nella tavola relativa a Polo 1 A Oleggio Bellinzago Cameri) come "area estrattiva azzonata nel PRGC approvato", che deve essere indicata come "cava attiva" (in fase di recupero) e della relativa ripermetrazione del polo estrattivo. Per le altre considerazioni si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 7.</p>

OSSERVAZIONE N°_18._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di OLEGGIO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Atteso che per una valutazione corretta da parte delle amministrazioni, in particolare dello stato finale, è necessario che i progetti presentati dagli operatori debbano essere completi e, quindi, prevedere il piano di sfruttamento complessivo ed un coerente recupero ambientale, si ritiene che non possano essere realizzati progetti parziali, anche se soggetti a successive modifiche legate a quote di sfruttamento.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 9.</p>

OSSERVAZIONE N°_19._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di OLEGGIO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Si chiede che all'interno del P.A.E.P. sia prevista un'apposita regolamentazione, soggetta a puntuali verifiche, finalizzata a dotare ogni singolo Bacino di propri impianti di lavorazione</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Il Piano in parte favorisce, con attribuzione di punteggi superiori in fase di analisi e valutazione dei progetti, le Imprese dotate di impianti certificati, incentivando le Imprese stesse a svilupparsi investendo nella ricerca della qualità e dell'ottimizzazione del lavoro. Non si ritiene che il piano di settore possa entrare maggiormente nel merito di tale questione, ferme restando le logiche di sicurezza e di rispetto delle normative vigenti in tema di ambiente.</p>

OSSERVAZIONE N°_20._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di OLEGGIO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Al fine di armonizzare gli interventi di sfruttamento e recupero ambientale nonché agevolare gli interventi di controllo, si propone di prevedere all'interno del P.A.E.P. uno strumento di pianificazione globale a livello comunale relativo alle attività di estrazione, da assoggettare a convenzione per gli interventi di mitigazione</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Si ritiene che lo strumento di pianificazione a scala locale (attualmente P.R.G.) possa stabilire una normativa generale di assoggettamento delle attività estrattive a convenzionamento degli interventi di mitigazione e di compensazione. Tale normativa dovrà essere definita sulla base dei contenuti della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) messa in atto con lo strumento di pianificazione locale. La convenzione sarà oggetto della conferenza dei servizi in sede di procedura di autorizzazione dell'attività estrattiva.</p>

OSSERVAZIONE N°_21._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di OLEGGIO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Preso atto che durante la fase di salvaguardia del PAEP, in attesa dell'approvazione finale da parte della Regione Piemonte, risulteranno assentibili solo i progetti sulle aree prive di vincoli urbanistici, che potrebbero portare già nel transitorio ad un esaurimento dei volumi assegnati, si ritiene che nelle N.T.A. del P.A.E.P. debbano essere assegnate ad esse quote di escavazione in percentuale rispetto alle zone vincolate sul totale delle aree previste.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Per la programmazione temporale delle attività estrattive si prevede l'utilizzazione dello strumento del P.P.A. descritto nelle controdeduzioni all'osservazione n. 8 precedente.</p>

OSSERVAZIONE N° <u>22.</u>	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di OLEGGIO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Art.5 delle NTA al comma 2 sostituire "revisione quinquennale" con "revisione biennale". Art. 47 delle NTA al comma 4 sostituire "due quinquenni" con "cinque bienni e "50% dei due periodi" con "20% dei cinque periodi".</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Le previsioni normative originarie risultano superate dalla programmazione attuata attraverso i P.P.A., così come indicati nella controdeduzione all'osservazione n. 8 precedente.</p> <p>Si ritiene opportuno indicare un periodo di previsione del P.P.A. compreso tra tre e cinque anni, al fine di consentire l'articolazione temporale delle previsioni sulla base delle esigenze che si manifesteranno al momento (andamento di domanda e offerta di prodotto, esaurimento di precedenti autorizzazioni, eventi eccezionali, ecc.)</p>

OSSERVAZIONE N°_23._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di BELLINZAGO NOV.SE
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Le considerazioni contenute nel PAEP che portano alla ripartizione delle quote fra i poli non sono realistiche in quanto, in parte, relative ad anni in cui alcuni impianti non erano in funzione e non è stato preso in considerazione il fatto che, in questi anni, parte del materiale escavato in altri poli è stato poi trasferito negli impianti di lavorazione dell'Ovest Ticino che erano in carenza di materiale.</p> <p>Si osserva che al polo di Cameri-Bellinzago-Oleggio è stata assegnata una quota di circa 3500000 m³: in tale polo sono presenti 5 impianti di lavorazione del materiale; la medesima quota viene assegnata al polo Recetto-San Nazzaro che ha un solo impianto di lavorazione: è evidente che tale ripartizione non è equa.</p> <p>Inoltre, il territorio dell'Ovest Ticino è attualmente caratterizzato da uno sviluppo di gran lunga superiore rispetto a quello di altre zone della Provincia.</p> <p>Si ritiene pertanto di dover procedere ad una ripartizione delle quote che tenga maggiormente conto degli impianti di lavorazione presenti anche per la necessità di ridurre al massimo i trasbordi di materiale da un polo all'altro. Altra importante osservazione è che l'attuale definizione del piano non prende in considerazione cave storiche come quelle di Varallo Pombia e Castelletto.</p> <p>Attualmente sono individuabili in Provincia 16 impianti per la lavorazione del materiale estratto.</p> <p>Non è giustificabile lo squilibrio tra i volumi assegnati e gli impianti esistenti in loco.</p> <p>Inoltre occorre stabilire i tetti massimi di escavazione per i singoli comuni, al fine di preservare per quanto possibile il territorio ed evitare, da parte degli operatori, una corsa all'accaparramento delle quote.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 7.</p>

OSSERVAZIONE N°_24._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di BELLINZAGO NOV.SE
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>I criteri stabiliti dall'articolo 5 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione sono eccessivamente generici, lasciando un grado di discrezionalità troppo elevato.</p> <p>Inoltre, o i progetti vengono presentati tutti assieme o altrimenti tende a prevalere il criterio di temporalità di presentazione, portando ad una non equa valutazione delle proposte.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 8.</p>

OSSERVAZIONE N°_25._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di BELLINZAGO NOV.SE
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Si rileva che i progetti presentati dagli operatori devono essere completi, al fine di una valutazione corretta da parte delle Amministrazioni, in particolare sullo stato finale. Tali progetti devono prevedere lo sfruttamento completo del sito individuato ed un coerente recupero dello stesso.</p> <p>Non è possibile realizzare progetti parziali legati alle quote vincolate, soggetti a modifiche successive che spostano sempre avanti nel tempo gli interventi di recupero, che vengono solitamente rimandati ai successivi ampliamenti.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 9.</p>

OSSERVAZIONE N°_26._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di BELLINZAGO NOV.SE
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Durante la fase transitoria sono approvabili progetti che non presentano vincoli, ma restano bloccati quelli attualmente vincolati, ad esempio dal PTR Ovest Ticino.</p> <p>Se il piano prevede l'eliminazione di alcuni di questi vincoli, questi interventi potranno essere attuati soltanto dopo il termine del periodo di salvaguardia ma l'iter presenta tempi di diversi anni; al momento della possibile realizzazione l'intervento non potrà essere realizzato per mancanza volumetria disponibile.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Per quanto riguarda il PTR Ovest Ticino si rimanda alla controdeduzione all'osservazione n. 10.</p> <p>In merito alla programmazione e alle disponibilità di volumi da estrarre si rinvia alla formazione di P.P.A. con eventuali varianti di adeguamento del PAEP, come illustrato in controdeduzione alla precedente osservazione n. 8.</p>

OSSERVAZIONE N° _27._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di BELLINZAGO NOV.SE
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Visto che per ciascun bacino è stata stabilita una quota vincolata ed una quota libera di volume escavato, si chiede la possibilità, in caso di non sfruttamento della quota libera, dell'utilizzo della stessa nelle aree facenti capo a diversi poli estrattivi.</p> <p>Comunque, l'accesso alla quota libera può essere fatto solo al completo esaurimento della quota vincolata.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 11.</p>

OSSERVAZIONE N° <u>28.</u>	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di BELLINZAGO NOV.SE
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>La disponibilità delle quote da assegnare dovrà essere ben ponderata tenendo nel giusto conto le quote già autorizzate o in fase di autorizzazione sulla base dei progetti in itinere, onde evitare che, all'interno dei bacini vengano a trovarsi attività con disponibilità maggiori rispetto al reale fabbisogno ed altre con quote minime inferiori al reale fabbisogno.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alle controdeduzioni alle osservazioni n. 7 e n. 12.</p>

OSSERVAZIONE N° <u>29.</u>	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di BELLINZAGO NOV.SE
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>La quantità totale di materiale estraibile per il decennio è stato calcolato sulla base del fabbisogno totale di inerti sulla Provincia. Purtroppo, sul territorio, esistono operatori che lavorano in gran parte con clienti della vicina Lombardia.</p> <p>Si richiede pertanto una verifica effettiva di quanto materiale attualmente non viene utilizzato in Provincia al fine di eventualmente ricalibrare le quote totali.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>il piano è basato sulle necessità di materiali aggregati della provincia e pertanto promuove le attività che soddisfano queste necessità. La verifica circa la destinazione del materiale è di difficile realizzazione. Soltanto le aziende conoscono precisamente la destinazione finale del materiale estratto e lavorato. Il Piano, all'art. 5 delle NTA, favorisce i progetti in grado di certificare la destinazione della risorsa estratta e valorizzata in impianti sul territorio provinciale. la valutazione sulla quote da assegnare ai vari progetti sulla base della graduatoria di priorità sulla base dei punteggi e sulla base dei volumi disponibili detratti i progetti già autorizzati e non ancora scavati sarà oggetto delle scelte alla base della formazione dei P.P.A.</p> <p>In fase di monitoraggio del piano saranno previsti alcuni indicatori, rappresentativi di tale criticità.</p>

OSSERVAZIONE N°_30._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di BELLINZAGO NOV.SE
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Premesso quanto sopra, i criteri base della ripartizione delle quote dovrebbero essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le cave devono essere connesse con gli impianti di lavorazione esistenti o quanto meno vicine al fini di minimizzare i trasferimenti di materiale che causano un alto impatto ambientale • Ogni impianto deve essere servito nel periodo di programmazione con quantitativi di materiale sufficiente a garantirne la funzionalità e devono essere richiesti investimenti sulle tecnologie per ridurre l'impatto ambientale • Occorre valutare il bacino di utenza dei vari impianti in relazione alla distribuzione della popolazione e quindi dell'attività edilizia • Occorre stabilire una serie di criteri più oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni • E' necessario stabilire un tetto massimo di escavazione per ogni singolo comune rispetto ai volumi totali al fine di evitare che il territorio sia invaso dalle cave • I progetti devono essere completi e riguardare le intere aree individuate: solo in un secondo momento potranno essere autorizzati lotti successivi • Devono essere stabilite norme per la fase transitoria che non producano effetti di squilibrio a favore di alcune cave 	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rimanda all'Osservazione n. 13</p>

OSSERVAZIONE N°_31._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di BELLINZAGO NOV.SE
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>L'area assegnata alla quota libera ricopre una porzione troppo vasta del territorio dando la possibilità di inserimenti di attività a macchia di leopardo.</p> <p>Riteniamo utile ridurre questa area assegnando comunque anche una fascia di rispetto di 1000 mt. dal centro abitato con l'obbligo di insediamenti prioritariamente adiacenti alle aree assegnate alla quota vincolata.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>La pianificazione è effettuata a scala provinciale. La definizione della quota libera, con l'indicazione di volumi comunque trascurabili rispetto alle superfici vocate, è stata fatta alla scala di bacino. Gli areali sono indicazioni di potenzialità estrattiva, non di possibilità diretta di escavazione. L'art. 4 delle NTA. verrà modificato specificando i criteri di adeguamento al PAEP dei PRG in merito alla quota libera e a quella vincolata.</p>

OSSERVAZIONE N° _32._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di BELLINZAGO NOV.SE
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Si segnala la presenza sul territorio di cave attualmente non operanti all'interno delle quali non sono stati completati i dovuti interventi di recupero ambientale.</p> <p>Si chiede che all'interno del Piano vengano considerate anche queste situazioni con la predisposizione di strumenti idonei al recupero e alla messa in sicurezza di dette aree.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Il Piano promuove nuovi progetti che contemplino il recupero di siti dimessi non recuperati, anche attraverso l'eventuale sfruttamento della risorsa residua ancora presente .</p> <p>Le situazioni di particolare attenzione sono state considerate dal piano ed inserite come cave da recuperare. Il caso presente in Comune di Bellinzago Novarese rientra nel perimetro del polo estrattivo e delle aree facenti capo al polo.</p>

OSSERVAZIONE N°_33._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di ROMENTINO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>relativamente al metodo di coltivazione, il PAEP stabilisce che nell'Ovest Ticino le cave dovranno essere a fossa, conservando una distanza dall'orlo del terrazzo di 60 m (art. 18) creando così un corridoio quasi inaccessibile a chiunque; questo indirizzo impedirebbe localmente la possibilità di un razionale riuso agricolo delle aree derivando le acque irrigue dal canale Langosco e in esso restituendo gli scoli. Si chiede pertanto a riguardo di modificare tale norma per favorire quelle opportunità ambientali utili per meglio recuperare le aree di scavo, nel caso specifico offerte dalla elevata soggiacenza della falda e dalla presenza del canale al piede del terrazzo. Tale indirizzi sono peraltro indicati nel DPAE regionale (volume I, cap. 8) proprio per il polo di Romentino, Trecate e Cerano, secondo i quali per una ottimizzazione degli scavi ed in particolare dei recuperi ambientali successivi si indica il metodo di arretramento del terrazzo per trince verticali.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Fermo restando quanto definito dall'art. 16 comma 2, all'art. 18 comma 9 si normano le cave a fossa sopra falda che è la tipologia più diffusa e comune di coltivazione in Provincia di Novara. Si prevede un'integrazione con la norma prevista dal PTP (art. 2.8, direttiva 3.3) per quanto riguarda la rete ecologica, nel rispetto delle indicazioni della D.G.R. 19-8319 del 3/03/2008 e della D.C.P. n.10 del 30/03/2007.</p>

OSSERVAZIONE N°_34._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di ROMENTINO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Il PAEP stabilisce un volume massimo di scavo per bacini estrattivi, sembra, nel caso dell'Ovest Ticino si tratti di 11.050.000 m³ per 10 anni, di cui l'80% destinata ai poli e il 20% libera entro il bacino (art. 4), in particolare per il polo di Romentino, Trecate e Cerano sono ancora disponibili per il primo quinquennio (2007-2011) 1.333.605 m³, raddoppiabili per i 5 anni successivi (art. 47): questa situazione, già in parte "consumata" dalle autorizzazioni rilasciate in essere, grava pesantemente sulle programmazioni comunali, sempre basate su indirizzi regionali, che però il PAEP sembra voler modificare.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Il programma comunale di escavazione, che prevede una volumetria di circa 10.000.000 mc non è conforme agli indirizzi del PAEP. Il PAEP ha tuttavia di fatto confermato le perimetrazioni del polo estrattivo e delle aree facenti capo al polo proposte dal Comune, che risultano di fatto essere quelle previste dal Piano cave comunale. I volumi da assegnare dovranno rapportarsi sia ai volumi assegnati complessivamente al bacino del Ticino che a quelli attribuiti agli altri poli presenti nello stesso bacino.</p> <p>Per quanto riguarda le problematiche legate al mercato si ritiene che le autorizzazioni in essere siano in grado di soddisfarne i bisogni anche nella fase transitoria, in attesa che il piano diventi esecutivo.</p>

OSSERVAZIONE N°_35._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di ROMENTINO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Non è definita nei particolari l'assegnazione dei volumi, nell'ambito dei poli, compito gestionale in capo alla Provincia; non riteniamo pertanto corretto delegare tutto alla Conferenza dei Servizi che difficilmente potrà dare indicazioni in merito, occorre invece prevedere dei criteri preventivi di distribuzione tra i Comuni del Polo, sicuramente premiando le scelte di pianificazione e studio fatte dagli stessi. E' luogo comune parlare di pianificazione necessaria in tutti i settori. E' però necessario passare dalle parole ai fatti prevedendo questo tipo di scelta. Riteniamo pertanto, come già riferito, chiarire e definire questo punto, prima di procedere con le varie richieste di autorizzazione, peraltro già vincolate da queste problematiche;</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>La pianificazione è effettuata a scala provinciale. L'attribuzione dei volumi ai singoli comuni pertanto non risulta fattibile. Il PAEP comunque non vieta che singoli Comuni afferenti allo stesso polo gestiscano in maniera unitaria i volumi a disposizione del polo stesso.</p>

OSSERVAZIONE N°_36._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di ROMENTINO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Occorre poi definire in maniera chiara e a supporto dei Comuni l'iter procedurale da seguire per le future richieste. Preoccupa infatti, la futura situazione di stallo con l'adozione e la conseguente salvaguardia delle norme del PAEP, sarebbe infatti necessario evidenziare se nell'arco temporale che andrà dall'adozione sino all'approvazione, lo strumento di pianificazione da seguire dovrà necessariamente essere il DPAE regionale.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>il piano individua nei Programmi Pluriennali di Attuazione lo strumento per far pervenire alla Provincia i progetti di coltivazione, secondo quanto prescritto dalle NTA. Il piano di settore cui fare riferimento in fase transitoria è, come dichiarato anche da Regione Piemonte, il PAEP e non il DPAE che rappresenta un documento di programmazione regionale.</p>

OSSERVAZIONE N°_37._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di GALLIATE
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Con riferimento al progetto di cui all'oggetto, questo Comune esaminati gli elaborati di piano, ritiene di non avanzare osservazioni al medesimo, se non quelle puntualizzazioni già comunicate con nota del 15/10/07 a firma del responsabile del Settore Arch. Carlo Fonio, già illustrate nella riunione di consultazione del 25/10/07, come si evince dal verbale di seduta.</p> <p><i>"Con riferimento all'argomento di cui all'oggetto, preso atto degli elaborati del piano, si comunica che nelle "previsioni" del medesimo sono indicate come aree con potenzialità estrattive del materiale ghiaioso/sabbioso le fasce "Pre - Parco" del Ticino e tra queste quelle ubicate all'interno del territorio galliatese.</i></p> <p><i>"L'Area Pre - Parco" dal lato urbanistico è regolamentata sia dall'art. 37 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente e sia dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) "OVEST TICINO" approvato con D.C.R. n. 417 - 11196 del 23/07/1997 ed in particolare dalla scheda d'ambito SA 19 ove tra gli indirizzi normativi si cita tra l'altro "il divieto di modificazione e/o di alterazione della morfologia dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva".</i></p> <p><i>Anche il sopra richiamato art. 37 "Aree Pre - Parco di riqualificazione ambientale e di riordino turistico - ricreativo ed agrituristico" delle N.T.A. locali non prevede la possibilità di nuove attività estrattive bensì, prioritariamente mira a recuperare e riqualificare le aree preesistenti e sedi di ex coltivazioni di cave, allo stato dismesse.</i></p> <p><i>Pertanto, in conformità alla succitate normative regionali e comunali, veniva redatto ed approvato dal C.C. con deliberazione n. 5 del 26/01/06 il Piano Particolareggiato Esecutivo dell'Area Pre - Parco (P.P.E.) all'interno del quale si propone di riconoscere, valorizzare e tutelare i caratteri paesaggistici, ambientali,</i></p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Si propone di integrare le NTA del PAEP con uno specifico richiamo alla facoltà per i Comuni di stabilire limitazioni e/o prescrizioni per l'esercizio di attività estrattive attraverso i propri strumenti di pianificazione locale.</p> <p>Si ritiene opportuno che tali limitazioni e/o prescrizioni siano determinate attraverso la procedura di V.A.S. del piano e che siano esplicitate le scelte di pianificazione conseguenti.</p>

storici e culturali della zona di cui trattasi, tenendo conto dei rapporti tra questa area e l'adiacente "Parco della Valle del Ticino", prevedendo nuove attività edificatorie compatibili con le caratteristiche dei luoghi con l'adozione di soluzioni appropriate per il recupero delle aree degradate.

Quindi, nell'allegare la planimetria con le indicazioni puntiformi delle aree esistenti ex attività di cava, ormai dismesse, si puntualizza che, anche se dal lato della potenzialità estrattiva la fascia prevista del "Pre - Parco" possa risultare interessante, tuttavia, sia per le ragioni sopra illustrate, che per la normativa vigente, che per i caratteri paesaggistici - ambientali - agro forestali tipici della zona, la parte ubicata nel territorio galliatese possa rivelarsi quella urbanisticamente meno indicata ed adatta all'insediamento di nuove attività estrattive".

OSSERVAZIONE N°_38._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di TRECATE
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Si ritiene che non siano realistiche e confacenti alle realtà in essere le considerazioni contenute nel PAEP che portano alla ripartizione delle quote fra i poli. Si ritiene inoltre che nelle quote assegnate ai singoli poli non debba essere detratta la quota già autorizzata, in quanto il piano è ancora in itinere. Le quote già autorizzate dovrebbero essere tenute in considerazione come base di calcolo per le future previsioni di escavazione sui singoli territori. Inoltre pare necessario stabilire tetti massimi di escavazione per singoli comuni che siano dagli stessi assolutamente condivisi. Si ritiene comunque che debba essere lasciato ai Comuni ampio spazio di intervento sulla tematica, in particolare riguardo a tempi e volumi.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>La ripartizione delle percentuali assegnate a ciascun bacino dal PAEP è stata determinata sulla base delle autorizzazioni rilasciate nel periodo temporale considerato per la determinazione dei fabbisogni. Il dato così ottenuto è stato successivamente raffrontato alle percentuali definite per i diversi bacini dal Documento di Programmazione Attività Estrattiva Regionale, che lo ha sostanzialmente confermato.</p> <p>La ripartizione delle quote tra i poli è stata effettuata considerando i dati riportati nel DPAE relativamente al materiale estratto nei territori comunali ricadenti all'interno del polo estrattivo successivamente raffrontati ai dati sul lavorato nel periodo 1993 – 2003.</p> <p>I volumi già autorizzati sono aggiornati al 31 dicembre 2008. I progetti già assegnati costituiscono una detrazione dei volumi determinati in quanto soddisfano una quota del fabbisogno. La volumetria rimanente verrà assegnata attraverso programmi pluriennali di attuazione, che consentiranno di rendere disponibili quote di materiale in base alle oggettive esigenze di mercato.</p> <p>La pianificazione è effettuata a scala provinciale. La Regione Piemonte con DGR del 3/03/2008 n. 19-8319 ha espresso nel merito "(...) il modello di pianificazione estrattiva stabilito dalla provincia di Novara con il piano in oggetto va a definire in modo puntuale e cogente le aree estrattive e prevede notevole azionamenti territoriali che limitano fortemente le possibilità localizzative il che potrebbe contrastare con le linee definite dal DPAE primo stralcio (...)", definendo quindi inopportuno dettagliare ulteriormente alla scala comunale.</p>

OSSERVAZIONE N°_39._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di TRECATE
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Con riferimento all'alt 19 e 20, si chiede che venga specificatamente indicato che nel territorio del Comune di Trecate, il fondo di escavazione delle cave venga mantenuto almeno alla quota di mt. 2 sopra il livello della falda. Si ritiene e raccomanda che detta osservazione venga estesa a tutte le aree oggetto di coltivazione di cava. Si ritiene indispensabile preservare, rigidamente e tassativamente, le falde da possibili inquinamenti da qualsivoglia origine.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Il piano è coerente con il DPAE per l'utilizzo della risorsa. Lo scavo in falda è ammesso unicamente in presenza di materiale ad alta qualità e comunque all'interno della falda superficiale. Le falde profonde destinate all'approvvigionamento potabile sono comunque protette da possibili inquinamenti da livelli a bassa permeabilità. Per contro uno sfruttamento parziale di risorse di alta qualità, così come si configurerebbe se si prevedesse il divieto a scavare in falda, rappresenterebbe una forte contraddizione all'interno del piano che ha previsto lo sfruttamento ottimale della risorsa non rinnovabile nei poli, dove si hanno giacimenti ad elevato volume specifico (elevato rapporto tra volume di materiale in banco e superficie di suolo consumata). Il divieto allo scavo in falda dove ne sussistano le condizioni rappresenta di per sé un inutile consumo di suolo. Peraltro l'art. 40 comma 2 delle NTA vieta di fatto il ritombamento degli scavi con materiale inerte di riporto di provenienza esterna al sito di cava.</p>

OSSERVAZIONE N° _40._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di TRECATE
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Visto che per ciascun bacino è stata stabilita una quota vincolata ed una libera di volume escavato, si chiede la possibilità, in caso di non sfruttamento della quota libera, l'utilizzo della stessa nelle aree facenti capo ai poli estrattivi, previo accordo e condizioni condivise dalle Amministrazioni locali</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rimanda all'Osservazione n. 27.</p>

OSSERVAZIONE N° _41._	
Denominazione presentatore osservazione	Consiglieri Comune di TRECATE
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Per i Comuni che virtuosamente abbiano già inserito nei propri strumenti urbanistici (PRG) terreni a specifica destinazione d'uso per cavare materiale da costruzione, solo tali aree siano inserite nel Piano Provinciale e che questo valga quindi per Trecate.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>L'evidenziazione di aree estrattive specifiche è stata fatta, sulla base degli areali proposti dai singoli Comuni, solo per i Poli. I poli estrattivi e le aree facenti capo ai poli sono state individuate secondo alcuni criteri oggettivi: esistenza di cava attiva, esistenza di impianto di lavorazione nelle immediate adiacenze, aree destinate all'attività estrattiva dagli strumenti urbanistici vigenti, aree di ampliamento/completamento proposte dai Comuni in continuità ad attività di cava esistenti. L'individuazione delle aree coltivabili, in quota libera come per i poli, è stata fatta, a scala di bacino, seguendo un percorso di sottrazioni successive rispetto all'interferenze con vincoli di tipo ambientale, idraulico, geologico, urbanistico ecc ecc. Resta la facoltà dei Comuni di introdurre scelte e prescrizioni di dettaglio attraverso gli strumenti di pianificazione locale (cfr. precedente controdeduzione all'osservazione n. 37).</p>

OSSERVAZIONE N°_42._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CERANO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Mentre appaiono realistiche le quantità complessive, le considerazioni contenute nel PAEP che portano alla ripartizione delle quote fra i vari poli non appaiono convincenti in quanto, in parte relative ad anni in cui gli impianti attualmente in funzione erano chiusi, ad esempio quello delle Cave di Cameri; inoltre in questi anni, i materiali estratti nel Polo di San Nazzaro, Recetto, Mandello ecc. sono stati in gran parte trasferiti agli impianti di lavorazione dell'Ovest Ticino che hanno avuto costante carenza di materiale.</p> <p>Si constata che al Polo di Cameri-Bellinzago-Oleggio sia assegnata una quota di 3.536.000 m³ in tale Polo esistono cinque impianti di estrazione, del materiale ed al Polo di Cerano-Trecate-Romentino sia assegnata una quota di 5.304.000 m³: in tale Polo esistono cinque impianti di estrazione, del materiale.</p> <p>Al Polo Recetto - San Nazzaro dove esiste un solo impianto di lavorazione viene assegnata la quota di 3.672 000 m³ : è evidente che esiste una ripartizione non equa, soprattutto rispetto al polo di Cameri - Bellinzago - Oleggio. Va inoltre considerato che il Polo di Recetto - San Nazzaro oltre ad avere una notevole interazione con la produzione delle attività estrattive collocate nella vicina zona del Sesia in provincia di Vercelli, ha delle caratteristiche ambientali che la rendono più fragile, considerata la minore profondità della falda , che in gran parte è collocata a circa 1 metro e mezzo dal piano di campagna; quindi ben difficilmente si potrebbe rispettare il limite stabilito dal PAEP.</p> <p>Si fa notare inoltre che il territorio dell'Ovest Ticino è attualmente caratterizzato da uno sviluppo edilizio urbanistico di gran lunga superiore a quello delle altre zone della Provincia.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che si debba procedere ad una ripartizione più equa delle quote con stretto</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rimanda all'Osservazione n.7.</p>

riferimento agli impianti di lavorazione esistenti in Provincia ed alla necessità di limitare i trasbordi di materiale da un territorio all'altro che attualmente sono molto frequenti.

Si ritiene inoltre importante osservare che il Piano non considera cave storiche come quelle di Varallo Pombia e Castelletto.

Attualmente sono individuabili in provincia 16 impianti di lavorazione inerti attivi, in particolare:

- Polo Cameri – Bellinzago - Oleggio (volume assegnato dal Piano 3.536,000 m³)

Esistono cinque impianti di trasformazione autorizzati di cui 3 ad Oleggio, 1 a Bellinzago ed 1 a Cameri

- Polo di Cerano – Trecate - Romentino (volume assegnato dal Piano 5.304,000 mc)

Esistono cinque impianti di trasformazione autorizzati di cui 3 a Romentino, 1 a Trecate ed 1 a Cerano

- Polo S. Nazzaro- Recetto (volume assegnato dal Piano 3.672.000 m³)

Esiste 1 impianto di trasformazione autorizzato a S. Nazzaro

- Polo di Romagnano (volume assegnato dal Piano 408.000 m³)

Esistono due impianti di trasformazione: Romagnano e Ghemme

- Polo di Momo (volume assegnato dal Piano 250.000 m³)

Esiste un impianto di trasformazione a Momo con 120.000 m³ annui lavorati

Fuori dalla bozza di Piano (si tratta di cave e impianti "storici")

- Impianto di Varallo Pombia servito da propria cava

- Impianti di Castelletto Ticino ed Oleggio Castello serviti da propria cava

Non è giustificabile lo squilibrio tra i volumi assegnati e gli impianti esistenti in loco, in particolare tra i Poli dell'Ovest Ticino, Romagnano Sesia, Momo e quello di Recetto - S. Nazzaro a cui è stato assegnato un volume di materiale estraibile sproporzionato. Inoltre pare necessario stabilire tetti massimi di escavazione per singoli comuni, al fine di preservare per quanto possibile il territorio.

OSSERVAZIONE N°_43._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CERANO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>I criteri stabiliti all'art. 5, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione sono eccessivamente generici e non in grado di stabilire norme certe, lasciando un grado di discrezionalità troppo elevato. Inoltre o i progetti vengono presentati tutti insieme o prevale un criterio temporale di presentazione che porta inevitabilmente ad una non equa ripartizione dei volumi da estrarre. Tutto ciò anche in considerazione della durata delle singole autorizzazioni.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 8.</p>

OSSERVAZIONE N°_44._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CERANO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Si rileva che i progetti presentati dagli operatori devono essere completi al fine di una valutazione corretta da parte delle Amministrazioni, in particolare sullo stato finale. Questo significa che tali progetti devono prevedere lo sfruttamento completo del sito individuato ed un coerente recupero ambientale dello stesso. Non è possibile realizzare progetti parziali, legati a quote vincolate, soggetti a successive modifiche, in quanto tali progetti sono difficilmente controllabili durante la realizzazione ed in tali situazioni non vengono di solito realizzati gli interventi di recupero ambientali, sempre rinviati ai successivi ampliamenti.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 9.</p>

OSSERVAZIONE N°_45._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CERANO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Durante la fase transitoria sono approvabili i progetti che non presentano vincoli, ma restano bloccati quelli vincolati, ad esempio dal PTR Ovest Ticino. Al termine della fase transitoria, che può durare anni, le quote potranno essere esaudite delle cave senza vincoli ed alla fine della stessa, e cave oggi vincolate non potranno essere approvate per mancanza di quantitativi. Il rischio che si assista ad una corsa contro il tempo a chi arriva prima ad accaparrarsi le aree. Infatti, se non vengono stabiliti precisi parametri, succederà che i volumi vengano assegnati alle istanze che in ordine di tempo verranno presentate prima, nel rispetto delle aree già inserite nel PAEP. E' prevedibile che si crei una forte contrapposizione tra le aree, ubicate in altri Comuni del Polo di Cerano -Trecate-Romentino, già inserite nel PAEP e che hanno nel contempo una coerente destinazione urbanistica ed aree che invece, come è il caso di Cerano, non lo sono ancora, in quanto necessitano di variante al PRGC, con il rischio che in breve tempo si esauriscano i volumi assegnati.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 26.</p>

OSSERVAZIONE N° _46._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CERANO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Considerato che per ciascun bacino è stata stabilita una quota vincolata ed una libera di volume estratto, si chiede la possibilità, in caso di non sfruttamento della quota libera, dell'utilizzo della stessa nelle aree facenti capo ai poli estrattivi.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 11.</p>

OSSERVAZIONE N°_47._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CERANO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Nel Comune di Cerano tutte le aree del territorio collocate al di fuori del Polo Estrattivo, sono regolate dal vigente PRGC che fissa in termini molto precisi le modalità di esecuzione delle bonifiche agrarie: si chiede pertanto che vengano meglio normate le modalità di utilizzo del 20% non vincolato per evitare che venga perso o non utilizzato o che si creino vere e proprie cave in mezzo alle aree agricole;</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>La pianificazione è effettuata a scala provinciale. La Regione Piemonte con DGR del 3/03/2008 n. 19-8319 ha espresso nel merito "(...) il modello di pianificazione estrattiva stabilito dalla provincia di Novara con il piano in oggetto va a definire in modo puntuale e cogente le aree estrattive e prevede notevole azionamenti territoriali che limitano fortemente le possibilità localizzative il che potrebbe contrastare con le linee definite dal DPAE primo stralcio (...)", definendo quindi inopportuno dettagliare ulteriormente alla scala comunale.</p> <p>La definizione della quota libera, con l'indicazione di volumi comunque trascurabili rispetto alle superfici vocate, è stata fatta alla scala di bacino. Gli areali sono indicazioni di potenzialità estrattiva, non di possibilità diretta di escavazione.</p> <p>Gli eventuali interventi di bonifica agraria devono rispondere ai requisiti definiti all'art. 17 delle NTA. Le eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalle NTA dei PRGC, qualora non in contrasto con i dettami del suddetto art. 17, restano in vigore. In fase di revisione dell'art. 5 delle NTA del piano, verranno definiti, analogamente a quanto previsto per le volumetrie assegnate ai poli, punteggi da assegnare ai progetti che sfrutteranno le volumetrie disponibili nella quota libera.</p>

OSSERVAZIONE N°_48._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CERANO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Si ritiene che una rigida applicazione dell'art. 18, comma 9, delle NTA del PAEP, che stabilisce che " le cave a fossa situate nel bacino dell'Ovest Ticino, in prossimità dell'orlo di terrazzo, si dovrà mantenere una distanza minima tra il ciglio dello scavo e l'orlo stesso pari a 60 metri," si introduca un nuovo elemento di discontinuità rispetto ai criteri finora seguiti che hanno dato buoni risultati in termini di recupero ambientale. Si chiede pertanto, per evidenti ragioni di omogeneità con gli interventi finora eseguiti, che sia prevista la possibilità di utilizzare le metodologie fin qui seguite, anche per evitare di ritrovarci con un territorio recuperato con modalità del tutto disomogenee. Il rischio è che la nuova norma possa peggiorare la situazione ambientale, creando "grossi buchi" antiestetici e pericolosi;</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 33.</p>

OSSERVAZIONE N°_49._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CERANO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>La disponibilità delle quote da assegnare dovrà essere ben ponderata tenendo in giusto conto le quote già autorizzate o in fase di autorizzazione sulla base dei progetti in itinere, onde evitare che all'interno dei bacini vengano a trovarsi attività con disponibilità maggiori al reale fabbisogno ad altre con quote insufficienti rispetto al reale fabbisogno.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 12.</p>

OSSERVAZIONE N° _50._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CERANO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>La ripartizione delle quote fra i vari ambiti non è equa e quindi va riconsiderata alla luce di dati e considerazioni più aderenti alla realtà. I criteri base delle ripartizioni dovrebbero essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Le cave devono essere connesse con gli impianti di lavorazione esistenti per evitare trasbordi di materiale da un polo estrattivo all'altro, con alto impatto ambientale b) Ogni impianto deve essere servito nel periodo di programmazione con quantitativi di materiale sufficiente a garantirne la funzionalità ed investimenti sulle tecnologie per ridurre l'impatto ambientale c) E' necessario valutare il bacino d'utenza dei vari impianti in relazione alla distribuzione della popolazione ed al conseguente sviluppo dell' attività edilizia d) Occorre stabilire una serie di criteri più oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni e) E necessario porre un tetto massimo rispetto ai volumi di escavazione relativi ai singoli comuni, per evitare che il territorio possa vedere una proliferazione di cave. f) E' necessario che la fascia di rispetto di 60 m rispetto al ciglio del terrazzo non sia da applicare rigidamente in tutti i casi, al fine di evitare discontinuità rispetto ai criteri finora seguiti che hanno dato buoni risultati in termini di recupero ambientale g) I progetti devono essere completi e riguardare le intere aree individuate: eventualmente in un secondo momento potranno essere autorizzati lotti successivi. h) Devono essere stabilite norme per la fase transitoria che non producano 	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 13</p>

<p>effetti "positivi" a favore di alcune cave, creando nel contempo impropri squilibri e distorsioni di mercato.</p>	
--	--

BACINO ESTRATTIVO AGOGNA

OSSERVAZIONE N°_51._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di MOMO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>A conclusione della presente si chiede che venga rivisto ed incrementato, a circa 1.000.000 m³ il quantitativo di materiale asportabile assegnato all'area prevista dal progetto preliminare del PAEP della Provincia di Novara sul territorio del Comune di Momo, in frazione Agnellengo, permettendo così di attuare il programma di riqualificazione ambientale dell'area, già attualmente interessata da un intervento di coltivazione di cava, in parte concluso.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Il giudizio di compatibilità ambientale (Allegato - Prescrizioni, pag. 5) ha messo in discussione l'esistenza stessa del polo di Momo, affermando che il DPAE definisce l'Agogna come un bacino avente materiale senza caratteristiche di pregio, per il quale non può essere pertanto previsto lo scavo in falda. La Provincia di Novara intende tuttavia riconoscere il Polo di Momo perché le prove svolte sui materiali in questa area (desumibili dai dati relativi alle cave attive e dai progetti in corso di approvazione) attestano i requisiti di qualità degli inerti estratti. Per quanto concerne l'incremento di volume, non si ritiene di poter accogliere la richiesta, in quanto i volumi assegnati ai Bacini e ai Poli sono il risultato di un'analisi di fabbisogni e di produttività storica dell'area.</p> <p>In base alla revisione dei dati sulle autorizzazioni in corso, si ritiene tuttavia che i volumi residui a disposizione del Polo possano essere incrementati rispetto alla volumetria prevista nella versione del preliminare di piano.</p> <p>Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 7.</p>

OSSERVAZIONE N°_52._	
Denominazione presentatore osservazione	Azienda agricola Morghengo Srl
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Promesso che:</i></p> <p>Sulla Tavola di piano nr. 2 "Stato di fatto dell'attività estrattiva provinciale e bacini estrattivi" presso la frazione di Morghengo Comune di Caltignaga, viene circoscritta un'area triangolare su terreni di nostra proprietà ed indicata in legenda come "Bonifica agraria terminata".</p> <p>Dalla documentazione in nostro possesso e dalle ricerche effettuate presso il Comune, si evidenzia che tale area non risulta essere stata mai soggetta ad operazioni di bonifica. Pertanto, a fronte di quanto sopra esposto si richiede che la relativa cartografia del PAEP venga adeguatamente rettificata stralciando l'area in questione. Inoltre, dato che nel conteggio dei metri cubi disponibili e da assegnare siano stati utilizzati anche quelli provenienti da questa area (mai stata soggetta a bonifica e/o a cava) si richiede una adeguata rettifica, rivalutando i metri cubi previsti sul bacino estrattivo in questione.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>L'osservazione può essere accolta come correzione del mero errore materiale (cioè eliminazione dell'area come "bonifica agraria terminata").</p> <p>Si precisa altresì che la correzione cartografica non prevede una revisione dei quantitativi assegnati al Bacino, in quanto l'errore materiale riportato sulla cartografia non ha in alcun modo influito sulla determinazione delle volumetrie assegnate al Bacino.</p>

OSSERVAZIONE N° _53._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di SUNO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Non è chiaro il principio di ripartizione delle quote, soprattutto per quanto riguarda la "quota libera" non assegnata direttamente al polo estrattivo e il criterio di rilascio dell'autorizzazione</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alle controdeduzioni alle osservazione n. 8, n. 11 e n. 13</p>

OSSERVAZIONE N°_54._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di SUNO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>L'art 5 delle Norme Tecniche di Attuazione dice che la stima del fabbisogno è riferita al decennio 2007 - 2016 ed è soggetta a revisione quinquennale, da attivare a partire da almeno un anno prima della scadenza, sulla base delle richieste autorizzate e del monitoraggio annuale dei volumi scavati: non appare chiaro, di nuovo, perché, anche in assenza di modifiche sul fabbisogno di materiale inerte, la Giunta provinciale, in accordo con i Comuni interessati, possa predisporre una nuova tabella di volumi assegnabili nel secondo quinquennio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale. Si presume quindi che possono variare, oltre che le volumetrie assegnate ai poli, anche le distribuzioni degli stessi e dei bacini estrattivi.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Si rimanda alle controdeduzioni alle precedenti osservazioni n. 7 e n. 8.</p>

OSSERVAZIONE N°_55._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di SUNO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Non è chiaro il rapporto tra P.A.E.P. e strumenti urbanistici locali.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Gli strumenti di pianificazione locale possono contenere previsioni autonome purché non in contrasto con prescrizioni del PAEP. In particolare la formazione di strumenti di pianificazione locale corredati di specifica VAS potranno dettare limitazioni e misure mitigative e/o compensative.</p>

OSSERVAZIONE N°_56._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di SUNO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Infine si rilevano imprecisioni nella Tavola delle fasce PAI.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Si prende atto dell'osservazione e si provvede alle eventuali rettifiche degli errori cartografici. Si precisa comunque che tutti i territori inclusi in fasce PAI sono stati considerati non idonei e pertanto stralciati dai Bacini estrattivi.</p>

OSSERVAZIONE N°_57._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di SUNO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Per quanto riguarda il territorio comunale di Suno si evidenzia l'eccessiva estensione areale del bacino estrattivo, nonché la sovrapposizione con l'abitato e le aree industriali. In particolare, non si ritiene idonea l'area tra il centro del paese e la frazione Baraggia: gli impianti di cava dovrebbero essere connessi con gli impianti di lavorazione al fine di evitare trasporti di materiale con alto impatto ambientale e con compromissione della viabilità locale di collegamento tra la frazione e il centro paese.</p> <p>I terreni a nord ovest del territorio comunale sono di natura agricola e molto produttivi.</p> <p>L'area sud "Prati di San Genesio" e "Prati delle Oche" ricadono nell'area di esondazione del Torrente Meja e soprattutto sono aree interessate da canali e cavi irrigui ancora utilizzati per l'agricoltura locale.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>La definizione della quota libera, con l'indicazione di volumi comunque trascurabili rispetto alle superfici vocate, è stata fatta alla scala di bacino. Gli areali sono indicazioni di potenzialità estrattiva, non di possibilità diretta di escavazione.</p> <p>L'esclusione delle aree abitate e/o industriali è stata fatta utilizzando la mosaicatura dei PRGC a livello provinciale ed è pertanto possibile che, per la scala di lavoro considerata, ci siano effettivamente aree dove l'uso del suolo non permette lo svolgimento dell'attività estrattiva. In tal caso, saranno i Comuni a valutare nell'ambito di eventuali istruttorie di autorizzazione l'esclusione di tali aree, anche sulla base delle scelte contenute negli strumenti di pianificazione locale.</p> <p>Gli areali sono indicazioni di potenzialità estrattiva, non di possibilità diretta di escavazione. E' comunque inevitabile che nel Bacino vengano ricomprese aree ad alta produttività agricola, in quanto tutto il territorio provinciale è in classe 1 e 2 di capacità d'uso del suolo.</p> <p>La scala di lavoro del PAEP non consente di fatto un maggiore dettaglio in merito ai dissesti locali. Gli eventuali approfondimenti a scala comunale potranno riportare tali limitazioni per le aree di particolare sensibilità o pregio.</p>

BACINO ESTRATTIVO EST SESIA

OSSERVAZIONE N°_58._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CASALVOLONE
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>si chiede quindi di poter utilizzare parte della quantità disponibile nell'ambito del bacino dell'Est Sesia, visto anche la condivisione del Comune di Recetto che ha accolto la richiesta di ridurre la quantità estrattiva del polo San Nazzaro Sesia - Recetto:</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>La ripartizione delle percentuali assegnate, in ciascun Bacino, alla quote vincolata ed a quella libera derivano dalla Valutazione Ambientale Strategica che è terminata in modo positivo avendo acquisito il giudizio di compatibilità ambientale favorevole. Questa ripartizione si basava su alcuni criteri fondamentali per questo piano, quali la concentrazione dell'attività estrattiva in corrispondenza dei Poli e in vicinanza agli impianti di lavorazione. Tale richiesta va in direzione opposta e pertanto è da ritenersi non accettabile.</p>

OSSERVAZIONE N°_59._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CASALVOLONE
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>si chiede quindi di inserire le superfici destinate alle iniziative di progetto del PRGC tra quelle programmate nel PAEP e di riconsiderare l'estensione delle aree nell'ambito comunale, così come individuate nella tav. 1 "carta delle propensioni all'attività estrattiva e bacini estrattivi" (PAEP). funzionali al progetto adottato. La richiesta di materiale per questi due progetti è di circa 700 / 750.000 m³.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>L'evidenziazione di aree estrattive specifiche è stata fatta, sulla base degli areali proposti dai singoli Comuni, solo per i Poli. Il territorio comunale di Casalvolone, non avendo le caratteristiche per costituire un Polo estrattivo, è da ritenersi in area dove è possibile la coltivazione di cava sulla base dei volumi messi a disposizione della quota libera. Ai fini del PAEP non è quindi necessario evidenziare aree estrattive in quota libera. Le aree indicate da codesto Comune sono peraltro oggetto di una revisione cartografica, motivata dalla riconsiderazione dei caratteri escludenti derivanti dalla vicina fascia dei fontanili.</p>

OSSERVAZIONE N°_60._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di RECETTO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Recepimento di tutte le aree individuate nelle note in premessa ed inoltrate alla Provincia di Novara</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>L'evidenziazione di aree estrattive specifiche per i singoli Poli è stata fatta, sulla base degli areali proposti dei singoli Comuni, seguendo un percorso di sottrazioni successive rispetto all'interferenze con vincoli di tipo ambientale, idraulico, geologico, urbanistico ecc ecc. Per ogni singolo Polo il risultato di questo processo è stata la definizione cartografica del polo stesso e delle aree afferenti.</p>

OSSERVAZIONE N°_61._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di RECETTO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Disponibilità alla cessione ai Comuni limitrofi, in particolar modo a Casalborgone, di una quota non superiore al 20% della disponibilità di materiale estrattivo, sia del tipo vincolato che libero</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>La ripartizione delle percentuali assegnate a ciascun bacino dal PAEP è stata determinata sulla base delle autorizzazioni rilasciate nel periodo temporale considerato per la determinazione dei fabbisogni. Il dato così ottenuto è stato successivamente raffrontato alle percentuali definite per i diversi bacini dal Documento di Programmazione Attività Estrattiva regionale, che lo ha sostanzialmente confermato. La ripartizione delle percentuali assegnate, in ciascun Bacino, alla quote vincolata ed a quella libera derivano dalla Valutazione Ambientale Strategica che è terminata in modo positivo avendo acquisito il giudizio di compatibilità ambientale favorevole. Questa ripartizione si basava su alcuni criteri fondamentali per questo piano, quali la concentrazione dell'attività estrattiva in corrispondenza dei Poli e in vicinanza agli impianti di lavorazione. Non è pertanto possibile destinare, con un'iniziativa di un singolo Comune, parte della volumetria assegnata ad un Polo alla volumetria della quota libera prevista nel bacino.</p>

OSSERVAZIONE N°_62._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di RECETTO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Aggiornamento dell'art. 46 delle NTAdel P.A.E.P.-Sanzioni- dal punto di vista economico-finanziario e normativo</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Le sanzioni introdotte dalle Norme Tecniche di Attuazione sono quelle previste dalla normativa nazionale e regionale di settore. Non può lo strumento di piano prevedere sanzioni diverse o più restrittive. Si ricorda che già il Consiglio Provinciale, nella seduta del 26 luglio 2007 DCP n.32/2007, ha richiesto, con proprio Ordine del giorno, alla Regione Piemonte la revisione della norma regionale in materia sazionatoria delle attività estrattive.</p>

OSSERVAZIONE N°_63._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di RECETTO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>individuazione cartografica dei volumi estraibili di ogni singola zona individuata sul territorio comunale al fine di valutarne la capacità estrattiva</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>La pianificazione è effettuata a scala provinciale. La Regione Piemonte con DGR del 3/03/2008 n. 19-8319 ha espresso nel merito “(...) il modello di pianificazione estrattiva stabilito dalla provincia di Novara con il piano in oggetto va a definire in modo puntuale e cogente le aree estrattive e prevede notevole azionamenti territoriali che limitano fortemente le possibilità localizzative il che potrebbe contrastare con le linee definite dal DPAE primo stralcio (...)”, definendo quindi inopportuno dettagliare ulteriormente alla scala comunale. Si rinvia alla controdeduzione all’osservazione n. 13.</p>

OSSERVAZIONE N°_64._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CASALEGGIO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>L'assetto generale del PAEP 2007 prevede lo sfruttamento "delle potenzialità residue dei poli e successivamente l'ampliamento su aree limitrofe". L'art. 2 delle NTA riporta la definizione di bacino estrattivo, polo estrattivo, aree facenti capo al polo estrattivo. La Tav. 13 - previsioni di piano, riporta la perimetrazione dei bacini estrattivi e dei poli estrattivi. Non è chiaro, tuttavia, quali sono le aree facenti capo al polo estrattivo: la cartografia di piano non riporta la perimetrazione e nelle NTA sono definite in termini generali, ma senza permettere una puntuale delimitazione ai fini dell'attività pianificatoria. Inoltre gli elaborati grafici del PAEP (Tav. 13 e 14) non chiariscono in alcun modo il concetto di continuità che sembrerebbe essere l'elemento discriminante tra le aree facenti capo al polo estrattivo e quelle potenzialmente idonee, incluse nei bacini estrattivi e a cui è assegnata esclusivamente la quota volumetrica libera. Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere una delimitazione puntuale delle suddette aree facenti capo al polo estrattivo, in quanto ad esse è immediatamente legata la quota volumetrica vincolata.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>le aree estrattive facenti capo ai Poli sono tutte definite e cartografate alla Tavole 13 e 14 citate.</p>

OSSERVAZIONE N° _65._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CASALEGGIO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Per ciascun bacino è indicata una volumetria libera da assegnare sulla base di "alcuni indirizzi di preferenza", elencati all'art. 5 comma 4 delle NTA.</p> <p>Tali indirizzi propongono una traccia, ma nulla più e si presterebbero a difficili applicazioni, certamente poco oggettive. Una pianificazione puntuale presuppone una valutazione precisa dei diversi parametri ed indici: sarebbe, pertanto, opportuno, definire compiutamente le volumetrie da associare a ciascun bacino estrattivo, o meglio (procedendo dall'osservazione precedente) sarebbe necessario definire le volumetrie delle aree incluse nei bacini estrattivi non appartenenti a quelle facenti capo al polo estrattivo.</p> <p>Una definizione di maggior dettaglio permetterebbe alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio una valutazione più oggettiva del piano e della pianificazione nel suo complesso.</p> <p>Potrebbe, infine, essere previsto un sistema di allocazione delle quote disponibili su base spaziale e temporale, nota e discussa a priori e orientata a prediligere interventi concentrati in archi temporali definiti.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 8.</p>

OSSERVAZIONE N°_66._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CASALEGGIO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>La ripartizione dei volumi disponibili tra quota libera e vincolata è assolutamente sproporzionata in favore della seconda. Le aree esterne ai poli estrattivi diventerebbero delle "cave-riserva" da attivare in una successiva fase pianificatoria.</p> <p>Le implicazioni potrebbero essere rilevanti per quelle amministrazioni che oggi non sono interessate dai poli, ma in futuro potrebbero esserlo con rischio per la pianificazione e programmazione territoriale di competenza comunale.</p> <p>Sarebbe opportuno chiarire gli indirizzi della prossima pianificazione o distribuire diversamente le quote, garantendo uno sfruttamento più uniforme delle risorse ed evitando futuri squilibri o pressioni ambientali che oggi sarebbero solo ritardati.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>La ripartizione delle percentuali assegnate a ciascun bacino dal PAEP è stata determinata sulla base delle autorizzazioni rilasciate nel periodo temporale considerato per la determinazione dei fabbisogni. Il dato così ottenuto è stato successivamente raffrontato alle percentuali definite per i diversi bacini dal DPAE regionale, che lo ha sostanzialmente confermato. La determinazione della percentuale da assegnare, all'interno di ciascun Bacino, alla quota libera con l'indicazione di volumi comunque trascurabili rispetto alle superfici vocate, è sostanzialmente una scelta di piano che deriva dagli obiettivi del piano stesso, soprattutto in merito alla preferenza di limitare il consumo di suolo, prevedendo di concentrare l'attività dove già esistono impianti e aree sottoposte ad escavazioni. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, frutto del percorso di VAS, ha validato questa scelta. Si precisa che la citata quota libera rappresenta un volume estraibili al di fuori dei poli estrattivi, comunque soggetto ai PPA e sfruttabile contemporaneamente. Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 7.</p>

OSSERVAZIONE N°_67._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CASALEGGIO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Il piano non prevede un sistema di trasferimento delle volumetrie in caso di indisponibilità delle aree e dei poli estrattivi. Al concretizzarsi di queste eventualità, si rischierebbe la paralisi del mercato, venendo così a cadere i giusti presupposti della pianificazione.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>La volumetria disponibile verrà assegnata attraverso programmi pluriennali di attuazione, che consentiranno di rendere disponibili quote di materiale in base alle oggettive esigenze di mercato. Queste esigenze saranno temporaneamente quindi soddisfatte da altri poli ed eventualmente, in via transitoria, anche da bacini secondo le logiche del mercato stesso e che non sono definibili dal PAEP. Risulta incoerente rispetto alle scelte di piano, che hanno ottenuto - attraverso il percorso di VAS - il giudizio positivo di compatibilità ambientale, prevedere di spostare volumetrie dai poli, dove già esistono impianti e aree sottoposte ad escavazioni, alla quota libera.</p>

OSSERVAZIONE N°_68._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CASALEGGIO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>L'art. 13 delle NTA elenca la documentazione di base del progetto delle attività estrattive da predisporre per l'ottenimento della prescritta autorizzazione. Ai fini di agevolare le attività di valutazione e controllo da parte della conferenza dei servizi, sarebbe opportuno prevedere un'unica base cartografica su cui raccogliere tutte le informazioni necessarie (di tipo urbanistico, geologico, idrogeologico, idraulico, paesistico, ambientale ...). La cartografia tecnica regionale (CTR) alla scala 1:10.000 potrebbe essere il supporto più idoneo, in considerazione anche del fatto che recentemente è stato elaborato dal cartografico della Regione Piemonte un aggiornamento importante. L'utilizzo di questa base cartografica permetterebbe una valutazione più agevole ed un approccio interdisciplinare concreto nell'analisi dei progetti. Gli elaborati cartografici, così prodotti, dovrebbero essere georeferenziati nel sistema.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>L'art. 13 delle NTA, che sarà comunque oggetto di revisione in sede di progetto definitivo, definisce puntualmente le richieste cartografiche in base alla vigente normativa in materia. La cartografia tecnica regionale rappresenta evidentemente il supporto più adatto alla rappresentazione dei dati territoriali. La provincia ha infatti costituito un supporto informativo territoriale con base CTR per valutare le pressioni e le criticità ambientali.</p>

OSSERVAZIONE N°_69._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CASALEGGIO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>L'art. 15 delle NTA prescrive quali monitoraggi e controlli dovranno essere condotti per le attività estrattive sotto falda. Nel citato articolo è descritta anche la parte relativa ai rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici. La parte relativa alle attività topografiche dovrebbe essere applicabile anche per i controlli in cave che non prevedano l'escavazione in falda. In questa formulazione, questo non sembrerebbe possibile.</p> <p>Il punto 5 dell'art. 15 precisa una serie di norme a cui attenersi nelle operazioni topografiche necessarie alla predisposizione delle attività di monitoraggio. Le prescrizioni risultano piuttosto disordinate e tengono conto solo marginalmente dei vantaggi offerti dai moderni sistemi di rilevamento, quali i sistemi di posizionamento globale (GPS), attrezzature estremamente utili in campagne di rilievi e monitoraggi. I GPS possono risultare assolutamente preziose specialmente in controlli da effettuarsi in contraddittorio o autonomamente a cura degli enti preposti al controllo. In quest'ottica risulterebbe opportuno prescrivere la predisposizione di una rete di capisaldi GPS riferiti al sistema nazionale (IGM95) o alla rete di raffittimento in fase di predisposizione da parte della Regione Piemonte. La rete dovrebbe essere riferita ad un sistema locale di coordinate rettilinee di uso diretto e priva di distorsioni, al sistema di posizionamento globale WGS84 ed al sistema cartografico GAUSS-BOAGA Roma40 o UTM utilizzato per la predisposizione della CTR. La rete di capisaldi dovrebbe essere, quindi, collegata ai capisaldi di quota dell'IGM o regionali mediante livellazione. I piani quotati e le sezioni di controllo, desunte dai rilievi celerimetrici, dovrebbero essere fornite anche in formato digitale, permettendo agli enti preposti al controllo una verifica puntuale e immediata dei volumi scavati e delle sagome</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Sono in fase di revisione i contenuti della normativa tecnica al fine di recepire quanto indicato.</p>

<p>intermedie e finali delle opere. Le tolleranze prescritte, infine, sembrerebbero eccessive anche in relazione alle attrezzature ed alle metodologie di rilievo oggi disponibili. Sarebbe tecnicamente più corretto ridurre le tolleranze previste per le misurazioni topografiche e prevedere delle tolleranze geometriche sulle attività di escavazione e ripristino rispetto a quanto autorizzato.</p>	
---	--

OSSERVAZIONE N°_70._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CASALEGGIO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Si propone una riduzione limite settentrionale del bacino estrattivo ricompreso tra la roggia Busca a ovest, la SP81 e la linea ferroviaria Novara - Biella San Paolo a nord e la SP12 a est. La riduzione permetterebbe uno sviluppo dell'abitato di Casaleggio Novara non direttamente vincolato alle attività estrattive, la cui pianificazione e programmazione è di competenza provinciale. La riduzione della perimetrazione del bacino estrattivo è indicata nell'allegata Tav. 1.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Gli areali sono indicazioni di potenzialità estrattiva, non di possibilità diretta di escavazione. Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 31, n.37 e n.41.</p>

OSSERVAZIONE N°_71._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di VINZAGLIO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>La bozza di PAEP suddivide il territorio in bacini e assegna agli stessi quote di volumi estraibili. Non è però definito come all'interno dei bacini come saranno ulteriormente suddivise le quote.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 7.</p>

OSSERVAZIONE N°_72._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di VINZAGLIO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>I criteri stabiliti all'articolo 5 delle norme tecniche di attuazione sono generici e non in grado di stabilire norme certe, lasciando un grado di discrezionalità troppo elevato. Allo stato attuale non è chiaro quale sia il criterio di scelta fra progetti appartenenti allo stesso bacino ed inoltre va chiarita la tempistica per la presentazione dei progetti.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 8.</p>

OSSERVAZIONE N° _73._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di VINZAGLIO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Il PAEP è variante al PTP. Ciò presuppone che la variante debba essere autorizzata dal Consiglio Regionale. I tempi dell'iter autorizzativo non sono definiti, ma potrebbero durare anni, con conseguente blocco delle attività. Inoltre tra aree attualmente non vincolate e aree vincolate esiste una disparità di fatto in quanto le seconde sono autorizzabili durante la fase transitoria al contrario delle prime.</p> <p>La fase transitoria va quindi regolamentata al fine di non portare al blocco delle attività e di non creare situazioni di disparità di trattamenti.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 21.</p>

OSSERVAZIONE N° _74._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di VINZAGLIO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<i>Premesso che:</i> E' necessario porre un tetto massimo per i volumi di escavazione relativi ai singoli comuni.	<i>Si propone:</i> si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 13.

OSSERVAZIONE N°_75._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di VINZAGLIO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Si rileva che i progetti presentati dagli operatori devono essere completi, al fine di una valutazione corretta da parte delle amministrazioni, in particolare sullo stato finale. Questo significa che tali progetti devono prevedere lo sfruttamento completo del sito individuato, ed un coerente recupero ambientale dello stesso.</p> <p>Per quanto in precedenza esposto, si esprime parere negativo sulla bozza di PAEP presentata, e si ritiene che la stessa debba essere sottoposta a profonda revisione sia nella parte programmatica che in quella normativa. Inoltre si ritiene che il documento revisionato sia da sottoporre ad ulteriore fase di consultazione da parte dei comuni.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 9. Le procedure di consultazione di tale strumento di pianificazione sono definite dalla normativa di riferimento.</p>

OSSERVAZIONE N°_76._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di VINZAGLIO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Nella bozza di PAEP presentata, viene individuato come idonea un'area molto estesa del territorio comunale. L'amministrazione comunale ritiene, anche al fine di preservare il territorio e l'ambiente, di individuare un'area precisa da destinare ad attività estrattiva.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alle controdeduzioni alle osservazioni n. 31, n.37 e n.41.</p>

OSSERVAZIONE N°_77._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CARPIGNANO SESIA
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Il P.A.E.P. prevede il divieto dell'attività estrattiva nelle aree ricoperte da boschi (ex D.L. 490/99), nel sistema delle aree di rilevante valore naturalistico di livello regionale e provinciale, nei SIC (Siti di Interesse Comunitario) e nei Biotopi.</p> <p>A tale proposito al paragrafo 1.7 della Relazione Tecnica e citato il BIOTOPO DEL BOSCO PRETI E BOSCO LUPI senza specificare in quale territorio comunale si trova.</p> <p>Si ritiene necessario specificare che il BIOTOPO DEL BOSCO PRETI E BOSCO LUPI si trova nel territorio di Carpignano Sesia.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si corregge il mero errore materiale</p>

OSSERVAZIONE N°_78._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CARPIGNANO SESIA
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Sulla Tavola n.12 - Carta delle sensibilità urbanistico-territoriale è stata indicata un'area di pregio ambientale che coincide con la precedente individuazione dell'area a vincolo archeologico.</p> <p>Si fa presente che in occasione dell'adozione della variante strutturale e di adeguamento del PRGC, la Soprintendenza per i Beni Archeologici ha ritenuto di ampliare le aree a rischio archeologico poste a nord dell'abitato, lungo la direttrice di collegamento con il Comune di Ghemme come risulta sulla planimetria Tav.I - Destinazioni d'uso e vincoli che si allega . Si chiede di prenderne atto per la ripermetrazione delle aree di pregio ambientale.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Le aree a rischio archeologico non rappresentano un vincolo escludente all'attività estrattiva e nessuna modifica è intervenuta nelle aree di pregio ambientale, site nel Comune di Carpignano Sesia, che invece sono considerate non compatibili con l'attività estrattiva stessa ed escluse dalla perimetrazione dei bacini. Si rinvia comunque all'integrazione del testo dell'art. 31 delle NTA (confronta controdeduzione all'osservazione n. 109).</p>

OSSERVAZIONE N°_79._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CARPIGNANO SESIA
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Il fabbisogno stimato di inerte per il prossimo decennio, per la Provincia di Novara, è di 18.000.000 m³ che ridotti di 1.000.000 di m³ per il recupero degli inerti porta a un fabbisogno netto di 17.000.000 m³ Nel bacino Est Sesia è previsto il reperimento del 30% del fabbisogno, pari a 5.100.000 m³</p> <p>L'80 % - (quota volumetrica vincolata) è assegnata esclusivamente ai poli estrattivi</p> <p>Il 20% - (quota libera) viene assegnata al di fuori dei poli.</p> <p>Dei 5.100.000 m³, 4.080.000 m³ sono assegnati ai due poli di Recetto-S.Nazzaro e Romagnano di cui 167.000 già autorizzati e 3.913.000 da assegnare, mentre 1.020.000 m³ rappresentano la quota libera suddivisa in 153.088 m³ già autorizzati e 866.912 m³ da assegnare per il decennio 2007-2016.</p> <p>Tali consistenti volumi potrebbero ; variare significativamente se contestualmente al P.A.E.P. fossero predisposti idonei piani di manutenzione dei corsi d'acqua e nello specifico del Sesia che garantirebbero prioritariamente il mantenimento in efficienza e in sicurezza il reticolo idrografico e di conseguenza, con il materiale litoide proveniente dagli alvei, si coprirebbe buona parte del fabbisogno generale</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Il PAEP definisce le necessità e le possibilità di reperimento degli aggregati a scala provinciale e con le competenze proprie della Provincia. La manutenzione degli alvei fluviali esula dalle competenze provinciali essendo di competenza dall'Autorità di bacino per il Fiume Po e normata dall'art. 34 delle NTA del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico.</p> <p>Esiste un protocollo d'intesa per lo studio delle aste fluviali del Piemonte, siglato tra Regione Piemonte, Autorità di Bacino e Politecnico di Torino, finalizzato alla determinazione dei volumi estraibili e movimentabili negli alvei dei corsi d'acqua naturali. Sono progetti di studio completo delle aste fluviali che mirano alla salvaguardia idraulica dei territori afferenti ai corsi d'acqua a rischio di esondazione.</p> <p>Questo studio prevedrà nel prossimo futuro l'analisi dell'asta del fiume Sesia.</p>

OSSERVAZIONE N°_80._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CARPIGNANO SESIA
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Per correttezza documentale si rileva che al paragrafo 7.4.4.3.1 si afferma che il Fiume Sesia alimenta diverse rogge, tra le quali anche la roggia Busca, mentre è noto che da tempo l'opera di presa dal fiume Sesia, in località Ferrera, non è più in funzione. La roggia Busca è alimentata da un canale che si trova a monte dell'abitato mediante un complesso sistema di chiuse.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si conferma la descrizione idrologica del territorio novarese in sponda sinistra del fiume Sesia. Si ritiene che nella roggia Busca scorrano anche acque prelevate dal fiume Sesia; ed è questo il senso del citato paragrafo della Relazione di Piano.</p>

OSSERVAZIONE N°_81._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CARPIGNANO SESIA
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Il territorio agricolo di Carpignano Sesia è caratterizzato da una ricchezza colturale differenziata, in cui il riso non è prevalente come avviene nei Comuni più a valle. Questa caratteristica è dovuta in gran parte anche dalla presenza del reticolo irriguo secondario e di molti fontanili che nel corso degli anni i contadini hanno realizzato e soprattutto mantenuto efficienti e di qualche risorgiva.</p> <p>Prova di quanto affermato precedentemente è anche la presenza di una sorgente , su sedime di proprietà del Comune di Novara, collegata con una tubazione, all'acquedotto comunale della città di Novara.</p> <p>Al paragrafo 7.5.3.1. si afferma che la falda freatica è prossima al piano di campagna con soggiacenza in genere minore di 3 m registrando nei periodi di massima quota, falda freatica subaffiorante. La presenza del complesso prevalentemente ghiaioso che ospita la falda superficiale ha il valore di max potenza tra Carpignano Sesia e Vicolungo superando 20-30 m di spessore. La base dell'acquifero arriva fino a 40-50 m tra Carpignano Sesia e Mandello. L'attività estrattiva potrebbe compromettere irrimediabilmente la capacità di ricarica degli acquiferi, come viene ben evidenziato nel documento a firma dell'Ing. Colombo Giovanni Prot. 2714 del 22/10/2007 che sarà trasmesso a parte alla Provincia come osservazione di privato.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Il Piano nella definizione delle aree potenzialmente vocate all'escavazione ha già escluso le aree indicate come "riserva" da parte del PTA regionale. Non è possibile una esclusione generalizzata dalle "aree di ricarica", estese alla gran parte della pianura novarese e peraltro nemmeno prevista dal PTA stesso. Si rileva che le profondità di scavo massime consentite non siano tali da compromettere gli acquiferi profondi. Infine, per quanto riguarda i pozzi ad uso potabile, non è possibile stralciare le aree di salvaguardia per ciascun pozzo, la scala di lavoro delle cartografie di fatto non lo consente. Gli eventuali approfondimenti a scala comunale potranno riportare tali limitazioni che di fatto sono contemplate nella normativa vigente (D.L. 152/2006 e s.m.i.) e così come normato dall'art. 25 delle NTA del PAEP. Si rimanda anche all'osservazione n. 16.</p>

OSSERVAZIONE N°_82._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CARPIGNANO SESIA
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>A partire dell'estate 2006 sono stati interpellati tutti i comuni all'interno dei bacini estrattivi individuati dal D.P.A.E. che ha permesso di ottenere le indicazioni di tutte le A.C. in merito alla possibilità di reperire nuove aree dove collocare nuovi siti estrattivi. Si ribadisce che sia in quella occasione che tutt'oggi l'A.C. di Carpignano Sesia ritiene che il proprio territorio, per le motivazioni espresse nel presente documento, non si presti per eventuali nuovi siti estrattivi.</p> <p>Con precedente nota Prot. 3549 del 19.09.2006 si è provveduto a segnalare un sito, che fu oggetto di richiesta di coltivazione da parte di una Ditta locale e che si intende confermare, in conseguenza di un contenzioso venutosi a creare tra A.C. e Ditta proponente e relativa sentenza del T.A.R. sfavorevole per l'A.C.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>La richiesta di areali citata è stata condotta al fine di determinare, da un lato lo stato di fatto all'interno della provincia e, dall'altro lato, di definire eventuali possibilità a costituire un Polo estrattivo. Il Piano individua delle aree "idonee" all'attività estrattiva su scala provinciale, con indicazioni di potenzialità estrattiva e non di possibilità diretta di escavazione, in questa cosiddetta quota libera sarà possibile recepire gli eventuali progetti di coltivazione, in relazione alla disponibilità di volumi che il PAEP mette a disposizione, che i Comuni vorranno realizzare in aree non afferenti un polo.</p> <p>Nello specifico l'area segnalata, non presentando le caratteristiche di costituzione di un polo (controdeduzione all'osservazione n. 13), rientra nella casistica di coltivazioni possibili in quota libera.</p>

OSSERVAZIONE N°_83._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CARPIGNANO SESIA
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>L'A.C. scrivente ritiene sottolineare le molteplici ragioni che conducono alla esclusione delle aree comunali inserite nel bacino estrattivo. In generale è auspicabile che la quota volumetrica libera, cioè quella assegnata al di fuori del polo estrattivo, debba essere meglio definita identificando puntualmente anche le aree "potenzialmente idonee", che per essere ritenute tali, dovrebbero essere assoggettate a una valutazione più approfondita dell'impatto sul sistema viario coinvolto per il transito degli automezzi pesanti utilizzati per il trasporto del materiale inerte. Nel territorio di Carpignano Sesia è nota la carenza del sistema viario, dovuto prevalentemente per la mancanza della circonvallazione necessaria a collegare i flussi provenienti dalle direttrici del Vercellese, del Novarese e verso la Valsesia.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Nell'ambito delle singole istruttorie dei progetti di coltivazione a Conferenza dei Servizi valuta, tra i tanti elementi, anche le componenti di viabilità e il traffico connesso alla mobilità (art. 9 NTA). Si rinvia, ad integrazione, alle osservazione n. 37 e n.41.</p>

OSSERVAZIONE N°_84._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di VICOLUNGO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>La bozza di PAEP suddivide il territorio in bacini e assegna agli stessi quote di volumi estraibili. Non è però definito come all'interno dei bacini come saranno ulteriormente suddivise le quote. E' necessario porre un tetto massimo per i volumi di escavazione relativi ai singoli comuni</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alle controdeduzioni alle osservazioni n. 7, n. 13 e n.31.</p>

OSSERVAZIONE N°_85._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di VICOLUNGO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>I criteri stabiliti all'articolo 5 delle norme tecniche di attuazione sono generici e non in grado di stabilire norme certe, lasciando un grado di discrezionalità troppo elevato. Allo stato attuale non è chiaro quale sia il criterio di scelta fra progetti appartenenti allo stesso bacino ed inoltre va chiarita la tempistica per la presentazione dei progetti.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 8.</p>

OSSERVAZIONE N°_86._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di VICOLUNGO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Il PAEP è variante al PTP. Ciò presuppone che la variante debba essere autorizzata dal Consiglio Regionale. I tempi dell'iter autorizzativo non sono definiti, ma potrebbero durare anni, con conseguente blocco delle attività. Inoltre tra aree attualmente non vincolate e aree vincolate esiste una disparità di fatto in quanto le seconde sono autorizzabili durante la fase transitoria al contrario delle prime. La fase transitoria va quindi regolamentata al fine di non portare al blocco delle attività e di non creare situazioni di disparità di trattamento.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alle controdeduzioni alle osservazioni n. 10 e n. 21.</p>

OSSERVAZIONE N° _87._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di VICOLUNGO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Si rileva che i progetti presentati dagli operatori devono essere completi, al fine di una valutazione corretta da parte delle amministrazioni, in particolare sullo stato finale. Questo significa che tali progetti devono prevedere lo sfruttamento completo del sito individuato, ed un coerente recupero ambientale dello stesso.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 9.</p>

OSSERVAZIONE N°_88._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di VICOLUNGO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Nella bozza di PAEP presentata, viene individuato come idonea un'area molto estesa del territorio comunale. L'amministrazione comunale ritiene, anche al fine di preservare il territorio e l'ambiente, di individuare un'area precisa da destinare ad attività estrattiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area in fregio alla Strada Provinciale per Recetto atta alla realizzazione di specchi d'acqua artificiali per la pratica di sport acquatici o della pesca sportiva (allegato planimetrico "A"). - Area sita a Ovest dell'abitato, delimitata tra la strada comunale per Gargarengo e l'elettrodotto, al fine di realizzare una area per manifestazioni sportive, specchi d'acqua per attività acquatiche (allegato planimetrico "B") 	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Gli areali sono indicazioni di potenzialità estrattiva, non di possibilità diretta di escavazione Si rinvia alle controdeduzioni alle osservazioni n. 31, n. 37 e n. 41.</p>

OSSERVAZIONE N°_89._	
Denominazione presentatore osservazione	Ing. Giovanni COLOMBO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Tav. 16 - <i>Carta della propensione all'attività estrattiva e delimitazione dei bacini estrattivi scala 1:50.000</i> - riguardo alla presenza dell'area di ricarica delle falde sotterranee ad uso idropotabile, si vede come non sia affatto corretto classificare gran parte del territorio carpignanese come idoneo all'attività estrattiva, ma viceversa la realtà locale, esaminata nel suo complesso, porta e considerarlo non idonea all'attività di cava.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Il Piano nella definizione delle aree potenzialmente vocate all'escavazione ha già escluso le aree indicate come "riserva" da parte del PTA regionale. Non è possibile una esclusione generalizzata dalle "aree di ricarica", estese alla gran parte della pianura novarese e peraltro nemmeno prevista dal PTA stesso. Si rileva che le profondità di scavo massime consentite non siano tali da compromettere gli acquiferi profondi.</p>

OSSERVAZIONE N°_90._	
Denominazione presentatore osservazione	Ing. Giovanni COLOMBO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Tav. 14 – <i>Carta della propensione all'attività estrattiva desunta dalle sensibilità ambientali</i> – questa tavola è evidentemente non congruente con la relazione sintetica nella parte in cui individua aree idonee all'attività estrattiva in tutto il territorio compreso nella fascia di ricarica e riserva idropotabile delle falde acquifere, salvo ovviamente le cave regolarmente in attività antecedenti all'adozione del Piano di Tutela delle Acque, per le quali il vincolo non può essere retroattivo ma interviene solo su eventuali ampliamenti. Un ulteriore incongruenza tra i due elaborati citati riguarda le aree dove sono presenti i fontanili, indicati nella "Sintesi non tecnica" come aree di tutela della risorsa idrica sotterranea (cf. pagg. 22 - 23). Infatti mentre nella tavola 7 – Fontanili nel territorio di Carpignano sono indicati otto fontanili, a pag. 23 della Sintesi vengono citati come facenti parte della seconda zona dei fontanili i comuni di Sizzano, Fara, Briona, Sillavengo, Landiona, Mandello Vitta, Casaleggio, Recetto, Casalbeltrame, Biandrate, Casalvolone e Casaline, mentre Carpignano non è menzionato (una svista nella redazione ?) sebbene abbia più fontanili di Fara (1), Sillavengo (7), Landiona (6), Recetto (3), Casalbeltrame (3). La presenza di fontanili nel territorio carpignanese è indicata anche nella tav. 8 VAS - Carta della soggiacenza dell'acquifero superficiale scala 1:100.000.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Si rimanda alla predisposizione dell'osservazione n.89.</p> <p>Nell'indicare che un maggior dettaglio è sicuramente presente nella Relazione di Piano e nel Rapporto Ambientale e che comunque le indicazioni dei Comuni sono delle indicazioni di areali e non puntuale, che poi sono stati alla base della redazione delle tavole del piano stesso, si prende atto dell'errore riportato nella citata "Sintesi non tecnica" che si provvederà a sanare.</p>

OSSERVAZIONE N°_91._	
Denominazione presentatore osservazione	Ing. Giovanni COLOMBO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Tav. 14 – <i>Previsioni di piano –scala 1:50000 – Progetto Preliminare maggio '07.</i></p> <p><i>In particolare si sottolinea l'inadeguatezza</i> della rete viaria a sostenere già l'attuale traffico pesante, a causa della mancanza di circonvallazione, della presenza di incroci pericolosi, strade strette, numerosa popolazione, plesso scolastico intercomunale per le scuole dell'obbligo. Le attività di cava necessitano di essere collocate il più distante possibile dai centri abitati per ovvi ed evidenti motivi e dove vi sia una viabilità adeguata a sostenere il transito giornaliero di decine di mezzi pesanti, con adeguata capacità di traffico e con adeguate strutture stradali. Tali condizioni strategiche, il cui verificarsi deve essere considerato senz'altro prioritario rispetto ai puri e semplici dati minerari, non sono affatto presenti nel caso di Carpignano</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>L'abitato di Carpignano, evidenziato in blu, risulta stralciato al pari degli altri paesi.</p> <p>Gli areali sono indicazioni di potenzialità estrattiva, non di possibilità diretta di escavazione.</p>

OSSERVAZIONE N°_92._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di PRATO SESIA
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Di esprimere parere favorevole in merito al progetto preliminare del Piano delle Attività Estrattive Provinciali (P.A.E.P.) approvato dalla Provincia di Novara con deliberazione di Giunta Provinciale n. 451 del 20.09.2007 suggerendo, nel contempo, che in sede di progetto definitivo del Piano di cui trattasi venga posta una maggiore attenzione agli elementi di sensibilità ambientale e ai criteri generali di scavo.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si prende atto e si rimanda alla controdeduzione all'osservazione n. 8 in merito alle attenzioni da porre ai progetti presentati.</p>

Altri pareri esterni ai bacini

OSSERVAZIONE N°_93._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di PARUZZARO
Parere proposto	

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Di esprimere parere favorevole al progetto preliminare del Piano delle Attività Estrattive Provinciali (P.A.E.P.).</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si prende atto.</p>

OSSERVAZIONE N°_94._	
Denominazione presentatore osservazione	VI Settore Tecnico Viabilità della Provincia di Novara
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Gli accessi ai siti da strade provinciali dovranno essere adeguati alla vigente normativa del Codice della Strada e dovranno essere autorizzati dal Settore Viabilità della Provincia, ovvero dagli Uffici tecnici comunali in caso di strade comunali, prima della messa in esercizio. Detta autorizzazione deve essere inserita come condizione necessaria per l'inizio dell'attività. Le caratteristiche geometriche degli accessi saranno dimensionate in funzione del numero dei transiti nell'unità di tempo da e per il sito ed in rapporto ai flussi di traffico della strada.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si inserisce al Titolo III del testo delle NTA uno specifico articolo avente per oggetto "viabilità per le attività di escavazione e interferenze con le strade aperte al traffico". Tale articolo riprende indirizzi e prescrizioni suggerite dal Settore Tecnico Viabilità della Provincia di Novara.</p>

OSSERVAZIONE N°_95._	
Denominazione presentatore osservazione	Settore Tecnico Viabilità della Provincia di Novara
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>I gestori delle attività dovranno garantire la manutenzione delle strade interessate dai transiti, delle relative pertinenze e della segnaletica orizzontale e verticale, anche a semplice richiesta dell'Ufficio Viabilità della Provincia. Al termine dell'attività dovrà essere ripristinato il piano viabile con il rifacimento completo della massicciata stradale (fondazione stradale, strato di base, strato di collegamento e manto di usura).</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 94</p>

OSSERVAZIONE N°_96._	
Denominazione presentatore osservazione	Settore Tecnico Viabilità della Provincia di Novara
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Dovrà essere versata una cauzione a garanzia della corretta gestione della manutenzione, per i tratti oggetto di transito, che saranno individuati dal Settore Tecnico Viabilità della Provincia sulla base dei volumi di traffico. La garanzia finanziaria potrà essere di € 20.000,00/Km.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>all'interno della CdS dell'istruttoria del progetto di coltivazione, verrà predisposta una quantificazione dal settore competente provinciale. Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 94, contemplando di convocare tale settore nei lavori di conferenza di servizi per l'esame delle istanze di cava e di eventuali quantificazioni di garanzie finanziarie.</p>

OSSERVAZIONE N°_97._	
Denominazione presentatore osservazione	Settore Tecnico Viabilità della Provincia di Novara
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Il Settore Viabilità della Provincia si riserva la facoltà di richiedere ulteriori interventi, che saranno comunque finalizzati alla sicurezza del transito veicolare oltre che alla salvaguardia del patrimonio stradale.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 94 e n.96.</p>

OSSERVAZIONE N°_98._	
Denominazione presentatore osservazione	ARPA
Parere proposto	

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Le cartografie ed il quadro conoscitivo illustrato nelle relazioni a supporto del Piano sono riferite ad una scala di osservazione idonea alla formulazione di valutazioni generali estese all'intero territorio provinciale, generalmente tratte da documentazioni bibliografiche, tali atti non consentono ovviamente valutazioni puntuali in relazione alle caratteristiche geologiche idrogeologiche e di pericolosità geomorfologica alla scala degli ambiti di futuro intervento. A titolo di esempio si possono citare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TAVOLA 3 Carta geologica alla scala 1:125.000 - TAVOLA 8 Carta della soggiacenza dell'acquifero superficiale Tratto da Regione Piemonte Idrogeologica della pianura Piemontese scala 1:100.000 - Tavola 4a Sezione geologico - stratigrafica n°1 Ticino scala 1:50.000 <p>Come indicato alla pag. 55 del Rapporto Ambientale, risulta quindi indispensabile "...che i progetti dei singoli interventi dettagliano la situazione in merito alla pericolosità geologico-morfologica riscontrata sul territorio oggetto dell'approfondimento..." come peraltro richiesto dalla normativa vigente sia in tema di VIA (L.R. 40/98) che di cave (L.R. 69/78). Solo ad una scala di osservazione di dettaglio e sulla base di rilievi puntuali sarà quindi possibile esprimere un giudizio di fattibilità per ciascun singolo intervento.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>per gli approfondimenti di dettaglio progettuale si rimanda all'art. 13 delle NTA così come modificato ed integrato.</p>

OSSERVAZIONE N°_99._	
Denominazione presentatore osservazione	ARPA
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>In riferimento a quanto indicato al punto 1 si sottolinea che, per quanto di conoscenza i comuni di: Cameri, Casalbeltrame, Cerano, Galliate, Ghemme, Landiona, Mandello Vitta Marano Ticino, Momo, Pombia, hanno portato a termine la verifica di compatibilità prevista dai Pai e la successiva informatizzazione del quadro del dissesto presso l'Autorità di Bacino del fiume Po, in aggiornamento al Piano stesso. I dati contenuti negli elaborati geologici di analisi e sintesi redatti a supporto di tali Piani Regolatori potranno costituire un primo valido supporto per la caratterizzazione geologica e la definizione del quadro della pericolosità relativa agli ambiti di interesse.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>il completamento del processo di condivisione è da ritenersi come lo stato più avanzato e preciso del dissesto e come tale deve essere assunto come riferimento della pianificazione e della programmazione dei procedimenti autorizzativi.</p>

OSSERVAZIONE N°_100._	
Denominazione presentatore osservazione	ARPA
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>In analogia al divieto di attività estrattiva introdotto dall'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAEP per gli ambiti compresi nelle fasce A e B di competenza fluviale, individuate dal PAI, si suggerisce di estendere tale divieto anche agli ambiti Ee ed Eb previsti dallo stesso Piano per l'Assetto Idrogeologico. Questi settori, individuati nell'ambito del PAI (art. 9 Nda) e/o nell'ambito dei PRGC già sottoposti a verifica di compatibilità, rappresentano aree interessate da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua minori, quali "aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata" (aree Ee) o "aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata (aree Eb).</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>allo stato attuale la situazione dei Comuni della provincia di Novara non è omogenea. Tutti hanno infatti avviato gli studi di dettagli sul proprio territorio comunale in attuazione al PAI, ma solo alcuni hanno portato a termine le indagini ed i successivi confronti con le direzioni regionali e con i Servizi tecnici di previsione-Arpa, giungendo soltanto in alcuni casi alla definizione di un quadro del dissesto condiviso. La mosaicatura delle differenti situazioni comunali non è ad oggi realizzabile. Il PAI non individua nella provincia novarese ambiti Ee (art.9 delle NDA del PAI). Alcuni settori, eventualmente individuati nel corso degli studi di adeguamento al PAI stesso, con pericolosità molto elevata o elevata (Ee ed Eb) possono comunque non rappresentare vincolo preclusivo all'attività estrattiva (si pensi a titolo di esempio alle dinamiche connesse agli allagamenti originati dalla rete idrografica minore in territorio di pianura quale quello oggetto del presente piano)</p>

OSSERVAZIONE N°_101._	
Denominazione presentatore osservazione	ARPA
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>In riferimento a quanto previsto dagli artt.14 e 15 delle Norme di Attuazione del PAEP, in relazione al "monitoraggio dei livelli freatici" ed alle "Analisi chimiche" (art. 15 c.1 e c.2) è opportuno le Norme specifichino con maggior chiarezza la necessità di realizzare uno o più pozzi a valle di ogni impianto previsto (in riferimento al deflusso della falda freatica) al fine di garantire sia il controllo periodico del livello freatico sia la qualità delle acque di falda. Tali monitoraggi andranno ad integrare i monitoraggi già previsti "<i>...in almeno due pozzi irrigui ubicati nelle zone limitrofe, nel lago di cava e nel fiume o torrente...</i>", dai richiamati articoli</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Vengono modificati gli articoli 14 e 15 delle NTA.</p>

OSSERVAZIONE N°_102._	
Denominazione presentatore osservazione	ARPA
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Per quanto attiene all' art.23 c.4 delle Norme di Attuazione del PAEP, in relazione alle previste fasce di rispetto riferite ai "... canali della rete principale scorrenti in trincea..."previste di 60 m per entrambe le sponde è opportuno specificare che il richiamo alla opportunità di "...eventuali diverse indicazioni previste all'interno dei P.R.G. vigenti..." (di cui all'ultima riga del richiamato articolo) debba fare riferimento ad eventuali indicazioni maggiormente restrittive contenute nei piani comunali.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Accolta. Viene modificato l'articolo 23 comma 4 delle NTA</p>

OSSERVAZIONE N°_103._	
Denominazione presentatore osservazione	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Richiesta di modifica del testo all'art.31 comma 1 delle NTA sulla Carta Archeologica della Provincia di Novara</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Accolta. Viene modificato l'articolo 31 comma 1 delle NTA.</p>

OSSERVAZIONE N°_104._	
Denominazione presentatore osservazione	CORPO FORESTALE DELLO STATO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Si fa osservare che nella sintesi non tecnica e nella relazione di impatto i riferimenti alla vincolistica non appaiono aggiornati alla normativa vigente. Si suggerisce di modificare come segue: "tutte le aree definibili come bosco ai sensi del D.lgs. 227/2001 sono vincolate dal punto di vista paesistico, ai sensi e per gli effetti del T.U. 42/2004</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Si prende atto e si provvede alla correzione del riferimento normativo</p>

OSSERVAZIONE N°_105._	
Denominazione presentatore osservazione	Sig. Mario Conti - Casalvolone
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - i suddetti terreni sono inseriti nel PRGC di Casalvolone quali aree per attrezzature private per il tempo libero di progetto e specificatamente laghetto pesca sportiva e che è intenzione del sottoscritto attuare quanto indicato nel PRG; - che in particolare sul terreno censito al Foglio 13 mappale 102 (ex mappale 43 fraz b) non esiste più alcuna fontana in quanto otturata già dal 1942 con regolare autorizzazione, come per altro desumibile dall'allegato 2. <p>Osserva che parte dei suddetti terreni sono stati indicati nella tav.1 del piano provinciale evidentemente, per ritenuta esistenza di suddetta fontana, non idonei all'attività estrattiva. Pertanto chiede di poter prendere in considerazione l'inserimento totale dei terreni come aree idonee all'escavazione, tenuto conto anche della destinazione urbanistica indicata.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>L'evidenziazione di aree estrattive specifiche è stata fatta, sulla base degli areali proposti dai singoli Comuni, solo per i Poli. I poli estrattivi e le aree facenti capo ai poli sono state individuate secondo alcuni criteri oggettivi: esistenza di cava attiva, esistenza di impianto di lavorazione nelle immediate adiacenze, aree destinate all'attività estrattiva dagli strumenti urbanistici vigenti, aree di ampliamento/completamento proposte dai Comuni in continuità ad attività di cava esistenti. L'individuazione delle aree coltivabili, in quota libera come per i poli, è stata fatta, a scala di bacino, seguendo un percorso di sottrazioni successive rispetto all'interferenze con vincoli di tipo ambientale, idraulico, geologico, urbanistico ecc ecc.</p> <p>Il territorio comunale di Casalvolone, non avendo le caratteristiche per costituire un Polo estrattivo, è da ritenersi in area dove è possibile la coltivazione di cava sulla base dei volumi messi a disposizione della quota libera. Ai fini del PAEP non è quindi necessario evidenziare aree estrattive in quota libera. In considerazione degli elementi apportati dalla presente osservazione, relativi all'esistenza del fontanile, si corregge la relativa cartografia in merito alla delimitazione della fascia dei fontanili, e si rimanda ad integrazione all'osservazione n.59.</p>

OSSERVAZIONE N°_106._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di CAVALLIRIO
Parere proposto	

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Delibera di esprimere parere favorevole, alla luce di quanto sopra, relativamente all'individuazione ed inserimento del territorio comunale di Cavallirio nel progetto Preliminare del Piano per le Attività Estrattive della Provincia 2007-2016 (P.A.E.P.)</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si prende atto.</p>

OSSERVAZIONE N°_107._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di MEZZOMERICO
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>la richiesta di inserimento dell'intero territorio comunale nella zona a campitura "azzurra" che individua le zone non idonee all'attività estrattiva</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>l'intero territorio comunale risulta già esterno ai bacini con potenzialità estrattiva e pertanto risulta non idoneo all'attività estrattiva</p>

OSSERVAZIONE N°_108._	
Denominazione presentatore osservazione	AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Parere proposto	

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Con riferimento all'oggetto, si comunica che in considerazione del fatto che le scelte localizzative dei poli estrattivi proposti nel progetto preliminare non riguardano i territori compresi nel fondovalle Ticino appartenenti al Parco, questa Autorità di bacino in qualità di autorità con competenza ambientale non ritiene di poter dare alcun contributo nell'ambito della procedura VAS in corso. Resto inteso che qualora le scelte localizzative fossero confermate anche nell'ambito delle procedure di approvazione del PAEP, il parere di compatibilità ai sensi degli artt. 22 e 41 delle Norme del PAI è da considerarsi concesso da questa nota.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si prende atto.</p>

OSSERVAZIONE N°_109._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di PELLA
Parere proposto	

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Delibera di esprimere parere favorevole in merito al progetto preliminare del Piano delle Attività Estrattive Provinciali (P.A.E.P.) approvato dalla Provincia di Novara con deliberazione di Giunta Provinciale n. 451 del 20.09.2007.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si prende atto.</p>

OSSERVAZIONE N°_110._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di GARGALLO
Parere proposto	

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Delibera di esprimere parere favorevole, alla luce di quanto sopra, relativamente all'individuazione ed inserimento del territorio di Gargallo nel progetto preliminare del Piano per le Attività Estrattive della Provincia 2007-2016 (P.A.E.P.)</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si prende atto.</p>

OSSERVAZIONE N°_111._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di SOZZAGO
Parere proposto	

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Delibera di esprimere parere favorevole sul Piano delle Attività estrattive Provinciali (P.A.E.P.) predisposto dalla Giunta Provinciale di Novara n. 451 del 20.09.2007.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si prende atto.</p>

OSSERVAZIONE N°_112._	
Denominazione presentatore osservazione	Consiglieri comunali del Comune di Sozzago
Parere proposto	

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Il progetto prevede tutela per l'ambiente, tutela delle acque, protezione per la natura ed in particolare tutela delle aree caratterizzate da concentrazione di fontanili.</p> <p>I fontanili, considerati di particolare pregio ambientale, sono definiti vere e proprie isole naturali da salvaguardare all'interno del territorio adibito alle colture agricole.</p> <p>In base a quanto sopra esposto il controllo sull'attività estrattiva dovrebbe quindi essere a carico non del Comune(in quanto organo interessato) ma di Enti esterni (ARPA, ASL, Corpo Forestale...) vigilanti e diretti dalla Provincia che garantirebbe un controllo <i>super partes</i> all'interno del territorio su cui il Piano deve essere attuato.</p> <p>Inoltre le cosiddette bonifiche agrarie quando prevedono asportazione e commercializzazione di inerti, come ampiamente dimostrato sul nostro territorio, diventano a tutti gli effetti vere e proprie cave e come tali devono essere considerate; sarebbe quindi opportuno che anch'esse seguissero lo stesso iter delle cave per ottenere permessi ed autorizzazioni in modo tale da poter valutare attentamente non solo lo scopo dell'intervento ma soprattutto l'impatto ambientale.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 107</p>

OSSERVAZIONE N°_113._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
Parere proposto	

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Delibera di esprimere parere favorevole in merito al progetto preliminare del Piano delle Attività estrattive Provinciali (P.A.E.P.) approvato dalla Provincia di Novara con deliberazione della Giunta Provinciale n. 451 del 20.09.2007.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si prende atto.</p>

OSSERVAZIONE N°_114._	
Denominazione presentatore osservazione	Comune di TERDOBBIATE
Parere proposto	

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Delibera di esprimere parere favorevole in sul Piano delle Attività estrattive Provinciali (P.A.E.P.) predisposto dalla Giunta Provinciale di Novara n. 451 del 20.09.2007.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si prende atto.</p>

OSSERVAZIONE N°_115._	
Denominazione presentatore osservazione	Consiglieri Provinciali
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p><i>Criteri per il rilascio delle autorizzazioni</i></p> <p>E' necessario stabilire criteri certi ed equi per il rilascio delle autorizzazioni: si ritiene che al contrario i criteri stabiliti all'articolo 5 comma 4 delle norme tecniche di attuazione sono eccessivamente generici e con grado di discrezionalità troppo elevato. Inoltre è evidente che in presenza di una programmazione suddivisa per bacini, stabilire norme che regolino la presentazione e l'approvazione dei progetti al fine di stabilire eque ripartizioni interne ai bacini. A questo proposito si rileva che i progetti presentati dagli operatori devono essere completi, al fine di una valutazione corretta da parte delle Amministrazioni, in particolare sullo stato finale. Questo significa che tali progetti devono prevedere lo sfruttamento completo del sito individuato ed un coerente recupero ambientale dello stesso.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alle controdeduzioni all'osservazione n. 8 e 9</p>

OSSERVAZIONE N°_116._	
Denominazione presentatore osservazione	Consiglieri Provinciali
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p><i>Sistema di ripartizione delle quote per bacini</i> Le considerazioni, contenute nel PAEP, che portano alla ripartizione delle quote fra i poli non sono realistiche in quanto derivanti da calcoli effettuati in anni in cui degli attuali impianti non erano in funzione. Va inoltre considerato, che in questi anni, i materiali scavati in molti interventi autorizzati, sono in gran parte stati trasferiti agli impianti di lavorazione che erano in carenza di materiale con un evidente elevato impatto ambientale. Inoltre cave che esistono da decenni non sono state considerate.</p> <p>Si ritiene, al contrario, equa una ripartizione delle quote con stretto riferimento agli impianti di lavorazione esistenti in provincia e alla necessità di limitare i trasbordi di materiale. Inoltre va stabilito un tetto massimo di materiale escavabile all'interno di un singolo comune. E' necessario quindi procedere preliminarmente alla revisione di tutta questa parte del piano.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alle controdeduzioni alle osservazioni n. 7 e n. 13.</p>

OSSERVAZIONE N°_117._	
Denominazione presentatore osservazione	Consiglieri Provinciali
Parere proposto	NON ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p><i>Fase transitoria con presenza di salvaguardia</i> Durante la fase transitoria, tra l'approvazione del Consiglio Provinciale e l'approvazione definitiva della Regione, sono approvabili i progetti che presentano vincoli ma restano bloccati quelli con presenza di vincoli urbanistici. Alla fine della fase transitoria, che può durare anni, le quote potranno essere state esaurite da autorizzazioni assegnate alle cave senza vincoli e le cave oggi vincolate non potranno essere approvate per mancanza di quantitativi: va quindi trovato un sistema equo di regolazione della fase transitoria.</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 10</p>

OSSERVAZIONE N°_118._	
Denominazione presentatore osservazione	AIN e API Novara e VCO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>1. Rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (effetti giuridici conseguenti)</p> <ul style="list-style-type: none"> - si ritiene indispensabile chiarire esplicitamente (anche nelle NTA di riferimento) che il PAEP costituisce un quadro di riferimento "certificato" (e giuridicamente fondato) per perseguire sul territorio di competenza la corretta integrazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PTR - PTR Ovest Ticino - PTP - PAI - PRG) e di settore (dal DPAE alla normativa di settore LR 69 - LR 40 ecc. - La portata del comma 2 dell'ari. 6 "L'attività estrattiva finalizzata alla produzione di inerti è ammessa unicamente all'interno dei bacini estrattivi così delimitati", va resa puntualmente prescrittiva affinché le perimetrazioni cartografate degli stessi Bacini possano effettivamente proporsi non solo quali ambiti di "propensione estrattiva", ma soprattutto quali ambiti definitivamente "certificati" sotto il profilo della compatibilità territoriale/urbanistica. - Per quanto attiene poi la procedura di V.A.S. elaborata sul Progetto di PAEP e che ha portato a riconoscere i Bacini come "porzioni territoriali" compatibili anche sotto il profilo ambientale per l'attività estrattiva, andrebbe coerentemente regolamentata la possibilità che determinati progetti di coltivazione presentati nel rispetto dello stesso PAEP (già sottoposto a V.A.S.) possano essere esonerati di conseguenza dalla procedura specifica di V.I.A. - Per quanto concerne i rapporti tra il PAEP e la strumentazione urbanistica, gli elaborati predisposti nulla dicono al riguardo alla fase successiva di adeguamento dei PRGC per siti interni ai 	<p><i>Si propone:</i></p> <p>l'esplicitazione nel testo delle NTA che il PAEP è strumento di pianificazione di settore con valore di integrazione e di approfondimento del PTR Ovest Ticino e del PTP.</p> <p>Rispetto alla valenza degli strumenti di pianificazione locale si conferma il contenuto delle controdeduzioni alle precedenti osservazioni n. 20, 37 e 55.</p> <ul style="list-style-type: none"> - si propone di introdurre esplicitamente nelle NTA il riferimento al carattere prescrittivo della delimitazione dei bacini ai fini dell'attività estrattiva <p>per la procedura di VAS si rinvia alle disposizioni regionali che disciplinano l'obbligatorietà o l'esonero della valutazione in riferimento alle tipologie degli strumenti di pianificazione (e a sue eventuali modifiche e/o integrazioni successive), di cui alla D.G.R. n.12-8931 del 9/06/2008.</p> <p>Il PAEP costituisce approfondimento di settore del PTP. I suoi contenuti quindi sono oggetto di adeguamento degli strumenti di pianificazione locale al PTP stesso.</p>

Bacini/Poli individuati dal PAEP viceversa, risolta efficacemente la coerenza territoriale già richiamata, potrebbe conseguentemente proporsi in tal senso addirittura quale semplice "atto dovuto": anche in questo caso si richiedono le necessarie delucidazioni e/o integrazioni normative (anche per chiarire eventuali limitazioni disposte dalla strumentazione urbanistica locale possano produrre effetti giuridici prevalenti nei riguardi dello stesso PAEP). Il chiarimento di cui sopra risulta indispensabile per rendere estremamente trasparente, nella gestione dello stesso PAEP, il rapporto tra i meccanismi di assegnazione quote/volumi ai diversi poli estrattivi nell'arco del decennio e la conformità urbanistica delle aree interessate: se l'adeguamento urbanistico infatti non si dovesse proporre quale semplice atto conseguente, è ipotizzabile che si possa creare una forte contrapposizione (concorrenziale e di distorsione delle pari condizioni di mercato) tra aree inserite nei poli dal PAEP che hanno già una coerente destinazione d'uso nei PRGC ed aree che ancora hanno destinazione agricola nella strumentazione urbanistica. Tale ultima circostanza non può di conseguenza essere inserita tra i requisiti di preferenza per la valutazione dei progetti presentati nel corso della validità del PAEP.

Si chiede, inoltre, che il PAEP suggerisca alle Amministrazioni comunali interessate da poli estrattivi ove è presente una diffusa frammentazione fondiaria (che il più delle volte rende difficile al singolo operatore la compattazione degli appezzamenti e di conseguenza comporta la realizzazione di progetti estrattivi non propriamente razionali) l'utilizzo di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica (quali ad es. i P.I.P.) che consentono l'acquisizione di tutti gli appezzamenti interessati da parte dell'Ente locale e la successiva concessione estrattiva ad operatori qualificati

Si propone un'integrazione delle NTA che definisca il carattere prescrittivo delle delimitazioni di bacini e poli individuati dal PAEP.

Si conferma la possibilità per i Comuni, anche attraverso i processi di V.A.S. degli strumenti di pianificazione locale, di individuare norme specifiche di tutela, mitigazione e/o compensazione per le aree incluse nelle perimetrazioni di bacini e poli.

Si ritiene che la scelta di utilizzare particolari strumenti di pianificazione attuativa sia di esclusiva competenza comunale.

Si rimanda alle osservazioni n.20, 55 e 37

OSSERVAZIONE N°_119.	
Denominazione presentatore osservazione	AIN e API Novara e VCO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>2. Fabbisogno e ripartizione quote assegnate ai Bacini</p> <p>Per quanto concerne il calcolo del fabbisogno di inerti per il prossimo decennio, si ritengono ragionevolmente accettabili le quantità complessive (anche se le stime condotte presso gli operatori portavano ad un'attestazione a circa 20 min di me); al contempo appare alquanto sovrastimata la quota di risposta al fabbisogno derivante da recupero di rifiuti inerti marcati CE.</p> <p>Si ritiene viceversa assai discutibile, così come proposta e giustificata, la suddivisione in quote con la conseguente "assegnazione" ai Bacini-Poli, che rischia di non essere coerente non solo con le qualificazioni granulometriche/qualitative dei materiali presenti e necessari, ma anche con le stesse condizioni/aspettative del mercato locale.</p> <p>Come più volte ribadito, pare opportuno integrare strettamente le possibilità di nuove estrazioni con la presenza in loco di idonei impianti di lavorazione di inerti (ovviamente tenendo conto di quelli esistenti e delle cave già esistenti), orientandosi su progetti di più ampio respiro temporale (e quindi volumetrico), in modo da ridurre fortemente sia le distanze di trasporto da cava a impianto, sia gli impatti derivanti da una molteplicità di impianti di modeste dimensioni: l'assegnazione delle quote così come proposta territorialmente rischia viceversa di provocare un incremento notevole di carico inquinante dovuto al trasporto su strada di enormi quantità di materiale, che invece si potrebbe reperire abbastanza facilmente in prossimità degli impianti di lavorazione già esistenti e degli stessi utilizzatori finali.</p> <p>Le considerazioni, contenute nel PAEP, che</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 7 e 8</p>

portano alla ripartizione delle quote fra i poli non sono realistiche in quanto in parte relative ad anni in cui impianti attualmente in funzione erano chiusi, (ad esempio quello delle cave di Cameri); inoltre, in quegli stessi anni, i materiali scavati nel polo di S.Nazzaro Recetto-Mandello ecc. sono in gran parte stati trasferiti agli impianti di lavorazione dell'Ovest Ticino che si trovavano in carenza di materiale.

Si osserva come al polo Cameri-Bellinzago-Cameri sia assegnata una quota di circa 3.500.000 mc: in tale polo esistono cinque impianti di lavorazione del materiale: la medesima quota viene assegnata al polo di Recetto-S. Nazzaro dove esiste un solo impianto di lavorazione.

Non è giustificato pertanto lo squilibrio tra i volumi assegnati e gli impianti esistenti in loco, in particolare tra i poli dell'Ovest Ticino e quello di Recetto- S. Nazzaro; si fa notare che il territorio dell'Ovest Ticino è attualmente caratterizzato da uno sviluppo insediativi/infrastrutturale di gran lunga superiore a quello delle altre zone della provincia.

Se si ritiene equa una ripartizione delle quote con stretto riferimento agli impianti di lavorazione esistenti in provincia, per limitare i trasbordi di materiale, il PAEP andrebbe rivisto tenendo maggiormente in conto gli impianti di lavorazione inerti attivi (16) che sono così elencabili:

- Polo Cameri - Bellinzago - Oleggio (volume assegnato 3.536.000 m/c)
Esistono cinque impianti di trasformazione autorizzati di cui 3 a Oleggio, 1 a Bellinzago, 1 a Cameri
- Polo Cerano - Trecate - Romentino (volume assegnato 5.304.000 m/c)
Esistono cinque impianti di trasformazione autorizzati di cui 3 a Romentino, 1 a Trecate, 1 a Cerano
- Polo S. Nazzaro - Recetto (volume assegnato 3.672.000 m/c)
Esiste 1 impianto di trasformazione autorizzato a S. Nazzaro
- Polo di Romagnano (volume assegnato 408.000 m/c)
Esistono due impianti di trasformazione

(Romagnano e Ghemme)

- Polo di Momo (volume assegnato 250.000 m³/c)

Esiste un impianto di trasformazione a Momo

All'esterno dei Poli:

- Impianto di Varallo Pombia, servito da propria cava
- Impianti di Castelletto Ticino/ Oleggio Castello, servito da propria cava

Occorre infine considerare con attenzione le possibilità di rilocalizzazione degli impianti ancora siti nel Parco del Ticino e per i quali il Piano d'Area recentemente adottato prevede l'incompatibilità.

Al di là delle perplessità suscitate dalla assegnazione delle quote ai Bacini, le maggiori preoccupazioni esprimibili dalle Associazioni di categoria imprenditoriali riguardano l'aleatorietà delle procedure di autorizzazione (e quindi di specifica assegnazione delle quote vincolate) dei singoli progetti di escavazione che saranno presentati.

Le modalità di gestione delle quote in sede di istruttoria di nuove autorizzazioni estrattive sono infatti molto vagamente illustrate all'art. 5 delle N.T.A., ove il comma 4 riporta genericamente gli "indirizzi di preferenza" (non gerarchicamente elencati e/o adeguatamente parametrati per definire una graduatoria) sulla base dei quali gli Uffici Provinciali provvederanno a valutare e **ordinare** le richieste presentate: da parte degli operatori del settore risulta viceversa indispensabile conoscere la "griglia di valori" in virtù della quale sarà vagliata la qualità dei progetti e di conseguenza poter programmare la propria attività nel medio periodo.

E' del tutto evidente che occorre specificare ed approfondire al meglio i meccanismi di "gestione" del PAEP per evitare di correre il rischio che i volumi vengano assegnati alle richieste che per prime, temporalmente, saranno avanzate nel rispetto delle aree inserite nel PAEP, anche qui chiarendo la portata dei già richiamati contenuti di "anticipazione" di cui alla D.G.P. n° 457 del 21/09/07.

OSSERVAZIONE N°_120._	
Denominazione presentatore osservazione	AIN e API Novara e VCO
Parere proposto	ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i> Non da ultimo restano da definire le modalità di assegnazione della c.d. "Quota libera entro i Bacini" (equivalente al 20 % del fabbisogno determinato per ciascun Bacino), per la quale nell'intero articolato normativo non viene riportata alcuna disposizione / criterio specifico nel merito; anche in questo caso, ad evitare eccessive possibili discrezionalità attuative, è quanto mai indispensabile chiarire se tale quota può essere assegnata anche ad attività collocate entro i Poli, se viceversa è totalmente "riservata" alle attività presenti nei Bacini e non perimetrale nei Poli (tenuto conto dell'esistenza di rilevanti attività in essere non inserite nei poli come nel caso dell'area di Varallo Pombia) oppure è da intendersi quale "riserva strategica" per esigenze o picchi di domanda particolari.</p>	<p>Si propone: Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 8</p> <p>La determinazione della percentuale da assegnare, all'interno di ciascun Bacino, alla quota libera con l'indicazione di volumi comunque trascurabili rispetto alle superfici vocate, è sostanzialmente una scelta di piano che deriva dagli obiettivi del piano stesso, soprattutto in merito alla preferenza di limitare il consumo di suolo, prevedendo di concentrare l'attività dove già esistono impianti e aree sottoposte ad escavazioni. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, frutto del percorso di VAS, ha validato questa scelta.</p> <p>La quota libera, qualora non utilizzata, potrà essere attribuita alle quote vincolate sui poli nell'ambito dello stesso bacino, secondo quanto verrà normato nelle NTA.</p> <p>Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 11</p>

OSSERVAZIONE N°_121._	
Denominazione presentatore osservazione	AIN e API Novara e VCO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i></p> <p>Si rileva che i progetti presentati dagli operatori debbano essere completi con riferimento all'estensione del sito, al fine di una valutazione corretta da parte delle amministrazioni, in particolare nel merito dell'assetto finale: ciò significa che tali progetti debbano prevedere lo sfruttamento completo del sito individuato ed un coerente recupero ambientale dello stesso (e di conseguenza "impegnare" quote volumetriche magari rilevanti anche se distribuite nell'arco ad es. di un decennio).</p> <p>Per tali motivi pare opportuno che il progetto di PAEP non renda possibile l'attuazione di progetti parziali, legati a quote vincolate ed eventualmente soggetti a successive modifiche, in quanto tali progetti sarebbero difficilmente controllabili durante la realizzazione (in tali situazioni non vengono di solito realizzati gli interventi di recupero, sempre rimandati ai successivi ampliamenti).</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 9</p>

OSSERVAZIONE N°_122._	
Denominazione presentatore osservazione	AIN e API Novara e VCO
Parere proposto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
<p><i>Premesso che:</i> Aspetti connessi alla coltivazione e gestione</p> <p>- Art 1 Ambito di applicazione e finalità del PIANO E corretto che le N.T.A. per la coltivazione di cava forniscano criteri circa le modalità di scavo, di recupero ambientale e altresì disposizioni inerenti la sicurezza del lavoro nell'attività estrattiva. Sembra Invece una forzatura considerare tali indicazioni con carattere PRESCRITTIVO per le istruttorie di competenza della Provincia di Novara, alla stregua delle N.T.A. dei P.R.G.C.,.</p> <p>- Art 2 Definizioni Bacino estrattivo: aggiungere caratteri giacimentologici. Aree facenti capo al polo estrattivo: Non si comprende la definizione ne i criteri con cui possono essere individuate.</p> <p>Quota volumetrica vincolata: rappresenta un fattore di difficilissima, se non impossibile definizione, qualora si vogliano evitare seri contenziosi tra le Amministrazioni Comunali e nei confronti delle Valutazioni istruttorie e Determinazioni Autorizzative. Quota volumetrica libera: non si comprende cosa si intenda nella dizione "al di fuori dei poli", cioè al di fuori della pertinenza delle unità produttive di rilevante interesse economico.</p> <p>- Art 4 Volume a disposizione nel decennio La limitazione potrebbe approssimarsi ad una stima corretta per quanto riguarda il fabbisogno globale di aggregati, (la terminologia inerti indica l'assenza di potenziali caratteristiche inquinanti non è più usata per definire materiali granulari di cava), qualora si trascurassero gli interscambi nei confronti della Regione Lombardia e della Provincia di Vercelli. In realtà potrebbe essere più opportuno</p>	<p><i>Si propone:</i></p> <p>Si ritiene che il Piano delle Attività estrattive possa avere valore prescrittivo relativamente a contenuti riguardanti le modalità di conduzione delle attività di escavazione.</p> <p>Accolta. Le definizioni vengono ulteriormente specificate. Le aree definite sono inoltre ben delimitate nella cartografia di Piano. Si riconferma quanto definito all'articolo 2 delle NTA</p> <p>Si prende atto e si procede a correggere il termine inerti, ove utilizzato, con aggregati. Il piano è tarato su fabbisogni e dati della Provincia di Novara, come spiegato negli elaborati di Piano. Si rinvia alla controdeduzione alle osservazioni n.7 e n. 29.</p>

<p>considerare un incremento complessivo del 10%, tenendo conto di un minimo di elasticità nello sviluppo dei singoli poli.</p> <p>Come già evidenziato, è da ritenere inoltre elevata la percentuale attribuita al bacino Est. Sesia rispetto alla quota riferita all'ovest Ticino; in effetti tale bacino oltre a interagire costantemente con la produzione delle cave site in destra Sesia (di pertinenza della Provincia di Vercelli) presenta caratteristiche con più elevata sensibilità ambientale, data la minor profondità della falda (talora quasi affiorante) ed il regime fluviale del Sesia, con rischi notevoli di esondazione nella sponda sinistra, specie per quanto attiene il polo 1b "Recetto - S. Nazario Sesia".</p> <p>Alquanto aleatoria può essere inoltre la quota da attribuire al Bacino del Torrente Agogna, ove i terreni presentano prevalente andamento con terrazzi assai irregolari e seri problemi locali di esondazione.</p> <p>Difficile risulta inoltre stimare gli approvvigionamenti potenziali da fonti alternative, indicate nel P A E P in circa 100.000 me/anno.</p> <p>Nell'approvvigionamento da materiale riciclato (ex art. 216 D.Lgs. 152/2006) gioca notevolmente il costo di trasporto per cui può considerarsi difficilmente vicariante da un bacino all'altro;</p> <p>- Art 5 Durata e revisione del P.A.E.P. 2007 Sub2 - sarebbe opportuno precisare che la stima dei fabbisogni riferita al piano decennale può essere soggetta a revisione in qualsiasi momento e comunque almeno un anno prima della verifica quinquennale prevista. Sub3 - Non si comprende cosa si intenda per "una ottimale suddivisione delle quote nel decennio...", considerando che l'attività di approvvigionamento degli aggregati è in funzione di altre attività produttive, edificatorie o comunque industriali. Sub4 - Di difficile attuazione è la facoltà</p>	<p>Accolta; si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 7</p> <p>Le individuazioni dei volumi estraibili nei singoli bacini è stata fatta anche sulla base dei dati e delle analisi contenute nel DPAA, come illustrato nella relazione di Piano. Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 7.</p> <p>Gli obiettivi di approvvigionamento da fonti alternative sono stati stabiliti sulla base dei dati relativi al recupero e smaltimento di rifiuti inerti disponibili al momento della redazione del Piano (dati osservatorio provinciale rifiuti relativi alle dichiarazioni MUD anno 2003, 2004, 2005) e sono illustrati nell'analisi di Piano stesso. In ogni caso, in fase di monitoraggio del Piano sarà possibile stabilire se tale obiettivo sia eccessivamente ambizioso o se invece possa instaurare un circolo virtuoso nel risparmio della risorsa non rinnovabile. Si rimanda anche alla controdeduzione all'osservazione n. 8 sulle possibilità di introdurre modifiche al Piano mediante il P.P.A.</p> <p>Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 8.</p> <p>Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 8.</p>
---	---

<p>accordata agli uffici provinciali per le istruttorie di competenza di assegnare "... i volumi disponibili... secondo una ottimale suddivisione delle quote del decennio".</p> <p>Al pt d) non è chiaro il concetto di "un anno di funzionamento degli impianti", se non si prendono in considerazione critica le caratteristiche degli impianti e i relativi investimenti per la loro messa in attività.</p> <p>Al pt h) il concetto di "esclusivamente ... finalizzati al recupero di cave abbandonate" s, presta ad ogni ambiguità di interpretazione e non fornisce assolutamente criteri su come debbano essere valutate le residue potenzialità estrattive.</p> <p>Al pt i) la coltivazione per lotti biennali è da considerare assai limitativa, salvo che per le cosiddette bonifiche agrarie (v. art. 17 "Attività estrattiva finalizzata al miglioramento fondiario").</p> <p>Art 7 Poli Estrattivi e aree facenti capo ai poli estrattivi</p> <p>Sub 1 - si condivide il principio di valutare positivamente nelle autorizzazioni "un elevato volume specifico" (elevato volume di coltivazione per unità di superficie impegnata dagli scavi).</p> <p>Con questo principio contrastano poi le disposizioni riportate nel TITOLO III - NORME PER LA COLTIVAZIONE E LA GESTIONE</p> <p>- Art. 8 Cave non recuperate</p> <p>Sub 4 - occorre precisare che il termine -titolare dell'autorizzazione" si riferisce in tale caso al titolare dell'autorizzazione precedente che non ha provveduto al recupero ambientale; il "previo accordo", non consente comunque di introdurre nulla di nuovo rispetto al regime fondiario previsto dalla L.R. 69/78 sulla base della normativa mineraria nazionale (R.R. 1443/1927).</p> <p>Non viene riportato in nessuna parte del P.A.E.P. la facoltà di dare in concessione la cava, sottraendone la disponibilità al proprietario inerte, come previsto dall'art. 11 - L.R. 69/78.</p> <p>- Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione per nuove attività e rinnovi</p>	<p>Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 8.</p> <p>Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 9.</p> <p>Non appare evidente questo generalizzato contrasto di cui si osserva in riferimento all'elevato volume specifico ed al TITOLO III – NORME PER LA COLTIVAZIONE E GESTIONE</p> <p>Si accoglie precisando che il "titolare dell'autorizzazione" sia il "titolare dell'autorizzazione precedente" che non ha provveduto al recupero ambientale</p> <p>Accolta, in quanto contenuta nell'art. 49 delle NTA</p>
--	--

<p>Sub 6 - sembra limitativo prevedere una sola richiesta di integrazioni, peraltro procedura non prevista dalla L.R. 69/78, come modificata dalla L.R. 44/00 & s.m.l</p> <p>Sub 9 - nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica la conferenza di Servizi è integrata dal rappresentante dell'ufficio cui è demandata la competenza su tale vincolo nella Regione Piemonte.</p> <p>Sub 12 - nella terminologia mineraria si usa normalmente e correttamente il termine "minerale da coltivare" (non materiale).</p> <p>- Art. 11 Progetti di coltivazione Sub 2 - verificare se D.G.P. 250/2005 riproduce in allegato la medesima scheda della documentazione tecnica di cui al presente P.A.E.P.</p> <p>- Art. 12 Criteri generali per la progettazione Le indicazioni riportate ai punti 1, 2, 3 ancorché ovvie non introducono nulla rispetto alle istruttorie attuali.</p> <p>Sub 5 - non si comprende assolutamente il riferimento per il "computo metrico" al "... ultimo aggiornamento dell'elenco prezzi della regione Piemonte".</p> <p>Sub 6 - il prezzo di mercato ipotizzato è un dato di difficile definizione (non si capisce cosa si intenda per "desumere attraverso analisi e certificazioni").</p> <p>- Art. 13 Documentazione di base del progetto Sub o- il concetto di analisi dell'..ecobilancio dell'intero ciclo estrattivo ... raffrontata all'opzione 0", non era più stata presa in considerazione dalla Commissione Cave Regionale, che ha svolto le istruttorie per le</p>	<p>Non accolta. Tale indicazione deriva dalla L.241/90 e s.m.i. che all'art.14-ter, comma 8, stabilisce che "(...) in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, <u>per una sola volta</u>, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. (...)"</p> <p>La legge regionale 69/78, art.6, così come modificata dalla Legge 44/2000 contiene precise indicazioni su come integrare la conferenza di servizi nel caso in cui esistano tali vincoli. L'articolo delle norme si limita a riportare quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Non accolta. Si ritiene che il termine materiale sia sufficientemente ampio da includere anche i minerali che comunque nel caso di sabbie o ghiaie sono riconducibili a più di una tipologia.</p> <p>Non necessariamente tutte le norme devono essere "innovative". Qui si tratta di normare anche procedure consuete che altrimenti non avrebbero basi normative nelle NTA.</p> <p>La Regione Piemonte pubblica ogni anno un elenco prezzi di riferimento per le opere pubbliche a cui si ritiene di doversi riferire per valutare i costi degli interventi con una base comune certa.</p> <p>Il termine analisi e certificazioni è riferito al materiale estraibile e si intende con questo indicare che la qualità degli aggregati estraibili (a cui nel progetto si associa un valore di mercato secondo i criteri definiti al comma 5) deve essere dimostrata mediante specifiche prove svolte sui materiali e/o certificazioni.</p> <p>Questa è la documentazione di progetto da allegare all'istanza di autorizzazione indicata sia nel DPAE, sia nella circolare P.G.R. 21 LAP 18 settembre 1995</p>
--	---

<p>cave, sino al trasferimento delle competenze alle province. Data la scarsa attendibilità di tale studio, questo non è stato preso in considerazione nel D.P.A.E. Regionale.</p> <p>- Art. 14 Indagini e prove per le cave di sabbia e ghiaia sotto falda</p> <p>Sub b.2 - il carotaggio, effettuato a pressione o rotazione ma senza circolazione d'acqua, deve presentare diametro a fondo foro non inferiore a 4" (il diametro della carota è necessariamente inferiore).</p> <p>Sub b.4 - non occorre precisare il materiale con cui è fatta la cassetta, di solito ora in materiale imputrescibile (polistirolo, pvc, ecc.).</p> <p>Sub e.4 - sostituire con "la prova di portata essere in grado di produrre abbassamenti significativi ai fini della determinazione dei parametri idrogeologici".</p> <p>- Art. 15 Monitoraggi e controllo ambientale per le attività estrattive sotto falda</p> <p>Per tutto quanto attiene i monitoraggi per le attività estrattive sottofalda era da ritenere già sufficientemente dettagliato e gravoso quanto prescritto nel D.P.A.E. Regionale senza ulteriori aggravii con minuzie di dettaglio.</p> <p>Sub 5.2.2 - la prescrizione tassativa di posizionare vertici quotati secondari ogni ettometro quadrato sembra eccessiva; di solito le prescrizioni tecniche di ogni autorizzazione indicano il numero complessivo di capisaldi da apporre.</p> <p>Sub 5.2.3. - Occorre precisare che i dettagli esecutivi indicati si riferiscono SOLO ai vertici quotati principali, e non anche ai secondari.</p> <p>Sub 5.2.5. - per non appesantire in modo ingiustificato gli adempimenti burocratici a carico del coltivatore, la comunicazione "tempestiva" all'Amministrazione Provinciale potrebbe essere demandata all'aggiornamento topografico annuale, previsto al pt. 5.9.</p> <p>Sub 5.6. - a parte il fatto che l'esecuzione del disegno al calcolatore non viene di certo più stampato su foglio in poliestere, occorre precisare che si fa riferimento alle coordinate U.T.M. (WGS84), come indicato in altro punto e non al "reticolato ettometrico gaussiano".</p> <p>Sub 5.9.1. - vedi medesime osservazioni di sub</p>	<p>Accolta Le indicazioni espresse dall'art. 14 derivano da documentazione tecnica prodotta dalla Commissione Cave precedente (esperti provinciali) a disposizione degli uffici. Si accoglie l'osservazione modificando l'art. 14 secondo quanto indicato.</p> <p>Accolta Le indicazioni espresse dall'art. 15 derivano da documentazione tecnica prodotta dalla Commissione Cave precedente (esperti provinciali) a disposizione degli uffici. Si accoglie l'osservazione modificando l'art. 15 secondo i contenuti del DPAE. Fermo restando che i rilievi freaticometrici debbano essere restituiti in quote assolute sul piano quotato di progetto collegato alla rete UTM.</p> <p>Non accolta. In rapporto alle superfici medie delle aree di coltivazione si ritiene adeguata questa richiesta e in grado di permettere le necessarie verifiche periodiche.</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p>
--	---

<p>5.6 Sub 6.2. - sembra eccessivo richiedere una verifica ogni due anni delle analisi di inputs – outputs. Peraltro si nutrono seri dubbi sull'effettivo significato di tali analisi, come già detto al p.t. 13.o.</p> <p>- Art. 16 Criteri generali per lo scavo Sub1 - non si comprende il significato del paragrafo; è comunque errata sotto il profilo della tecnica mineraria l'elencazione delle tipologie. Quanto riportato non porta nessun chiarimento sulla "tipologia ammessa". N B: una cava a giorno può presentare morfologia a fossa, a gradoni a spianate ecc. ecc. Sub2 - il comma andrebbe soppresso analogamente al sub 1.</p> <p>Sub3 - ometterei le indicazioni relative alle tipologie di scavo. l'altezza massima per gli scavi non può assolutamente essere precisata a priori, dipendendo da molti fattori, di carattere geomorfologico, ambientale, geoidrologico e geotecnico geomeccanico. Analogamente non sembra corretto prevedere a priori una inclinazione massima dell'alzata rispetto al piano orizzontale. Il testo andrebbe riscritto omettendo la prima parte e lasciando invariato il secondo periodo: "i parametri... ingegneria naturalistica". N.B. uno scavo a fossa può essere benissimo a gradoni.</p> <p>- Art. 17 Attività estrattiva finalizzata al miglioramento fondiario Sub 1. - sostituire la dizione "materiale inerte" con "minerale". Sub 4.a. - non si capisce la limitazione generica posta all'impianto di altra coltura nelle zone di miglioramento fondiario (ovviamente la conferenza dei servizi potrà valutare di caso in caso nel merito).</p>	<p>Accolta Accolta</p> <p>Non accolta Nell'indicare la tipologia ammessa si è semplicemente riferito lo stato di fatto delle cave attive al momento della redazione del piano. Viste le caratteristiche morfologiche del territorio tutte le cave attive risultano del tipo "a fossa".</p> <p>Parzialmente accolta. Si ribadisce che per situazioni particolari, condotte per arretramento del terrazzo, possono essere valutate differenti modalità. Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 33 Non accolta. Ogni strumento di pianificazione provinciale contiene necessariamente indicazioni di massima circa i parametri geometrici determinati dall'attività di scavo, variabili in funzione della classe granulometrica estratta, che devono essere coerenti con i contenuti del progetto di recupero ambientale, per evitare di ottenere scavi in fronte unico, instabili, e sicuramente più difficili da recuperare.</p> <p>Non accolta. Si rinvia alla risposta data all'art. 10 sub 12. Non accolta. Tale indicazione deriva dalle Norme di indirizzo del D.P.A.E. (l stralcio), art. 13 "Lavori di sistemazione agraria o fondiaria che comportano attività estrattiva", che afferma "(...) <i>Non sono comunque ammessi lavori di sistemazione agraria o fondiaria che prevedano asportazione di materiale inerte nel caso in cui i medesimi siano finalizzati:</i></p>
--	--

<p>- Art. 18 Cave sopra falda Si condivide il fatto che nella progettazione e nell'autorizzazione debbano essere indicate le caratteristiche geometriche degli scavi, in modo "compatibile con le condizioni di stabilità del sito e con il recupero da realizzare", nonché con un adeguato fattore di sicurezza per la stabilità degli scavi.</p> <p>Sub 4. - per quanto sopra detto sembra non corretto ed addirittura assurdo stabilire limiti rigidi nelle geometrie dei fronti.</p> <p>Sub 6. - non sembra opportuno limitare un minimo di pendenza di fondo cava, considerata l'accuratezza con cui può essere realizzato lo spianamento, analogamente alle correnti modalità delle lavorazioni agrarie.</p> <p>Sub 7. - Occorre un maggior approfondimento in tema di scavo sotto falda, considerando che la situazione è assai mutevole nei diversi bacini e che quindi i criteri generali definiti spesso mal vi si adattano (ad es. nel Bacino "Est Sesia" la falda è in buona parte a circa 1,5 metri sotto il piano di campagna, ed i notevoli volumi di scavo assegnati non sarebbero in grado di rispettare la prescrizione introdotta dal PAEP e volta a garantire un franco ai fondi di cava di 2 metri rispetto alla falda).</p> <p>Sub 8. - l'inizio deve essere riscritto "Nell'ampliamento delle cave esistenti... "</p> <p>Sub 9. - la disposizione è da sopprimere. Il vincolo imposto non è giustificato da nessuna valutazione geotecnica o ambientale. Infatti una lettura eccessivamente "letterale" di parti della Relazione e delle N.T.A. del PAEP parrebbero vanificare la possibilità del "completamento morfologico, in contiguità e continuità planimetrica delle aree già coltivate, dell'arretramento del terrazzo della Valle del Ticino", modalità di coltivazione già auspicata per il Bacino Ovest Ticino dal D.P.A.E. (documento di Programmazione Regionale a cui lo stesso PAEP deve dare attuazione), e che, in contraddizione, il PAEP non cita</p>	<p>a) <i>all'impianto di altra coltura, se quest'ultima è inclusa fra quelle soggette a limiti colturali; (...)</i>"</p> <p>Non Accolta. Ogni strumento di pianificazione provinciale contiene necessariamente indicazioni di massima circa i parametri geometrici determinati dall'attività di scavo, variabili in funzione della classe granulometrica estratta, che devono essere coerenti con i contenuti del progetto di recupero ambientale, per evitare di ottenere scavi in fronte unico, instabili, e sicuramente più difficili da recuperare.</p> <p>Accolta con revisione delle relative NTA al fine di meglio specificare le prescrizioni relative alle cave che possono intercettare la falda per la presenza del franco inferiore ai 2 m.</p> <p>Accolta</p> <p>Parzialmente accolta Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n. 33.</p>
---	---

<p>riferendosi esclusivamente alla tipologia "a fossa".</p> <p>In tal senso, un'interpretazione troppo rigida dei disposti del comma 9 dell'ari. 18 delle N.T.A. del PAEP (che così recita: "Per le cave a fossa situate nel bacino dell'Ovest Ticino, in prossimità dell'orlo del terrazzo, si dovrà mantenere una distanza minima tra il ciglio dello scavo e l'orlo stesso pari a 60 metri."), se applicata allo specifico contesto morfologico di poli già esistenti, determinerebbe un evidente discontinuità con le aree già oggetto di recupero ambientale, provocando un indiscutibile maggiore impatto ambientale (una grossa "buca" distante 60 ml dall'orlo "reale" del terrazzo già interno al Parco del Ticino) ed in evidente contraddizione con le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 16 " Nell'ampliamento delle cave esistenti la profondità massima di escavazione deve essere definita in modo da consentire che le quote di recupero finale si raccordino con quelle dei recuperi esistenti.</p> <p>Per tali motivazioni occorre che il testo definitivo da approvarsi del PAEP chiarisca e superi tale ambiguità, al fine di non pregiudicare l'omogeneità delle tipologia di intervento.</p> <p>- Art. 19 Cave sotto falda Sub 1. - il termine "bitumati" deve essere sostituito con "conglomerati bituminosi". Sub 6. - è opportuno limitarsi alle prescrizioni del D.P.A.E. in merito alle sponde delle cave sottofalda, decisamente più chiare di quelle riportate nel P.A.E.P.</p> <p>- Art. 20 Profondità degli scavi in falda Sub 1. - la profondità degli scavi sottofalda dipende dall'andamento locale della base dell'acquifero ed è quindi necessario valutare caso per caso.</p> <p>- Art. 23 Tutela della risorsa idrica superficiale Sub1. - la disposizione è in contrasto con quanto stabilito dal PAI, che consente gli interventi nella fascia B. Sub 2. - la fascia di 150 m dai corsi d'acqua classificati richiede l'autorizzazione ai sensi del d.Lgs. 42/2004 ed una eventuale analisi idraulica e geomorfologica della zona. Le distanze potranno essere accordate in funzione delle caratteristiche del corso d'acqua o del canale.</p>	<p>Accolta</p> <p>Parzialmente accolta</p> <p>Non accolta. La norma presente già un'indicazione di massima non tassativa. Si richiama quanto espresso al par. 7.5.7 <i>Attività estrattiva in rapporto all'assetto idrogeologico della relazione di piano.</i></p> <p>Non accolta. Si ribadisce quanto espresso al par. 7.6 della relazione di piano: "Sono da considerarsi "sensibili" in ragione della vulnerabilità del sistema fluviale in termini idraulici, idrogeologici, geomorfologici ed ambientali anche le fasce A e B del PAI." Si consideri inoltre che non sono presenti attività estrattive entro le fasce A e B . Si rimanda alla controdeduzione</p>
--	--

<p><i>N.B. - occorre al riguardo verificare le prescrizioni dell'ari. 20 NTA del P.T.P. e D.Lgs. n. 157/2006.</i></p> <p>Sub 9. - la prescrizione deve intendersi solo ove esista esplicitamente il vincolo di tutela ambientale ex art 142 d.Lgs n.42/2004.</p> <p>Sub 10. - per ogni intervento di messa in sicurezza delle sponde dei navigli può valere quanto previsto al successivo pt. 11 (interventi concordati con l'Ente Gestore).</p> <p>- Art. 24 Distanze</p> <p>Sub 1 - è da ritenere di per se esaustivo il comma 1. che rimanda alle specifiche norme di polizia mineraria</p> <p><i>N.B.: le facoltà di legiferare in merito a dispositivi concernenti la sicurezza e l'igiene del lavoro (e quindi anche sulle norme di polizia mineraria) è di esclusiva competenza statale.</i></p> <p>Sub 2. - non è pertinente al piano cave dettare "estensioni alle disposizioni previste dall'ari 104 - D.P.R. 128/59".</p> <p>Per quanto riguarda la distanza degli scavi dalle proprietà private circostanti sembra opportuno stabilire un limite minimo di 5 m. Resta inteso secondo una corrente interpretazione giurisprudenziale quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 891 CC non si applica alle cave di monte; • l'art. 891 CC fa comunque espressa facoltà di deroga, a seguito di intese tra le parti, come sembra previsto al successivo art. 24 sub 7; • il limite dalle ferrovie (da intendersi dal bordo della massicciata ferroviaria, non dal limite di proprietà) previsto dal D.P.R. 128/59, è di 50 m. <p>Sub 9. - l'art. 104 del D.P.R. 128 fa esplicito riferimento a scavi, non a riporti, per cui il punto andrebbe soppresso. Potrebbe peraltro essere opportuno sistemare in tale fascia il deposito di materiale (terreno agrario e/o substrato terroso) da riutilizzare per il recupero ambientale.</p> <p>- Art. 26 Misure generali di sicurezza</p> <p>Sub 2. - le norme di polizia mineraria prevedono per ogni cava la nomina di un direttore e di un sorvegliante (v. art. 20 D.Lgs 624/96 che ha modificato da art. 24 a art. 28 del D.P.R. 128/59)</p> <p>- Art. 29 Cartellonistica e documentazione da</p>	<p>all'osservazione n. 79</p> <p>Parzialmente accolte.</p> <p>Non Accolta.</p> <p>Non Accolta.</p>
---	--

tenere a disposizione

Sub 1. - sembra sufficiente che il cartello riporti solo il recapito telefonico dell'impresa, non di altri soggetti non previsti per legge. Qualora non esista apposito ricovero presso il sito di cava sarà sufficiente che durante le ore di lavoro vi sia copia o stralcio del Piano di Coltivazione e dell'autorizzazione.

Non accolta.